

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 14 GENNAIO 2002

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 3

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 12 DICEMBRE 2001 - N. 1844 [1.8.0]
Consiglio regionale - Nomina di un componente nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus 168

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 DICEMBRE 2001 - N. 32148 [5.2.1]
Modificazioni agli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 «Disciplina sperimentale taxi nel sistema aeroportuale lombardo» 168

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 GENNAIO 2002 - N. 73 [2.2.1]
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'atto integrativo dell'Accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 53618 del 2 marzo 1998, ed avente per oggetto: «Approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, dell'Accordo di programma avente ad oggetto la definizione dell'intervento di recupero urbanistico e trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Nuova Magrini Galileo in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa a Stezzano» 169

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7470 [4.6.4]
Determinazione in ordine all'assegnazione del premio «Michele Alboreto» per l'anno 2002 e successivi - Modifica della d.g.r. 7/5853 del 2 agosto 2001 170

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7474 [5.1.0]
Ricognizione dei Programmi integrati di sviluppo locale avviati in Regione Lombardia ed approvazione dei principi e dei criteri per la valutazione, la selezione ed il monitoraggio degli interventi infrastrutturali in aree depresse, finalizzata alla sottoscrizione dell'AdPQ «Interventi infrastrutturali a favore dello sviluppo locale in aree depresse» 170

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7493 [1.1.1]
Espressione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del parere in merito alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Torrone di Cremona» al sensi del Reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992 178

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7494 [4.6.1]
Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse dal comune di Fino Mornasco sulla misurazione della distanza dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine» ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1° dicembre 2000 n. 2400 179

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7533 [3.2.0]
Protocollo di Intesa fra Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Prefettura di Milano, ASL della Città di Milano, ASL di Milano 2, ASL di Milano 3 per l'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze - D.P.R. 309/90 179

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7534 Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'orfanotrofo Pio XI con sede a Desio (MI)	[1.8.0]	182
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7535 Modifica e integrazione della deliberazione 18 maggio 2001, n. 7/4661 «Definizione del modello di Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti	[3.1.0]	182
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7569 Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999 «Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447»	[5.1.1]	184
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7576 Determinazione delle linee guida e dei criteri per l'ammissibilità dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate ai sensi dell'art. 39 l.r. 8 agosto 1998, n. 14 non ricomprese nei piani cave provinciali	[5.3.2]	186
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7577 Intesa Stato-Regione per autorizzazione al ripristino dell'area interessata dalla presenza di un pozzo per ricerca di idrocarburi denominato «Inverno 1 DIR» in Comune di Inverno e Monteleone (PV), nell'ambito del permesso di ricerca «Gerenzago» attribuito alla Società ENI s.p.a.	[1.1.1]	187
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7585 Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di programma, finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale	[2.2.1]	188
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7586 Criteri orientativi per la Redazione del Piano dei Servizi ex art. 7, comma 3, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1	[5.1.1]	188
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7593 Indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica per l'anno 2001 in attuazione del punto 6.4.1, II alinea, del piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina	[4.1.0]	205
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7606 Approvazione della graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000 relativa al riparto dei mutui previsti a favore dei comuni montani del centro-nord e loro consorzi per consentire il completamento della metanizzazione dei loro territori e l'approvvigionamento anche con fonti alternative al metano	[4.6.1]	205
D) CIRCOLARI E COMUNICATI		
CIRCOLARE REGIONALE 24 DICEMBRE 2001 - N. 69 Direzione Generale Sanità - Deliberazione di Giunta regionale n. 7328 dell'11 dicembre 2001 avente per oggetto «Individuazione della Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare»	[3.2.0]	208
CIRCOLARE REGIONALE 24 DICEMBRE 2001 - N. 70 Direzione Generale Sanità - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale. Piano regionale 2001-2002. Piani di controllo mirato anno 2002	[3.2.0]	209
COMUNICATO REGIONALE 4 GENNAIO 2002 - N. 1 Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 18 dicembre 2001	[5.1.3]	209
COMUNICATO REGIONALE 4 GENNAIO 2002 - N. 2 Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 28, il 30 novembre e il 17 dicembre 2001	[5.1.3]	210
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI		
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 - N. 31437 Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Approvazione del nuovo statuto dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo «Ambrosetti-Paravicini», con sede legale nel comune di Morbegno (SO)	[3.1.0]	211
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 - N. 31447 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo infantile Don Angelo Merici con sede in via don Angelo Merici 13 Manerba del Garda (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato	[3.1.0]	211
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 - N. 31450 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna L. Ferrante con sede in via IV Novembre 34 Brandico (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato	[3.1.0]	212
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 - N. 31452 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo infantile di Lierna con sede in via E.V. Parodi 35, Lierna (LC), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato.	[3.1.0]	212

- 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
- 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
- 5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata
- 5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
- 1.1.1 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Rapporti Stato-Regioni
- 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
- 4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali
- 4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
- 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
- 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II DICEMBRE 2001 – N. 3III7	[5.2.0]	
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Calusco d'Adda (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune dei tratti di tronchi e strade rurali comunali e vicinali		213
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II DICEMBRE 2001 – N. 3III8	[5.2.0]	
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Nerviano (MI). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della strada vicinale della Provinciale Garbatola		213
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II DICEMBRE 2001 – N. 3III9	[5.2.0]	
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Grumello del Monte (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della porzione sedime stradale P.L. D2/6		213
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 DICEMBRE 2001 – N. 32I47	[1.4.2]	
Direzione Affari Generali e Personale – Trasferimento nei ruoli organici delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, del personale distaccato funzionalmente in attuazione della legge regionale n. 1/1995 e della legge regionale 1/2000 e del personale che ha chiesto volontariamente l'assegnazione ai CFP trasferiti a decorrere dal 1 gennaio 2002.		213

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR2002011]

[1.8.0]

D.P.C.R. 12 DICEMBRE 2001 - N. 1844**Consiglio regionale - Nomina di un componente nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Visto lo Statuto della Fondazione;

Verificato che spetta al Consiglio regionale la nomina di un componente nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dalla legge regionale n. 14/1995;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del componente, al fine di garantire la funzionalità dell'organo, scaduto il 21 ottobre 2001;

Sentito il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

Di nominare quale componente nel Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus, il signor:

- Guido Tronconi, nato a Milano il 20 settembre 1951 ed ivi residente, in via Durini, 5.

Il presidente: Attilio Fontana

B) DECRETI E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002012]

[5.2.1]

D.P.G.R. 27 DICEMBRE 2001 - N. 32148**Modificazioni agli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 «Disciplina sperimentale taxi nel sistema aeroportuale lombardo»****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste le disposizioni contenute nell'articolo 25, sesto comma, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 che prevede che il servizio taxi espletato all'interno del bacino di traffico aeroportuale si uniformi ad una disciplina di servizio omogenea che preveda un sistema tariffario unico;

Viste le disposizioni contenute nell'articolo 25 comma 5 della legge del Consiglio regionale n. 36 «Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale» approvato dal Consiglio regionale il 18 dicembre 2001, dove si afferma che i titolari di licenze rilasciate nei comuni integrati sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti;

Visto il d.p.g.r. 31 luglio 1998 n. 66253 «Disciplina sperimentale taxi nel sistema aeroportuale lombardo» e successive integrazioni e modificazioni, con il quale si è provveduto a regolamentare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422, l'organizzazione degli autoservizi pubblici non di linea nel sistema aeroportuale lombardo;

Visto il parere positivo espresso, nella riunione del 12 dicembre 2001, dalla Commissione Consultiva Regionale degli autoservizi pubblici non di linea relativamente alla proposta di revisione tariffaria presentata e unitariamente sostenuta dalle associazioni di categoria dei taxisti presenti, sulla quale si è espresso positivamente anche il comune di Milano;

Vista peraltro, la nota dell'assessore prof. Giorgio Goggi del 20 dicembre 2001, prot. 18860/2001 con la quale il comune di Milano rende noti i termini dell'accordo raggiunto con le Rappresentanze di categoria taxi in merito alla riparametrazione tariffaria del servizio;

Considerata l'opportunità di contenere gli effetti della tariffa progressiva di cui al citato accordo, con riferimento al parametro di integrazione, in modo tale che incida in minor misura sul costo delle corse a media e lunga percorrenza quali le corse da e per il sistema aeroportuale lombardo;

Rilevato che tale proposta non attiene alla complessiva organizzazione del servizio taxi nel bacino aeroportuale, bensì a un adeguamento dei soli livelli tariffari;

Considerato che i livelli tariffari fissati con il predetto d.p.g.r. n. 66253/1998 non hanno subito successivi aumenti o integrazioni;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento dei parametri tariffari a modifica dell'articolo 7 del d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998 così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Accertata di conseguenza la necessità di modificare le disposizioni contenute nell'articolo 8 del d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998 per rendere omogenea la regolazione dell'apparato tassametrico in relazione agli aggiornamenti tariffari di cui al presente provvedimento;

Decreta

1. di modificare le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. n. 66253 del 31 luglio 1998, come integrato dai d.p.g.r. n. 69071 del 23 settembre 1998 e n. 72270 del 3 novembre 1998 «Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo» come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di disporre che le disposizioni di cui al presente decreto decorrono dalla data di assunzione del medesimo;

3. di disporre che i valori tariffari di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, saranno applicabili solo a seguito dell'avvenuto adeguamento degli apparecchi tassametrici da parte dei Comuni competenti;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la notifica agli enti locali interessati.

Roberto Formigoni

ALLEGATO 1

Aggiornamenti alla disciplina del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo approvata con d.p.g.r. 66253 del 31 luglio 1998, come integrato da d.p.g.r. n. 69071 del 23 settembre 1998 e n. 72270 del 3 novembre 1998

Articolo 7

I soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi ai sensi dell'art. 3 hanno l'obbligo di applicare la seguente tariffa:

A) Uso convenzionale:

- Costo iniziale ferialo 3,00 € pari a L. 5.800
- Costo iniziale festivo 5,10 € pari a L. 9.875
- Costo iniziale notturno 6,10 € pari a L. 11.811
- Costo chilometrico 0,77 € pari a L. 1.491
- Costo orario 21,70 € pari a L. 42.017
- Importo singolo scatto del tassametro 0,10 € pari a L. 194
- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti 11,00 € pari a L. 21.300
- Coefficienti di progressione:
 - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario, al maturato economico di 11,70 € pari a L. 22.654
 - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi.

Il supplemento notturno si applica dalle ore 21.00 alle ore 6.00 e non è cumulabile con il supplemento festivo.

Durante l'effettuazione della corsa è facoltà dell'utente chiedere eventuale sosta di attesa sino ad un massimo di un'ora.

Qualora ricorra l'eventualità della sosta, l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente l'importo tassametrico, più la somma corrispondente alla sosta richiesta.

B) Uso collettivo:

La tariffa per l'uso collettivo del taxi è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a 1/3 per singolo passeggero

- Costo iniziale ferialo 1,20 € pari a L. 2.324
- Costo iniziale festivo 2,04 € pari a L. 3.950
- Costo iniziale notturno 2,44 € pari a L. 4.725
- Costo chilometrico 0,31 € pari a L. 600
- Costo orario 8,68 € pari a L. 16.807
- Importo singolo scatto del tassametro 0,04 € pari a L. 77
- Tariffa minima per le corse in partenza dagli aeroporti 4,40 € pari a L. 8.520
- Coefficienti di progressione:
 - K1 = 1,5 sui parametri base di costo chilometrico e orario, al maturato economico di 4,70 € pari a L. 9.100.
 - K2 = 1,7 esclusivamente sul parametro base di costo chilometrico, per velocità di crociera superiore ai 50 km/h per più di 60 secondi.

Articolo 8

1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 3 di predisporre gli apparecchi tassametrici in conformità alla tariffa di cui all'art. 7 entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

[BUR2002013]

[2.2.1]

D.P.G.R. 7 GENNAIO 2002 - N. 73

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'atto integrativo dell'Accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 53618 del 2 marzo 1998, ed avente per oggetto: «Approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, dell'Accordo di programma avente ad oggetto la definizione dell'intervento di recupero urbanistico e trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Nuova Magrini Galileo in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa a Stezzano»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di programma»;

Visto il d.p.g.r. n. 53618 del 2 marzo 1998 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1998 di approvazione dell'Accordo di programma per la definizione dell'intervento di «recupero urbanistico e trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Nuova Magrini Galileo in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa a Stezzano», sottoscritto in data 23 dicembre 1997 tra la Regione Lombardia, il comune di Bergamo, il comune di Stezzano e con l'adesione, per l'accettazione degli impegni che la riguardano, della società Nuova Magrini Galileo;

Visto che il collegio di vigilanza, insediatosi in data 16 giugno 1998, nella seduta del 26 luglio 2000 assentiva a procedere all'assunzione di una variante ai contenuti urbanistici dell'Accordo di programma interessanti unicamente il comune di Bergamo, dando mandato alla segreteria tecnica di predisporre tutti gli elaborati e gli atti necessari;

Rilevato che la variante in oggetto nasce sostanzialmente dalla necessità, emersa in fase di elaborazione e di sviluppo di maggior dettaglio del progetto, di assegnare differenti altezze agli edifici in relazione alle diverse funzioni da insediare e già previste dall'Accordo di programma originario, nonché per aumentare le destinazioni commerciali e terziarie già ammesse all'interno del sistema della residenza del vigente Piano Regolatore Generale di Bergamo;

Verificato, quindi, che tale variante propone una soluzione progettuale che meglio interpreta i livelli di qualità urbana ritenuti essenziali nei criteri di progetto definiti dall'Accordo di programma originario, e che il dimensionamento degli standard è compiutamente soddisfatto;

Preso atto che la soc. Cogis s.p.a., a seguito di atto di compravendita stipulato in data 18 marzo 1998, con atto n. 74192 di repertorio a cura del notaio Antonio Parimbelli di Bergamo, sostituisce a tutti gli effetti la soc. Nuova Magrini Galileo in qualità di soggetto attuatore dell'Accordo di programma sottoscritto in data 23 dicembre 1997;

Preso atto altresì che la soc. Cogis s.p.a. ha trasferito con successivo atto di compravendita n. 77029 di repertorio stipulato in data 18 dicembre 1999 a cura del notaio Antonio Parimbelli, la proprietà delle aree oggetto di intervento in Bergamo, alla soc. Cofiberg s.r.l., che a tutti gli effetti diventa pertanto il soggetto attuatore dell'Accordo di programma sottoscritto in data 23 dicembre 1997;

Visto che in data 22 novembre 2000 è stata data opportuna pubblicazione ai contenuti urbanistici della suddetta variante all'Accordo di programma che introducono variazioni alla disciplina urbanistica per l'ambito interessato nel comune di Bergamo mediante avvisi a livello locale e, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2000, e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

Visto che in data 24 gennaio 2001 il collegio di vigilanza ha approvato tutti i documenti tecnici costituenti la nuova variante urbanistica all'Accordo di programma;

Visto che in data 10 ottobre 2001 il collegio di vigilanza, riunitosi in comitato, ha approvato il testo integrativo e i relativi allegati modificativi dell'Accordo di programma per la sua successiva sottoscrizione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/6643 del 29 ottobre 2001, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'atto integrativo dell'Accordo di programma per la definizione dell'intervento di recupero urbanistico e di trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Cofiberg s.r.l. - ex società Nuova Magrini Galileo - in Bergamo - e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa a Stezzano;

Rilevato, che in data 6 novembre 2001 l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, l'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo e l'Assessore all'Urbanistica del comune di Stezzano hanno sottoscritto l'atto integrativo dell'Accordo di programma per la definizione dell'intervento di recupero urbanistico e trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Cofiberg s.r.l. - ex Nuova Magrini Galileo - in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa a Stezzano;

Rilevato altresì che lo stesso atto integrativo è stato sottoscritto anche dalla società Cofiberg s.r.l. per tramite del suo legale rappresentante, per accettazione degli impegni che la riguardano;

Considerato che il consiglio comunale di Bergamo, con deliberazione n. 67061 del 26 novembre 2001, ha ratificato l'adesione del sindaco all'atto integrativo dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che a seguito della ratifica dell'adesione del sindaco del comune di Bergamo all'atto integrativo dell'Accordo, lo stesso è da approvarsi con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, per l'approvazione dei procedimenti relativi agli Accordi di programma promossi ai sensi l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 5 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 l'atto integrativo dell'Accordo di recupero urbanistico e di trasformazione territoriale dell'area attualmente occupata dalla società Nuova Magrini Galileo in Bergamo e il coordinamento delle azioni degli enti per il trasferimento della stessa a Stezzano», sottoscritto in data 6 novembre 2001, dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo e dall'Assessore all'Urbanistica del comune di Stezzano, nonché dalla società Cofiberg s.r.l. – ex società Nuova Magrini Galileo – per tramite del legale rappresentante per accettazione degli impegni di propria competenza, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso le segreterie dei comuni di Bergamo e di Stezzano;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2002014]

[4.6.4]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 – N. 7/7470

Determinazione in ordine all'assegnazione del premio «Michele Alboreto» per l'anno 2002 e successivi – Modifica della d.g.r. 7/5853 del 2 agosto 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 7/5853 del 2 agosto 2001 recante «Istituzione del premio Michele Alboreto» con la quale nell'istituire il premio si deliberava di assegnarlo, a decorrere dal 2002, a n. 3 giovani che si fossero particolarmente distinti nel campo sportivo automobilistico per capacità, serietà, correttezza, professionalità e impegno sociale, e si approvava il regolamento con modalità e procedure per l'assegnazione del premio, per la composizione della giuria e per la presentazione delle candidature;

Rilevato che per motivi di razionalizzazione dei tempi di svolgimento delle procedure di assegnazione del premio, nonché di ottimizzazione ed economicità delle risorse finanziarie destinate alla loro pubblicità, è necessario provvedere alla parziale modifica della delibera istitutiva del premio così come di seguito precisato;

Ritenuto quindi di provvedere alla modifica della delibera istitutiva del «Premio Michele Alboreto» e del relativo regolamento;

All'unanimità dei voti espressi, nelle varie forme di legge

Delibera

a) di modificare, per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la d.g.r. n. 7/5853 del 2 agosto 2001 così come di seguito specificato;

b) articolo 5 – allegato A – regolamento per l'assegnazione del premio

«il comunicato relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio è pubblicato entro il 31 marzo dell'anno di assegnazione del premio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno tre quotidiani scelti tra quelli aventi maggior diffusione nella Regione»;

c) dispositivo della d.g.r. 5853/2001 – punto 5:

«di approvare lo schema di comunicato concernente le modalità per la presentazione delle proposte di candidatura per gli anni 2002 e successivi, disponendone la pubblicazione su tre quotidiani scelti tra quelli di maggiore diffusione nella Regione»;

d) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2002015]

[5.1.0]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 – N. 7/7474

Ricognizione dei Programmi integrati di sviluppo locale avviati in Regione Lombardia ed approvazione dei principi e dei criteri per la valutazione, la selezione ed il monitoraggio degli interventi infrastrutturali in aree depresse, finalizzata alla sottoscrizione dell'AdPQ «Interventi infrastrutturali a favore dello sviluppo locale in aree depresse»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di procedere alla ricognizione delle iniziative di programmi integrati di sviluppo locale per i quali sia già stato sottoscritto, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente provvedimento, un protocollo d'intesa per le finalità di promozione dello sviluppo locale con i contenuti di cui alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata, comma 203 dell'art. 2 della l. 662/96 e delibera CIPE 21 marzo 1997, come richiamati nei «2.2 Contenuti dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale» di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che detta ricognizione si concreta in una manifestazione di interesse da parte dei responsabili delle iniziative di cui al precedente punto 1), da esprimersi con istanza, corredata da scheda di sintesi come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) e dalla relativa documentazione, indirizzata alla Giunta regionale, Direzione Generale Presidenza, U.O. Programmazione, via F. Filzi 22, 20124 Milano entro e non oltre il termine di

60 giorni con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale;

3. di approvare l'Allegato documento di principi e criteri per la valutazione, la selezione ed il monitoraggio di interventi infrastrutturali compresi in programmi integrati di sviluppo locale (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di rinviare ad una successiva deliberazione l'approvazione dello schema di accordo di programma quadro da sottoscrivere con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i soggetti responsabili dei programmi integrati di sviluppo locale, cui attribuire le risorse assegnate alla Regione Lombardia dalla citata delibera CIPE n. 138/2000, destinate alle aree depresse e finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali nei due assi, rispettivamente, della mobilità e del ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico, ivi inclusi l'uso irriguo ed il recupero di sicurezza da rischio idrogeologico e, per una quota non superiore al 30%, per lo sviluppo di altri settori dell'infrastrutturazione primaria a favore dello sviluppo locale;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE
SCHEDA DI SINTESI

TITOLO

1. DATI RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

1.1 DENOMINAZIONE

1.2 INDIRIZZO

1.3 TEL. FAX

1.4 INDIRIZZO MAIL

1.5 NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

1.6 NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2. SOTTOSCRITTORI**2.1 COMUNI**

2.1a DENOMINAZIONE	2.1b N. ABITANTI	2.1c SUPERFICIE

2.1.d Totale n. comuni
compresi nel PSL
2.1.e Totale n.
abitanti
2.1.f Totale
superficie
2.2 ALTRI ENTI PUBBLICI

2.3 PARTI SOCIALI

**3. FORMALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA RISPETTO ALLE NORME IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO LOCALE (L.662/96 – Delibera CIPE 21.3.97)**

4. VERIFICA PARTENARIATO

5. DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE

6. ANALISI TERRITORIALE

7. IDEA FORZA DI SVILUPPO LOCALE

7.1 DEFINIZIONE

7.2 DESCRIZIONE

7.2.a ORIGINALITA'

7.2.b DISCONTINUITA'
RISPETTO ALLE PRECEDENTI
ESPERIENZE

8. COERENZA PROGRAMMAZIONE

8.1 COERENZA CON IL PRS

8.2 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE

8.3 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

9. OBIETTIVI

9.1 DESCRIZIONE

9.2 COLLEGAMENTO CON IDEA FORZA

10. ELENCO INTERVENTI (in ordine di priorità)

N.	DESCRIZIONE	STADIO PROGETTUALE	CONFORMITA' URBANISTICA	COMPATIBILITA' AMBIENTALE	FUNZIONALITA' AD INIZIATIVE IMPRENDITORIALI/ SOCIALI	Sintesi delle principali fasi attuative	Copertura finanziaria

11. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

11.a TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

	<i>Costi</i>	<i>Costi</i>	<i>Costi</i>	<i>Costi</i>
Principali fasi realizzative	Anno:	Anno:	Anno:	Anno:
TOT. FINANZ. REGIONALI				
TOT. FINANZ. ALTRI ENTI				
TOT. FINANZ. DISPONIBILI				

11.b PIANO DI FINANZIAMENTI

	Anno:	Anno:	Anno:	Anno:
Finanziamento regionale a fondo perduto				
Finanziamento regionale a rimborso				
Altri finanziamenti a disposizione:				
- Statali				
- comunitari				
- enti locali				
- altri soggetti pubblici				
- privati				

ALLEGATO 2

**PRINCIPI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE,
LA SELEZIONE ED IL MONITORAGGIO
DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
COMPRESI IN PROGRAMMI INTEGRATI
DI SVILUPPO LOCALE**

2.1 Principi per la programmazione negoziata per lo sviluppo locale

La Regione Lombardia favorisce l'attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, dell'Intesa Istituzionale di Programma e della programmazione comunitaria, anche mediante programmi integrati di sviluppo locale, quale risposta concreta all'esigenza di efficacia delle politiche di sviluppo territoriale, in particolare, verso le aree più svantaggiate del territorio regionale.

Il fine perseguito è quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle diverse aree del territorio regionale, sostenendo il partenariato istituzionale, economico e sociale locale nella definizione di obiettivi comuni di sviluppo, secondo un principio di concentrazione ed integrazione funzionale degli interventi e delle risorse, e sulla base di un'idea forza di sviluppo esplicitata e condivisa.

I programmi integrati di sviluppo locale, promossi dai soggetti pubblici e privati locali, si conformano ai principi della programmazione negoziata e della programmazione comunitaria in materia di sviluppo locale integrato, come di seguito stabiliti.

Partenariato locale – come tale intendendosi il metodo e la modalità con cui soggetti pubblici e privati locali, definiscono e condividono obiettivi, strategie e programmi di intervento, finalizzati a promuovere lo sviluppo di aree determinate del territorio regionale, che presentano caratteri di omogeneità, in particolare, dal punto di vista economico e sociale.

Integrazione e concentrazione – come tale intendendosi la modalità di definire l'insieme degli interventi costituenti i programmi integrati di sviluppo locale, secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale e di convergenza di risorse ed azioni verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio.

Sussidiarietà – come elemento di responsabilizzazione atto a garantire condizioni di maggiore efficacia ad azioni di sviluppo connotate da forte specificità territoriale e quindi dall'esigenza di coinvolgere operativamente il soggetto che è in grado di esprimere la più ampia conoscenza del territorio, delle sue risorse e del suo fabbisogno.

Sostenibilità ambientale – l'insieme degli interventi costituenti i programmi integrati di sviluppo locale, devono assicurare che non siano compromessi gli obiettivi generali di protezione della salute e della qualità della vita, di mantenimento della biodiversità, di riproduzione degli ecosistemi, di utilizzo razionale e durevole delle risorse naturali, e più in generale, devono garantire la sostenibilità dell'intervento antropico.

Adizionalità delle risorse – come tale intendendosi l'impegno da parte dei soggetti locali a mobilitare e finalizzare anzitutto le risorse pubbliche e private localmente disponibili.

2.2 Contenuti dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale

I programmi integrati di sviluppo locale si fondano su una idea forza di sviluppo che può definirsi come un'intuizione originale che individua un possibile percorso di sviluppo di un'economia locale attraverso la valorizzazione ed un uso innovativo delle risorse ambientali, umane, culturali, produttive e infrastrutturali, presenti nel territorio.

I programmi integrati di sviluppo locale devono essere coerenti con le strategie di sviluppo espresse nel Programma Regionale di Sviluppo e nelle programmazioni settoriali regionali vigenti. In particolare i programmi integrati devono:

- derivare dagli effettivi fabbisogni e dalle potenzialità presenti sul territorio coinvolgendo attivamente le principali forze istituzionali, economiche e sociali presenti nell'area interessata dal programma;
- concentrare le risorse e gli interventi su obiettivi definiti di sviluppo e su aree determinate di territorio, che assumono valenza e funzione strategica di sviluppo;
- sviluppare un modello innovativo fondato sul concetto di sviluppo sostenibile, sul riconoscimento dei fattori di contesto (punti di forza e debolezza);
- incentivare lo sviluppo di sistemi locali attraverso la valorizzazione delle risorse localmente disponibili;

- garantire l'integrazione tra politiche settoriali, quali ad esempio: recupero del deficit infrastrutturale di livello sovramunicipale, valorizzare il patrimonio ambientale con interventi di bonifica delle aree industriali dismesse, abbattere i livelli di inquinamento, sistemazione idrogeologica, valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico

Gli elementi che caratterizzano il contenuto dei programmi integrati di sviluppo locale, sono i seguenti:

- identificazione di un ambito territoriale specifico, che costituisce l'area di intervento, inteso non solo come destinataria di iniziative e di azioni di sviluppo, ma come contesto in cui si vogliono attivare le potenzialità latenti e/o presenti;
- analisi SWOT della situazione socioeconomica del territorio di riferimento;
- esplicitazione dell'idea forza di sviluppo;
- esplicitazione degli obiettivi generali e specifici del programma;
- esplicitazione della strategia complessiva e individuazione e quantificazione dei risultati attesi;
- contributo funzionale dell'intervento specifico al perseguimento dell'obiettivo complessivo di sviluppo;
- definizione di un dettagliato piano finanziario per ciascun intervento articolato per anno e fonte di finanziamento, ivi comprese le quote di cofinanziamento pubblico e privato;
- identificazione del soggetto responsabile unico del programma;
- identificazione dei soggetti responsabili dei singoli interventi;
- analisi di sostenibilità ambientale degli interventi, in particolare, attraverso l'approfondimento degli aspetti relativi a:
 - a. la compatibilità delle opere rispetto al quadro normativo vigente in materia ambientale e la loro conformità rispetto agli strumenti di pianificazione settoriale;
 - b. lo stato attuale dell'ambiente (contesto territoriale) interessato dalle opere, con una diagnosi schematica dei fattori di pressione antropica e dei livelli di qualità delle risorse ambientali *ante operam*, coinvolti dagli interventi;
 - c. la descrizione sintetica delle principali modificazioni previste sull'ambiente con l'individuazione dei principali ricettori ambientali e l'indicazione delle principali misure previste per eliminare, mitigare o compensare gli effetti negativi sull'ambiente nonché le eventuali azioni di prevenzione e gli accorgimenti da adottare in fase di progettazione, realizzazione e gestione delle opere.

I programmi integrati di sviluppo locale definiti secondo i principi ed i contenuti di cui al presente documento, si conformano agli analoghi principi e contenuti in materia di sviluppo locale integrato, proposti nel DOCUP Obiettivo 2 della Regione Lombardia.

2.3 Modalità di valutazione e selezione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale

La valutazione dei programmi integrati di sviluppo locale è svolta dal Nucleo di valutazione di cui alla d.g.r. 2764 del 22 dicembre 2000, competente per la valutazione degli investimenti pubblici ai sensi della l. 144/99.

L'attività di valutazione consiste in una preliminare verifica di ammissibilità e una verifica di merito con cui vengono attribuiti i punteggi per la qualità della attività programmatica e per la sostenibilità dei singoli interventi infrastrutturali.

A. Verifica preliminare di ammissibilità dei programmi

- La valutazione concerne la verifica su:
- la sussistenza dei requisiti di contenuto stabiliti nel presente documento;
 - la compatibilità dei programmi di sviluppo locale nel loro complesso, con gli obiettivi programmatici e specifici del Programma Regionale di Sviluppo;
 - la coerenza con i vincoli di destinazione derivanti dalla delibera CIPE 138/00;
 - la coerenza con la programmazione regionale e sovramunicipale in materia di ciclo integrato dell'acqua;
 - il rispetto dei principi e della normativa comunitaria in tema di pari opportunità, concorrenza e regimi di aiuto.

La valutazione di merito avviene in funzione dei criteri di seguito indicati:

B. Qualità della programmazione (fino ad un massimo di 60 punti)

- *Grado di formalizzazione della proposta*
(fino ad un massimo di 15 punti)

L'attività di valutazione concerne la verifica circa il grado di perfezionamento procedurale dei programmi integrati di sviluppo locale, rispetto alla normativa di riferimento in materia di programmazione negoziata per lo sviluppo locale (art. 2 co. 203 l. 662/96 e delibera CIPE 21 marzo 1997)

- *Coesione partenariale e territoriale*
(fino ad un massimo di 15 punti)

L'attività di valutazione concerne:

- il grado di coinvolgimento degli Enti pubblici locali, in termini funzionali, amministrativi e finanziari;
- il grado di coinvolgimento di soggetti privati locali, sia economici che sociali, in termini funzionali e finanziari;
- il grado di esplicitazione degli impegni e degli adempimenti reciproci dei soggetti coinvolti;
- l'omogeneità economica e sociale dei territori interessati;
- la contiguità fisica degli Enti territoriali coinvolti;
- la dimensione territoriale complessiva ottimale in funzione degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

- *Qualità e coerenza interna della programmazione*
(fino ad un massimo di 20 punti)

L'attività di valutazione concerne:

- l'appropriatezza della diagnosi territoriale, relativamente all'analisi dei punti di forza e di debolezza e minacce/opportunità (SWOT);
- la pertinenza degli obiettivi individuati e dell'idea forza esplicitata rispetto alla diagnosi territoriale e ai bisogni e alle potenzialità del territorio di riferimento;
- la coerenza degli interventi e delle azioni con l'idea forza e gli obiettivi individuati;
- funzionalità degli interventi proposti allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e di sviluppo sociale.

- *Coerenza con la programmazione regionale e comunitaria*
(fino ad un massimo di 10 punti)

L'attività di valutazione concerne:

- la coerenza della strategia e la complementarità degli obiettivi, rispetto agli indirizzi di sviluppo prioritari e trasversali del Programma Regionale di Sviluppo, delle altre programmazioni settoriali regionali, ed alle indicazioni del DOCUP Obiettivo 2;
- la complementarità degli interventi rispetto alle azioni regionali, comunitarie e nazionali, in atto nel territorio di riferimento;
- il contributo del programma integrato al perseguimento delle priorità regionali definite dal DPEFR 2002-2004;
- presenza di interventi, tra quelli proposti in materia di ciclo integrato delle acque, coerenti con le priorità individuate nei provvedimenti regionali di attuazione dei Programmi stralcio previsti dall'art. 141 della l. 388/00 e dal d.lgs. 152/99.

C. Sostenibilità degli interventi (fino ad un massimo di 40 punti)

La valutazione e l'attribuzione dei punteggi viene espletata per ogni progetto ammissibile facente parte di ciascun programma. Il punteggio finale per questa sezione è rappresentato dalla media tra il punteggio complessivamente ottenuto dai progetti ed il numero dei progetti stessi.

- *Sostenibilità tecnico-progettuale*
(fino ad un massimo di 15 punti)

L'attività di valutazione concerne:

- il livello della progettazione e degli elaborati tecnici e la loro conformità alle prescritte autorizzazioni e approvazioni di legge;
- il livello di definizione delle procedure di attuazione e l'attendibilità dei cronoprogrammi proposti per i singoli interventi, in considerazione dello stadio di progettazione;
- la coerenza e la compatibilità degli interventi rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- la disponibilità delle aree.

- *Sostenibilità ambientale*
(fino ad un massimo di 10 punti)

L'attività di analisi e valutazione concerne:

- la principali misure previste per eliminare, compensare, e/o mitigare gli effetti negativi delle opere sull'ambiente;
- le eventuali azioni di prevenzione che si intendono adottare, nelle diverse fasi della progettazione, realizzazione e gestione degli interventi;
- la presenza di azioni di riduzione del degrado e/o riqualificazione dell'ambiente naturale e antropizzato;
- riutilizzo delle aree degradate;
- controllo dell'espansione urbana.

- *Sostenibilità finanziaria*
(fino ad un massimo di 10 punti)

L'attività di valutazione concerne:

- il piano di finanziamento degli interventi, con particolare riferimento al grado di copertura ed alla congruenza, dei costi di investimento e di esercizio;
- la coerenza del piano finanziario con gli obiettivi del programma;
- il grado di compartecipazione finanziaria pubblica locale;
- il rapporto tra risorse pubbliche endogene ed esogene (regionali, nazionali, comunitarie).

- *Capacità di mobilitare risorse esterne*
(5 punti)

L'attività di valutazione concerne:

- il grado di compartecipazione finanziaria privata;
- il ricorso a strumenti di finanza innovativa per il reperimento di risorse private da impiegare nella realizzazione di interventi pubblici o di pubblico interesse.

2.4 Modalità di attribuzione delle risorse

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verranno valutati gli interventi infrastrutturali, compresi nei singoli programmi integrati di sviluppo locale, per un ammontare complessivo del contributo a carico dell'AdPQ non superiore al 30% delle risorse totali dell'AdPQ stesso.

Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di attuazione della l. 36/94, il finanziamento degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque, coerenti con la programmazione regionale in materia, avviene di concerto con il Ministero dell'Ambiente.

Il punteggio complessivo conseguito da ciascun programma integrato di sviluppo locale, determina, nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, l'attribuzione proporzionale della quota massima delle risorse stesse, come di seguito calcolata:

$$\Sigma \text{Punteggi} : \Sigma \text{Risorse} =$$

$$\text{Punteggio programma} : \text{Risorse programma (x)}$$

Le eventuali economie derivanti dalla differenza tra il tetto delle risorse attribuite a ciascun programma e le risorse effettivamente necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, nel limite delle percentuali di contributo finanziario dell'AdPQ, saranno utilizzati per finanziare uno o più interventi infrastrutturali ritenuti prioritari dai rispettivi responsabili dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale.

Il contributo finanziario dell'AdPQ riconosciuto a ciascun intervento infrastrutturale non eccede:

- il 70% del costo complessivo dell'intervento medesimo, per gli interventi in materia di mobilità e di altre infrastrutture primarie;
- il 50% del costo complessivo dell'intervento medesimo, per gli interventi in materia di ciclo integrato delle acque.

2.5 Monitoraggio e valutazione in itinere dei Programmi integrati di sviluppo locale

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell'Intesa Istituzionale della Lombardia, il monitoraggio, la valutazione e la verifica dello stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi integrati di sviluppo locale ed attuati mediante l'Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale, sono rimessi agli organismi paritetici appositamente costituiti, nella specie, il Comitato Paritetico di Attuazione ed il Comitato Istituzionale di Gestione.

ALLEGATO

Il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione dell'Accordo, avviene con cadenza semestrale – al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno – a cura del responsabile dell'Accordo che predispone una relazione analitico-descrittiva, sulla base dei dati di aggiornamento delle schede attività-intervento e delle relazioni di accompagnamento predisposte dai singoli responsabili degli interventi.

Le schede attività intervento, predisposte su supporto informatico dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono allegate, in sede in sottoscrizione, all'Accordo di Programma Quadro e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi della Deliberazione CIPE 25 maggio 2000, n. 44, recante «Accordi di Programma Quadro, gestione degli interventi tramite applicazione informatica» e successive modifiche ed integrazioni.

Oggetto dell'attività di monitoraggio è la rilevazione, il trattamento e la trasmissione periodica (semestrale) di informazioni e dati, da parte dei singoli responsabili degli interventi al responsabile dell'Accordo, concernenti i seguenti aspetti di ciascun singolo intervento:

- stato di avanzamento realizzativo degli interventi (monitoraggio fisico), sulla base delle dichiarazioni dei direttori lavori (SAL);
- stato di avanzamento finanziario (monitoraggio finanziario), sulla base degli impegni di spesa assunti dalle stazioni appaltanti;
- stato di avanzamento procedurale (monitoraggio procedurale), riferito alla scansione temporale e per fasi degli adempimenti amministrativi e gestionali, connessi alla realizzazione degli interventi;
- valutazione di andamento periodico (valutazione *in itinere*), riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti, presenti e futuri, al grado di utilizzazione degli input, al grado di realizzazione degli output.

[BUR2002016]

[1.1.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 – N. 7/7493

Espressione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del parere in merito alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta «Torrone di Cremona» al sensi del Reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CEE 2081/92 del 14 luglio 1992 che detta le norme per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4 del 28 giugno 2000, punto B) con la quale si chiede alle regioni competenti per territorio di esprimere un parere sulla richiesta di riconoscimento ai sensi del reg. CEE 2081/92 del 14 luglio 1992;

Vista la domanda presentata dall'Associazione degli Industriali della provincia di Cremona inoltrata il 27 novembre 2000 prot. n. 2094 agli atti con prot. n. 41997 del 13 dicembre 2000, con la quale si richiedeva il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta del Torrone di Cremona;

Considerato che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della scheda sintetica del disciplinare di produzione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 ottobre 2001 n. 41, come previsto dal d.d.g. del 20 luglio 2001 n. 17632, non sono pervenute osservazioni e opposizioni in merito;

Preso atto del verbale di istruttoria redatto il 6 dicembre 2001, agli atti della Struttura Politiche di sviluppo della qualità e dei prodotti tipici, che riporta gli accertamenti compiuti dal funzionario incaricato e vagliati dal dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche di Filiera, finalizzati a verificare la completezza della documentazione presentata e che i suddetti accertamenti istruttori si sono conclusi con una valutazione positiva;

Vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse,

1) di esprimere parere favorevole alla domanda di riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta «Torrone di Cremona» e al disciplinare di produzione composto da n. 3 pagine, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Disciplinare di produzione del «Torrone di Cremona»

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1 – Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Torrone di Cremona» è riservata al prodotto dolciario che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. All'indicazione «Torrone di Cremona» sono riconducibili le varianti: tenero e ricoperto con cioccolato fondente.

Art. 2 – Zona di produzione

Il «Torrone di Cremona» viene ottenuto nella zona tradizionale di produzione geograficamente individuata nell'intero territorio della provincia di Cremona.

Art. 3 – Materie prime

Il «Torrone di Cremona» è costituito da un impasto di miele, zucchero e/o sciroppo di zucchero invertito, mandorle e/o nocchie e albume d'uovo.

In relazione alle varianti di cui all'art. 1 le dosi degli ingredienti sono:

(Kg. /100 kg di impasto finale)

- Zucchero: 25 max
- Miele: 5 min
- Sciroppo di zucchero invertito: 30 max
- Albume d'uovo (sostanza secca): 2 max
- Mandorle e/o nocchie: 36 min
- Aromi: quanto necessario

Nella variante «Torrone di Cremona» tenero si può raggiungere un massimo del 35% di zucchero; possono inoltre essere presenti sciroppo di glucosio (max 3%) ed amido (max 10%). Il «Torrone di Cremona» può essere inoltre ricoperto di cioccolato fondente. Nel prodotto finito possono essere usate ostie di rivestimento.

Art. 4 – Metodo di produzione

Il torrone viene ottenuto facendo cuocere ed amalgamare gli ingredienti in cuocitori a riscaldamento indiretto o tipo bagnomaria.

Le fasi di lavorazione sono le seguenti:

Miscelazione degli ingredienti prima della cottura

Vengono miscelati gli ingredienti zuccherini: zucchero, miele, sciroppi di zucchero invertito e di glucosio. L'ordine di inserimento degli stessi nell'impasto, come il momento di aggiunta dell'albume e del montaggio (v. oltre) è indifferente per il raggiungimento delle caratteristiche del prodotto previste dal presente disciplinare.

Cottura

La cottura avviene a temperature diverse a seconda della tecnologia impiegata:

- da 70° a 100° circa nel caso di cuocitori a bagnomaria;
- da 100° a 150° circa nel caso di cuocitori a riscaldamento indiretto.

Si deve comunque evitare la caramellizzazione evidente dello zucchero; la cottura prosegue fino a raggiungere l'umidità desiderata dell'impasto (definita dall'art. 5); ne consegue che i tempi sono in funzione dei parametri di temperatura precedentemente indicati.

Aggiunta dell'albume e montaggio

L'aggiunta dell'albume e il montaggio (aerazione) della pasta possono avvenire sia durante che dopo la cottura. In ogni caso il peso specifico prestabilito della pasta cotta (v. art. 5) rappresenta il punto finale del montaggio.

Miscelazione degli ingredienti dopo la cottura

Dopo la cottura e il montaggio avviene l'aggiunta della frutta secca e degli eventuali aromi ed amidi. I procedimenti di tostatura o essiccazione della frutta avvengono separatamente e precedentemente alla sua introduzione nell'impasto.

Formatura, taglio e confezionamento

In questa fase si stabilisce la forma del torrone a mezzo stampi o in continuo. Possono essere aggiunte eventualmente le ostie di copertura prima del taglio. I singoli pezzi vengono quindi incartati.

Art. 5 – Caratteristiche

Il «Torrone di Cremona» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

- *organolettiche:*

- sapore dolce, con note aromatiche di miele e di frutta secca (mandorle e/o nocciole). Gli aromi, se presenti, devono essere impiegati in quantità tale da non prevalere sul sapore tipico;

- *chimico-fisiche:*

- umidità pasta bianca (%): 9,5 max;
- peso specifico pasta bianca kg/l: 1,5 max;

- *colore:*

- bianco tendente al paglierino;

- *consistenza:*

- deve presentare elevata durezza unita a friabilità: deve infrangersi, alla caduta su di un corpo duro, in tanti pezzetti o schegge come fosse di cristallo e deve sciogliersi in bocca senza lasciarvi grumi. La variante «Torrone di Cremona» tenero deve invece presentare un'elevata morbidezza ed altrettanto deve sciogliersi in bocca senza lasciarvi grumi.

Art. 6 – Origine del prodotto e legame con l'ambiente

Il torrone è un prodotto che, nella città, ha avuto il suo sviluppo e si è determinata la codifica della ricetta. Il fatto che Cremona fosse il grande centro di produzione del torrone è ampiamente documentato fin dal XV e XVI secolo. Si suppone che la sua stessa forma e, perfino il nome siano legati strettamente al campanile della Cattedrale, cioè il Torrazzo, uno dei principali monumenti cittadini.

Art. 7 – Presentazione e designazione

Il prodotto si presenta preferibilmente nelle caratteristiche stecche e tavolette a sezione rettangolare o in altre forme (es. a torta) aventi pezzature comunque superiori a 8 grammi. Alla vendita il prodotto deve essere sempre confezionato. Le confezioni dovranno portare, ben visibile, il marchio comunitario previsto dal Regolamento (CEE) 1726/98 Indicazione Geografica protetta e la dicitura, intraducibile, «Torrone di Cremona».

Art. 8 – Controlli

I controlli di cui all'articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 saranno effettuati da un'autorità pubblica designata a da un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.

[BUR2002017]

[4.6.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 – N. 7/7494

Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse dal comune di Fino Mornasco sulla misurazione della distanza dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine» ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1° dicembre 2000 n. 2400

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di confermare i criteri per la misurazione delle distanze dei comuni dal confine nazionale e i confini amministrativi dei comuni come individuati dalla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 su supporto cartaceo come definiti con la deliberazione 1 dicembre 2000 n. 2400;

2. di accogliere, per quanto esposto in premessa, le osservazioni presentate dal comune di Fino Mornasco (CO) con conseguente modifica della distanza calcolata in chilometri 9,989 e della fascia di sconto da «B» ad «A» approvata con la citata deliberazione n. 2400 dell'1 dicembre 2000;

3. di prendere atto che l'approvazione delle nuove distanze e fasce di sconto da luogo ad una modifica parziale della deliberazione di giunta n. 2400 dell'1 dicembre 2000 nella parte in cui approva l'elenco dei comuni e le distanze degli stessi ai fini dell'ammissione al beneficio della «carta sconto benzina»;

4. di stabilire che le osservazioni presentate dal comune di Fino Mornasco ed accolte in senso positivo, che danno luogo al cambio di fascia (da B ad A) avranno decorrenza entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento di rettifica;

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2002018]

[3.2.0]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 – N. 7/7533

Protocollo di Intesa fra Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Prefettura di Milano, ASL della Città di Milano, ASL di Milano 2, ASL di Milano 3 per l'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze – D.P.R. 309/90

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

Per quanto in parte motiva:

1. di autorizzare, sul territorio dell'ASL della Città di Milano, ASL di Milano 2 e ASL di Milano 3 l'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenza – d.P.R. 309/90, per strutturare una costante collaborazione tra i servizi territoriali e la Prefettura, sia in un ottica di aggancio che trattamentale, attraverso l'individuazione di un luogo idoneo ad una presa in carico precoce, per la caratterizzazione di un modello, anche organizzativo, di intervento, o valutabile e replicabile su scala più ampia;

2. di approvare, lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Prefettura di Milano e ASL della Città di Milano, ASL di Milano 2, ASL di Milano 3 per l'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze – d.P.R. 309/90, come da allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di demandare all'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale la sottoscrizione del suddetto protocollo e alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'attuazione e verifica nei termini e modalità in esso stabiliti;

4. di prevedere per le ASL partecipanti alla presente sperimentazione un cofinanziamento complessivo di L. 640.000.000 a seguito di presentazione di un dettagliato piano esecutivo secondo quanto previsto nel già citato protocollo di intesa, come da allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di stabilire, altresì, che ogni singola ASL, provveda alla copertura dei costi per gli interventi socio-sanitari ed educativi, così come contenuto nel già citato protocollo di intesa, vincolando il piano territoriale, in materia di dipendenza, ex art. 1 legge 45/99, agli obiettivi e agli interventi previsti;

6. di procedere, con successivo decreto del direttore generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale all'impegno e alla liquidazione della quota complessiva di L. 640.000.000, a valere sull'U.P.B. 3.6.8.1.2.286 capitolo 2.2.4.1.43242 «impiego del fondo di intervento lotta alla droga», che presenta la necessaria disponibilità;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO DI INTESA

tra Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale Prefettura di Milano e ASL della Città di Milano – ASL di Milano 2 – ASL di Milano 3 per l'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze – d.P.R. 309/90

Premesso che:

- il Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale 2001/2003 indica, tra altri, quale obiettivo gestionale in materia di dipendenza l'individuazione di modalità formalizzate di collaborazione atte a rendere sempre più adeguato il sistema di intervento nel suo complesso;

- nella ridefinizione del sistema di assistenza alle persone con problemi di uso, abuso e dipendenza da sostanze, si richiama fortemente in causa la realizzazione di partnership tra i diversi livelli istituzionali e non, per uno sviluppo delle politiche e la realizzazione di programmi sempre più aderenti alle esigenze individuali e collettive della popolazione in gene-

rale, nonché della popolazione che consuma sostanze stupefacenti;

- il modello organizzativo dipartimentale prevede l'afferenza delle varie realtà coinvolte nell'area assistenziale delle dipendenze da sostanze, adottando, altresì, le misure più idonee ad una ottimale integrazione delle attività intra ed extra aziendali, definendo protocolli di collaborazione con le amministrazioni coinvolte;

- nello specifico campo dei «nuovi bisogni e delle nuove tendenze» si è posta particolare attenzione ai giovani consumatori attraverso un approfondimento conoscitivo della diffusione e delle caratteristiche del consumo delle cosiddette «nuove droghe», nonché delle diverse modalità di consumo e attraverso l'organizzazione di percorsi di accompagnamento mirati, rivolti agli operatori dei servizi e degli enti locali in particolare, l'avvio di progetti finalizzati a costruire, nel medio termine, una rete di prevenzione e assistenza, al fine di evitare azioni generiche e scoordinate, legate all'imminente necessità di dare risposte al problema;

- i soggetti assuntori risultano prevalentemente giovani consumatori, occasionali, normoinseriti, quasi sempre sconosciuti ai Sert medesimi e comunque estranei ai «circuiti» tradizionalmente percorsi dai consumatori abituali, di cui, peraltro, rifiutano ogni, se pur generico, riferimento;

- gli interventi avviati comprendono, prevalentemente, l'avvio di contatti con i giovani consumatori nei luoghi classici di consumo e di aggregazione giovanile, la ricerca di possibilità di incontro tra i giovani e le istituzioni in luoghi diversi dai Sert, la sperimentazione di tecniche diversificate, in grado cioè di porre attenzione, in modo particolare alle variabili personali, espressione di un disagio molto più complesso;

- a livello locale sono già state attivate sinergie e collaborazioni significative formalizzate tra ASL e Prefettura, tramite attività progettuali mirate alla realizzazione di una rete operativa centrata efficacemente sui bisogni dell'utenza giovanile;

- Si ravvisa la necessità di formalizzare, con specifico accordo, la volontà di proseguire nello sviluppo di un lavoro di rete con tutti i servizi pubblici e privati del territorio regionale per lavorare in un'ottica di «aggancio precoce», riconoscendo la necessità e l'importanza, al fine di consolidare i risultati già ottenuti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La Regione Lombardia – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, la Prefettura di Milano, l'ASL della Città di Milano – l'ASL di Milano 2 – l'ASL di Milano 3 nel rispetto della propria natura, funzioni, ruoli e competenze istituzionali condividono gli obiettivi afferenti alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento precoce dei soggetti più giovani, compresi anche i consumatori saltuari di sostanze stupefacenti, collaborando per la realizzazione della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze – d.P.R. 309/90.

Art. 2

Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze – d.P.R. 309/90 è individuato quale luogo di cui avvalersi ai fini dell'acquisizione delle informazioni utili a valutare l'opportunità del trattamento, nonché per lo svolgimento del medesimo, il Centro Polivalente. Scopo del Centro Polivalente è quello di facilitare il contatto con i giovani assuntori, per favorire una presa in carico precoce, laddove necessario, nonché osservare e individuare comunicazioni di disagio e le azioni che evidenziano la presenza di difficoltà al fine, di anticipare gli eventi più gravi.

Art. 3

La sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze – d.P.R. 309/90, risponde agli obiettivi generali di sanità pubblica e di prevenzione dei disagi e delle deprivazioni relative ai processi di sviluppo adolescenziale/giovanile, attraverso modi e forme che intendono rafforzare le capacità dei giovani a confrontarsi con situazioni e vissuti problematici ed incrementare risorse operative e sociali, più in generale. In particolare la sperimentazione

coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze – d.P.R. 309/90, nel Centro Polivalente, risponde ai seguenti obiettivi specifici:

- aumentare le informazioni dei rischi legati all'uso delle sostanze stupefacenti,
- aumentare tra i giovani consumatori la percezione del rischio connesso all'uso delle stesse,
- favorire il contatto con i servizi territoriali,
- individuare luoghi di ascolto,
- consentire alla Prefettura di convocare i giovani segnalati direttamente presso i Centri Polivalenti per lo svolgimento decentrato del colloquio previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 4

La sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze – d.P.R. 309/90, nel Centro Polivalente è principalmente diretta alla popolazione giovanile, compresa nella fascia di età fino ai 26 anni, segnalati ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. 309/90, non in trattamento presso i Sert e residente nel territorio di competenza di ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali firmatarie del presente protocollo. Costituiscono invece un gruppo di controllo i soggetti di età inferiore ai 26 anni risultanti già in trattamento presso i Sert.

Art. 5

La Regione Lombardia per il tramite della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, promuove la sperimentazione di forme di connessione tra sistema sanzionatorio e sistema di intervento, al fine di restituire all'intervento sulle dipendenze da sostanze illecite e lecite la complessità che lo caratterizza. Il momento dell'incontro della persona con il sistema sanzionatorio, se opportunamente gestito, può superare la logica puramente punitiva, come già ampiamente dimostrato con altri interventi in contesti similari, svolti in Italia e anche sul territorio regionale medesimo.

La promozione della sperimentazione coordinata nell'area Milano e hinterland per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli articoli 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze – d.P.R. 309/90 alla Prefettura di Milano, è parte della rilettura dell'intero sistema regionale dei servizi al fine di una organica partecipazione dell'insieme degli enti e delle istituzioni agli obiettivi propri di prevenzione, trattamento e reintegrazione.

È istituito un apposito gruppo operativo, limitatamente all'area territoriale milanese a cui partecipano:

- 1) referenti segnalati dai diversi ambiti territoriali, avente particolare esperienza nell'ambito degli interventi preventivi e riabilitativi nel campo delle cosiddette nuove droghe e nuove modalità di consumo,
- 2) responsabili dei Servizi Dipendenze coinvolti,
- 3) personale della Prefettura e della Regione.

Ad esso sono affidati compiti di monitoraggio ed implementazione della sperimentazione, secondo una specifica articolazione temporale e una analisi condivisa, nei termini e nei modi concordati con il funzionario referente della Direzione Regionale competente.

Art. 6

Sono attribuite alla Prefettura le seguenti competenze:

- individuazione dei soggetti fruitori dell'invio al colloquio presso i Centri Polivalenti, sulla base delle seguenti caratteristiche: età fino ai 26 anni, sostanza consumata prioritariamente identificata tra i cannabinoidi, le droghe psicostimolanti tra cui la cocaina, ma anche con utilizzo di eroina, non già in trattamento presso Sert;
- predisposizione dell'invito al colloquio della persona segnalata ai sensi degli artt. 75 e 121 da effettuarsi presso il Centro Polivalente del territorio dove ha residenza il soggetto segnalato;
- acquisizione del verbale di colloquio in Prefettura;
- adozione del provvedimento da parte della Prefettura a seguito dell'esito del colloquio effettuato presso la sede del Centro Polivalente;
- verifica e controllo dell'andamento del programma secondo modalità e termini concordati con l'equipe multidisciplinare.

plinare del Centro Polivalente medesimo e nello spirito della normativa in vigore;

- partecipazione alla verifica e valutazione della sperimentazione avviata con il Gruppo operativo, secondo i parametri fissati, tramite incontri periodici;
- raccolta dati segnalati con il supporto degli operatori del centro polivalente stesso, per quanto di loro competenza e messa a confronto per un elaborazione condivisa.

Restano ferme le competenze della Prefettura in relazione ai soggetti aventi caratteristiche diverse da quelle individuate dal presente atto.

Art. 7

All'Azienda Sanitaria Locale, per il tramite del previsto Centro Polivalente sono attribuite le seguenti competenze:

Giovani segnalati (fasce di età fino ai 26 anni) ex art. 75 non conosciuti dai Sert

FASE 1) Accoglienza:

- Colloquio di accoglienza
- Invio dell'esito del colloquio alla Prefettura

Per quanto concerne i giovani segnalati in età minorile, secondo quanto previsto dalla normativa, è reso obbligatorio la convocazione contestuale dei genitori.

FASE 2) Presa in carico da parte del centro polivalente:

- Altri colloqui di approfondimento
- Discussione caso in equipe
- Avvio proposta di percorso terapeutico
- Comunicazione da parte dei Sert alla Prefettura sull'esito
- Verifica *in itinere*
- Archiviazione dei dati relativi agli utenti
- Registrazione dell'attività di servizio

Giovani segnalati ex art. 121 (fasce di età fino ai 26 anni)

- Colloquio di accoglienza

Per quanto concerne i giovani segnalati in età minorile, secondo quanto previsto dalla normativa, è reso obbligatorio la convocazione contestuale dei genitori.

Contatti periodici con gli Operatori della Prefettura

Riunioni periodiche con il Gruppo Regionale Prefettura limitatamente all'area milanese

Stesura Reporting periodico

Incontri di formazione e supervisione

Art. 8

Per la realizzazione della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze - d.P.R. 309/90, si ritiene necessaria la costituzione di un'équipe multidisciplinare operativa, composta da operatori del Sert, del privato sociale e della Prefettura che concordi le fasi e le forme dell'intervento. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa, che prevede, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai citati articoli, che la gestione e la relazione del cosiddetto colloquio di accoglienza venga effettuata dall'Assistente Sociale Coordinatore, ogni ASL può definire l'assetto organizzativo complessivo del Centro Polivalente.

Art. 9

Per l'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze - d.P.R. 309/90, la Regione Lombardia nella Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, stanza complessive L. 640.000.000, ripartite per ciascuna delle Aziende ASL coinvolte nella sperimentazione, tenuto conto in particolare, dell'andamento delle segnalazione medesime, come segue:

Per spese relative al personale

- ASL Città di Milano L. 205.000.000 - pari a € 105.873,66 per il biennio
- ASL di Milano 2 L. 102.500.000 pari a € 52.936,83 per il biennio
- ASL di Milano 3 L. 102.500.000 pari a € 52.936,83 per il biennio

Per spese relative al percorso di accompagnamento

- L. 200.000.000 pari a € 103.291,38 per il biennio

Per spese di gestione

- L. 30.000.000 pari a € 15.493,71 per il biennio

L'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito delle competenze

ad essa attribuite per la gestione del fondo regionale lotta alla droga, contribuisce per una quota massima di L. 80.000.000, su base annua, per la gestione del progetto relativamente alla fase 2) e alla gestione degli interventi in essa previsti, di cui al presente protocollo.

Art. 10

Prima dell'avvio della sperimentazione coordinata per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenze - d.P.R. 309/90, di cui al presente protocollo, gli operatori delle singole équipes integrate e gli operatori della Prefettura parteciperanno ad un percorso di accompagnamento mirato.

Nel corso della sperimentazione coordinata verrà altresì previsto un intervento di supervisione con uno o più esperti, relativamente al modello organizzativo.

Le Aziende ASL, nell'ambito dei rispettivi percorsi progettuali, si impegnano a fornire agli operatori delle rispettive équipes un adeguato intervento di supporto per la progettazione dei singoli casi.

Art. 11

Il periodo della sperimentazione è stabilito fino al 31 dicembre 2003.

Art. 12

Il gruppo operativo previsto si impegna a redigere rapporti periodici sull'andamento della sperimentazione. Nell'ambito della valutazione, sono previste altresì attività di ricerca mirata, volte a riflettere gli aspetti di cambiamento del fenomeno. Le parti si impegnano per gli aspetti di loro competenza a collaborare per conoscere la distribuzione e le caratteristiche dei soggetti sottoposti a provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 75 e 121 del t.u. delle leggi in materia di Tossicodipendenza - d.P.R. 309/90, attraverso strumenti di rilevazione e una lettura delle diverse forme di manifestazioni del fenomeno, con particolare attenzione all'ambito giovanile.

Art. 13

Per la validazione e la valutazione della sperimentazione coordinata regionale il Gruppo Operativo appositamente istituito viene integrato con i Responsabili dei Servizi Dipendenze delle ASL coinvolte. Le modalità di funzionamento saranno definite a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Art. 14

La Regione - Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, la Prefettura e le Aziende ASL, si impegnano ad assumere conformi provvedimenti deliberativi per l'adozione del presente protocollo di intesa. Ulteriori atti amministrativi (convenzioni, accordi locali ecc.) saranno assunti successivamente dalle parti nel rispetto della propria autonomia e secondo le modalità di ogni singolo ente.

L'assessore alla famiglia e solidarietà sociale:

Gian Carlo Abelli

Il prefetto: *Bruno Ferrante*

Il direttore generale ASL Città di Milano:

G. Antonio Mobilia

Il direttore generale ASL di Milano 2:

Francesco Albanese

Il direttore generale ASL di Milano 3:

Palmiro Boni

_____ • _____

ALLEGATO 2

TABELLA DI RIPARTO

Per spese relative al personale

- ASL Città di Milano L. 205.000.000 pari a € 105.873,66 per il biennio
- ASL di Milano 2 L. 102.500.000 pari a € 52.936,83 per il biennio
- ASL di Milano 3 L. 102.500.000 pari a € 52.936,83 per il biennio

Per spese relative al percorso di accompagnamento

- L. 200.000.000 pari a € 103.291,38 per il biennio

Per spese di gestione

- L. 30.000.000 pari a € 15.493,71 per il biennio

[BUR2002019]

[1.8.0]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7534
Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'orfanotrofo Pio XI con sede a Desio (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di nominare componente del consiglio di amministrazione dell'Orfanotrofo Pio XI di Desio il signor Biassoni Enrico nato a Desio il 3 luglio 1944 e residente a Desio via Pozzo Antico n. 60;

2. di disporre che la durata della presente nomina è stabilita per un periodo di quattro anni, come previsto dall'articolo 13 del vigente statuto dell'ente in oggetto, a decorrere dall'adozione della delibera di insediamento dell'organo di amministrazione dell'istituzione medesima;

3. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente ed all'interessato nonché all'ASL ed al comune sede dell'ente per quanto di rispettiva competenza;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020110]

[3.1.0]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7535
Modifica e integrazione della deliberazione 18 maggio 2001, n. 7/4661 «Definizione del modello di Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 266/1991 «Legge quadro sul volontariato» ed in particolare l'art. 6 relativo all'istituzione dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 24 luglio 1993, n. 22, «Legge regionale sul volontariato» ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, avente ad oggetto «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 46, della citata l.r. n. 1/2000, con d.g.r. n. 7/4142 del 6 aprile 2001 è stata disposta l'istituzione, rispettivamente, presso ogni singola provincia di una sezione provinciale del Registro generale regionale delle Organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale e presso la regione di una sezione regionale del Registro relativa alle organizzazioni a carattere regionale, ovvero nazionale con sedi o strutture operative in due o più province;

Richiamata la d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001 con la quale è stata disposta la definizione del modello di Registro generale regionale del volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 e sono state definite le disposizioni sugli adempimenti istruttori d'iscrizione al Registro generale regionale del volontariato (Allegato A);

Considerato che l'attribuzione alle sezioni regionale e provinciali del suddetto Registro delle organizzazioni di volontariato è stata effettuata sulla base delle informazioni autocertificate dal legale rappresentante delle stesse e contenute nella «scheda tipo» prevista dalla d.g.r. n. 6/48470 del 24 febbraio 2000, in attuazione dell'art. 9, 2° comma della l.r. 22/93, relativa alla rilevazione della attività per l'anno 1999, contenente una specifica sezione recante l'indicazione dell'ambito territoriale di operatività dell'organizzazione alla quale si è fatto di norma riferimento;

Accertato che diverse organizzazioni di volontariato, inizialmente attribuite alla sezione regionale del Registro generale regionale del volontariato, attraverso la consegna della soprarichiamata «scheda tipo» relativa alla rilevazione dell'attività per l'anno 2000, hanno comunicato quale ambito territoriale di operatività dell'organizzazione quello riferito a una sola provincia;

Considerato altresì che diverse strutture organizzative preposte alla tenuta delle sezioni provinciali hanno ricevuto ana-

loghe comunicazioni da organizzazioni di volontariato di competenza provinciale che invece comunicano di aver modificato il proprio assetto organizzativo con l'apertura di sedi operative nel territorio di due o più province e che pertanto si rende necessario integrare la soprarichiamata d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001, prevedendo le procedure di trasferimento delle organizzazioni di volontariato all'interno delle sezioni del suddetto Registro;

Dato atto che le organizzazioni di volontariato in attesa di essere trasferite all'interno delle sezioni del Registro continuano a essere iscritte al Registro generale delle Organizzazioni di volontariato e nei provvedimenti di trasferimento di sezione che verranno adottati dalle strutture organizzative delle amministrazioni preposte alla tenuta dei Registri, dovrà essere fatta salva la loro data di iscrizione iniziale;

Considerato inoltre che, nel rispetto della piena autonomia delle singole province e dei relativi modelli organizzativi, sulla scorta delle prime esperienze maturate sugli aspetti procedurali riferiti all'iscrizione e alla tenuta dei Registri del volontariato e acquisiti i rilievi delle strutture provinciali, è opportuno apportare le necessarie integrazioni alla suddetta d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001 mediante l'aggiunta dei seguenti allegati, parte integranti del presente atto:

– Allegato D) – Disposizioni sulle procedure di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale del volontariato per le organizzazioni iscritte;

– Allegato E) – «Domanda di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato»;

Visto il d.p.g.r. n. 13371 del 24 maggio 2000 di affidamento al sig. Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 23685 dell'8 ottobre 2001, concernente delega di firma alla d.ssa Marina Gerini, Dirigente della Unità Organizzativa Affari Istituzionali e Terzo Settore, di provvedimenti e atti di competenza del Direttore Generale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare la d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001 con la quale è stata disposta la definizione del modello di Registro generale regionale del volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 mediante l'aggiunta degli Allegati D) ed E);

2. di approvare l'Allegato D), parte integrante del presente provvedimento, recante «Disposizioni sulle procedure di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale del volontariato per le organizzazioni di volontariato iscritte»;

3. di approvare l'Allegato E) «Domanda di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale del volontariato», parte integrante del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO D)

Disposizioni sulle procedure di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro generale regionale del volontariato per le organizzazioni iscritte

Trasferimento dalla sezione regionale a una sezione provinciale del Registro

Sono trasferite dalla sezione regionale a una sezione provinciale del Registro le organizzazioni di volontariato che, iscritte alla sezione regionale del Registro, comunicano, o attraverso l'invio entro il 30 maggio di ogni anno, in attuazione dell'art. 9, 2° comma della l.r. 22/93, della «scheda tipo» relativa alla rilevazione dell'attività, o attraverso autocertificazione del legale rappresentante, che l'ambito territoriale di operatività dell'organizzazione è quello riferito a una sola provincia.

Nel caso di organizzazione di volontariato iscritta alla sezione regionale del Registro, con sedi operative in due province, che, con decisione del proprio organo deliberante e di rappresentanza, comunica la cessata attività della struttura a ca-

rattere provinciale, viene a determinarsi il venir meno del possesso del requisito di operatività interprovinciale, che fa pertanto decadere l'organizzazione di volontariato dal diritto di essere iscritta nella sezione regionale del Registro e di conseguenza tale organizzazione dovrà essere iscritta alla sezione provinciale del Registro.

Il provvedimento di trasferimento dalla sezione regionale alla sezione provinciale del Registro è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è notificato al legale rappresentante dell'organizzazione, alla provincia competente e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione provinciale, con provvedimento adottato dall'organo provinciale competente, alla stregua della vigente normativa in materia di enti locali, prenderà atto dell'avvenuto trasferimento di sezione e provvederà a iscrivere l'organizzazione nella sezione provinciale di propria competenza, facendo salva la data di iscrizione iniziale al Registro generale regionale del volontariato.

Il provvedimento di trasferimento adottato dall'organo provinciale è notificato al legale rappresentante dell'organizzazione, alla Regione Lombardia e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione regionale provvederà inoltre a trasferire alla provincia i fascicoli relativi alle organizzazioni di volontariato di competenza provinciale.

Trasferimento dalla sezione regionale a più sezioni provinciali del Registro

Qualora un'organizzazione di volontariato iscritta alla sezione regionale del Registro con sedi operative in due province, con decisione del proprio organo deliberante e di rappresentanza, comunica che anche una delle due strutture operative si è dotata di propria autonomia giuridica, gestionale e patrimoniale, viene a determinarsi il venir meno del possesso del requisito di operatività interprovinciale che fa pertanto decadere l'organizzazione di volontariato dal diritto di rimanere iscritta nella sezione regionale del Registro, in quanto entrambe le strutture operano autonomamente nel territorio provinciale di propria competenza e di conseguenza sono iscrिवibili nelle rispettive sezioni provinciali del Registro.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione regionale provvederà quindi alla cancellazione della suddetta organizzazione dalla sezione regionale e il conseguente trasferimento alla sezione provinciale del Registro, facendo salva la data di iscrizione iniziale al Registro generale regionale del volontariato.

L'organizzazione di volontariato di nuova costituzione potrà fare richiesta di iscrizione alla sezione provinciale e la struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione provinciale del Registro adotterà le procedure e gli adempimenti istruttori previsti dalla d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001.

Il provvedimento di trasferimento dalla sezione regionale alla sezione provinciale del Registro è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è notificato al legale rappresentante dell'organizzazione, alla provincia competente e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione provinciale, con provvedimento adottato dall'organo provinciale competente, alla stregua della vigente normativa in materia di enti locali, prenderà atto dell'avvenuto trasferimento di sezione e provvederà a iscrivere l'organizzazione nella sezione provinciale di propria competenza, facendo salva la data di iscrizione iniziale al Registro generale regionale del volontariato.

Il provvedimento di trasferimento adottato dall'organo provinciale è notificato al legale rappresentante dell'organizzazione, alla Regione Lombardia e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione regionale provvederà inoltre a trasferire alla provincia i fascicoli relativi alle organizzazioni di volontariato di competenza provinciale.

Trasferimento dalla sezione provinciale alla sezione regionale del Registro

Sono trasferite dalla sezione provinciale alla sezione regionale del Registro le organizzazioni di volontariato che, iscritte

alla sezione provinciale del Registro, comunicano, o attraverso l'invio entro il 30 maggio di ogni anno, in attuazione dell'art. 9, 2° comma della l.r. 22/93, della «scheda tipo» relativa alla rilevazione annuale dell'attività, o attraverso autocertificazione del legale rappresentante, di aver modificato il proprio assetto organizzativo con l'apertura di sedi operative nel territorio di due o più province.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione provinciale, con provvedimento adottato dall'organo provinciale competente alla stregua della vigente normativa in materia di enti locali, prenderà atto dell'avvenuto mutamento di assetto organizzativo e provvederà alla cancellazione della suddetta organizzazione dalla sezione provinciale e il conseguente trasferimento nella sezione regionale, facendo salva la data di iscrizione iniziale al Registro generale regionale del volontariato.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale prenderà atto dell'avvenuto trasferimento di sezione e provvederà a iscrivere l'organizzazione nella sezione regionale, facendo salva la data di iscrizione iniziale al Registro generale regionale del volontariato.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione provinciale provvederà inoltre a trasferire alla Regione i fascicoli relativi alle organizzazioni di volontariato di competenza regionale.

Trasferimento di sezione di organizzazione a carattere regionale o nazionale, per intervenuta modifica della forma giuridica-organizzativa

Qualora un'organizzazione di volontariato a carattere regionale o nazionale, non iscritta alla sezione regionale, ma con strutture operative iscritte alle sezioni provinciali del Registro, con decisione del proprio organo deliberante e di rappresentanza comunica di aver modificato, in conseguenza di una modifica statutaria relativa alla forma giuridica dell'organizzazione, l'assetto organizzativo affinché le stesse vengano a configurarsi quali sedi operative per lo svolgimento dell'attività principale dell'organizzazione di volontariato, la stessa potrà richiedere il trasferimento nella sezione regionale del Registro.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale prenderà atto della richiesta di trasferimento di sezione e provvederà a iscrivere l'organizzazione nella sezione regionale, facendo salva la data di iscrizione iniziale di una delle strutture operative iscritte alle sezioni provinciali del Registro generale regionale del volontariato.

Il provvedimento di trasferimento alla sezione regionale è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è notificato al legale rappresentante dell'organizzazione, alle province competenti e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

Le strutture organizzative preposte alla tenuta della sezioni provinciali, con provvedimenti adottati dagli organi provinciali competenti alla stregua della vigente normativa in materia di enti locali, prenderanno atto dell'avvenuto mutamento di assetto organizzativo dell'organizzazione di volontariato e provvederanno alla cancellazione delle strutture operative iscritte alle sezioni provinciali del Registro.

I singoli provvedimenti di trasferimento adottati dagli organi provinciali competenti saranno notificati ai legali rappresentanti delle strutture operative iscritte alle sezioni provinciali, alla Regione Lombardia e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

Trasferimento da un sezione provinciale ad altra del Registro

L'organizzazione di volontariato iscritta in una sezione provinciale del Registro che comunica di aver modificato l'indirizzo della sede legale, trasferendo la stessa ad altro comune ricadente nel territorio di altra provincia, dovrà necessariamente chiedere il trasferimento dalla sezione provinciale di attuale iscrizione ad altra sezione provinciale, allegando decisione del proprio organo deliberante e di rappresentanza attestante l'avvenuta modifica statutaria.

Le strutture organizzative preposte alla tenuta delle sezioni provinciali interessate, con provvedimenti adottati dagli organi provinciali competenti alla stregua della vigente normativa in materia di enti locali, prenderanno atto dell'avvenuta modifica statutaria che attesta la variazione relativa alla sede del-

l'organizzazione, provvedendo al suddetto trasferimento, che sarà notificato al legale rappresentante dell'organizzazione, alla Regione e per conoscenza ai Sindaci dei comuni interessati dal trasferimento.

La struttura organizzativa preposta alla tenuta della sezione provinciale provvederà a trasferire alla provincia di destinazione il fascicolo relativo all'organizzazione di volontariato.

Modalità di trasferimento

Per la presentazione della domanda di trasferimento all'interno delle sezioni del Registro viene utilizzato il modello contenuto nell'allegato E) parte integrante del presente atto.

ALLEGATO E)

Alla Struttura responsabile della tenuta della sezione del Registro ove l'organizzazione è iscritta
Alla Struttura responsabile della tenuta della Sezione di destinazione del Registro

Oggetto: Domanda di trasferimento all'interno delle Sezioni del Registro generale regionale del volontariato (l. 22/93)

Il sottoscritto
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell'organizzazione denominata
con sede legale in
codice fiscale iscritta al Registro generale del volontariato nella sezione:

- regionale
 provinciale di
con provvedimento n. del

In seguito a modifiche intervenute nella struttura operativa territoriale dell'organizzazione

CHIEDE

Il trasferimento di sezione all'interno del Registro generale del volontariato come sottoindicato:

- dalla sezione regionale alla sezione provinciale di
 dalla sezione provinciale di
alla sezione regionale
 dalla sezione provinciale di
alla sezione provinciale di

Allega la sottoelencata documentazione:

- verbale d'assemblea
- autocertificazione degli attuali indirizzi delle sedi operative territoriali dell'organizzazione
-

data

Il Presidente
(firma autografa e timbro)

[BUR20020111]

[5.1.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7569
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999 «Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 23-27 detta le disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello unico per le imprese;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

Visto il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Dato atto che, ai sensi del richiamato d.P.R. 447/1998, i Comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 23 del

d.lgs. n. 112/98, realizzando un'unica struttura dotata di uno Sportello unico per le attività produttive e nominando il Responsabile del procedimento;

Visto l'articolo 5 del d.P.R. 447/98 che disciplina il caso della presentazione allo Sportello unico di un progetto in contrasto con lo strumento urbanistico o che ne richieda una variazione;

Dato atto che con la d.g.r. 5 febbraio 1999, n. 6/41318, avente ad oggetto «Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'individuazione delle strutture comunali di cui all'articolo 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e al d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447», la Regione Lombardia ha fornito, al punto 4 dell'allegato B, una prima interpretazione del disposto dell'articolo 5 del d.P.R. n. 447/98;

Considerato che, a due anni dalla sua approvazione, l'esperienza acquisita ha permesso di verificare i contenuti della d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» che introduce modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad ulteriori norme in materia di Conferenza di Servizi;

Vista la l.r. n. 20 del 3 settembre 1999 che, all'articolo 6, comma 1, prevede l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di specifiche direttive in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti, assicurando, in particolare, il coordinamento tra le procedure di V.I.A. e quelle concernenti lo Sportello unico per le imprese ed, al comma 2, che la V.I.A. sia effettuata tramite Conferenza di Servizi;

Preso atto delle istanze espresse dalle associazioni rappresentative della realtà economica, che spingono a proseguire nell'azione di snellimento e accelerazione delle procedure;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare adeguate modifiche al punto 4 dell'allegato B della d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999;

Dato atto che si sono svolti incontri tra i funzionari regionali della Direzione Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo e della Direzione Territorio e Urbanistica, allo scopo di predisporre il testo delle modificazioni alla citata d.g.r. n. 6/41318, che fa parte integrante del presente atto;

Sentito il parere del Comitato legislativo;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, le modificazioni ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999, così come riportate nell'allegato costituente parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

L'articolo 5 del d.P.R. n. 447/98 disciplina il caso in cui, qualora il progetto presentato alla struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o comunque richieda una loro variazione, il responsabile del procedimento proceda alla convocazione della Conferenza, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. n. 241/90, per provvedere all'approvazione del progetto unitamente a tutte le variazioni che risultino necessarie per assicurare all'intervento la conformità urbanistica.

In merito a tale specifica procedura, si rende necessario modificare integralmente quanto indicato al punto 4.2. dell'Allegato B, della d.g.r. n. 6/41318 sopra citata.

La Conferenza dei Servizi convocata dal comune ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 447/98

Presupposti per la convocazione della Conferenza dei Servizi

Accertamento della regolarità del progetto sotto il profilo ambientale, sanitario e della sicurezza del lavoro

Fuori dei casi previsti dall'art. 4 del d.P.R. 447/98, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza regionale saranno espressi in sede di Conferenza, compresa quella relativa alle variazioni degli strumenti urbanistici, con le modalità indicate nei paragrafi seguenti.

Nel caso in cui siano previste la V.I.A. regionale o la verifica

di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, la relativa procedura sarà espletata nell'ambito del procedimento dello Sportello unico, come disciplinato dall'art. 4 del d.P.R. 447/98.

Nel caso di progetto comportante variante urbanistica, in relazione al quale può essere attivata la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 5 del d.P.R. 447/98, la procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale del progetto deve essere espletata preventivamente alla convocazione della Conferenza. A tal fine, la relativa documentazione deve pervenire in un termine tale da garantire agli uffici regionali competenti (U.O. Sviluppo sostenibile del territorio - Struttura Valutazione di impatto ambientale), rispettivamente, non meno di 60 e 150 giorni per il rilascio del parere.

Successivamente all'acquisizione dello stesso, il Responsabile del procedimento unico convocherà la Conferenza dei Servizi nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 14-ter, comma 2, della l. n. 241/90, come modificato dall'articolo 11 della l. n. 340 del 24 novembre 2000.

Resta inteso che, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 20/99, la Giunta regionale assicurerà, in particolare, il coordinamento tra le procedure di V.I.A. e quelle concernenti lo Sportello unico per le imprese.

Carenza od insufficienza di aree produttive nello strumento urbanistico vigente, anche a seguito della ricognizione delle aree produttive operata ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 447/98

La carenza, nel territorio comunale, di aree destinate all'insediamento, di impianti produttivi, o la loro insufficienza in relazione al progetto presentato, giustifica l'approvazione delle variazioni urbanistiche dirette a consentire, sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio, la realizzazione dell'intervento sull'area indicata nel progetto presentato alla struttura.

Attesa l'indispensabilità di tale requisito, esso deve essere adeguatamente dichiarato e motivato già nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi.

Modalità di convocazione della Regione alla Conferenza dei Servizi

Il presupposto per la partecipazione regionale alla Conferenza dei Servizi ex art. 5 del d.P.R. n. 447 è costituito specificamente dall'attribuzione alla Regione di una potestà all'approvazione delle varianti urbanistiche concorrente con quella comunale.

Per il medesimo motivo, nei casi in cui la variazione urbanistica rientri nella competenza esclusivamente comunale, in quanto compresa nei disposti della l.r. 23/97, non si darà luogo alla convocazione della Regione in Conferenza, fatti salvi, ovviamente, i casi, diversi da quelli indicati all'art. 4 del d.P.R. 447/98, in cui necessiti comunque l'espressione di altro tipo (non urbanistico) di parere, autorizzazione, ecc. di competenza regionale.

Qualora la variante urbanistica non rientri nei casi di cui alla l.r. 23/97, alla Conferenza dei Servizi dovrà essere invitata la Direzione Generale competente in materia di urbanistica nonché le altre Direzioni Generali eventualmente competenti per altre autorizzazioni; ciascuna convocazione dovrà contenere nota delle altre Direzioni invitate.

Alla convocazione dovranno essere allegati tutti i documenti di cui al paragrafo successivo.

Tutta la documentazione dovrà recare l'indicazione, ben visibile sulla busta o involucro, «Convocazione Conferenza dei Servizi, art. 5 d.P.R. 447/98 - Sportello unico per le imprese», al fine di garantire l'espletamento delle necessarie procedure d'urgenza.

Al fine di consentire l'istruttoria da parte dei competenti Uffici, l'atto di convocazione e i relativi allegati dovranno pervenire al protocollo generale della Regione Lombardia, almeno 45 giorni prima della data fissata per la Conferenza dei Servizi e copia del citato atto di convocazione dovrà essere contestualmente trasmesso, a mezzo fax, alla Direzione Territorio ed Urbanistica.

A cura della D.G. Territorio ed Urbanistica viene data comunicazione, per conoscenza, della convocazione della Conferenza di Servizi alle DD.G.G. Presidenza ed Industria.

Per facilitare i comuni e gli operatori, nonché per snellire l'iter della Conferenza dei Servizi sono possibili ed auspicabili incontri preliminari con le competenti Strutture della D.G. Territorio ed Urbanistica, per valutare le variazioni da apportare agli strumenti urbanistici e illustrare la documentazione

(anche aggiuntiva a quella indicata al paragrafo successivo) da allegare alla convocazione della Conferenza dei Servizi per una più completa istruttoria dell'istanza.

Documentazione da allegare all'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi

1. Progetto presentato allo Sportello unico, ed eventuale schema di convenzione attuativa.

2. Documentazione amministrativa e tecnica consistente in:

- scheda di certificazione;

- copia dell'eventuale provvedimento ricognitivo di cui all'art. 2 del d.P.R. 447/98 o, in mancanza di quest'ultimo, relazione del responsabile del procedimento attestante la situazione di carenza o insufficienza delle aree produttive che costituisce il presupposto per l'attivazione della procedura;

- certificazione del responsabile del procedimento attestante il rispetto della normativa sugli standards urbanistici (qualora la variante abbia ad oggetto aree in tutto o in parte destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e ne preveda una differente utilizzazione, essa deve assicurare il contestuale recupero della dotazione di spazi pubblici in tal modo venuti meno);

- scheda delle varianti allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 3, l.r. 41/97;

- pareri, nulla osta e assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche competenti in materia ambientale, sanitaria e sulla sicurezza del lavoro;

- documentazione generale indicata, per le varianti urbanistiche, dalla d.g.r. 6/43617 del 14 giugno 1999, come modificata e integrata con d.g.r. 6/45075 del 13 settembre 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 settembre 1999, 2° supplemento straordinario al n. 39;

- relazione geologica, di cui alla l.r. 24 novembre 1997, n. 41, nei casi e nelle forme previsti dalle deliberazioni attuative della legge stessa (d.g.r. 6/37918, 6/37919, 6/37929 del 6 agosto 1998, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 settembre 1998, 1° supplemento straordinario al n. 36).

3. La documentazione relativa ad altre autorizzazioni di competenza regionale, così come indicate dalla d.g.r. 6/42954 del 14 maggio 1999, allegato.

Come anticipato al paragrafo precedente, nell'ambito degli incontri preliminari con la Direzione Generale competente, potrà essere definita l'ulteriore documentazione di volta in volta necessaria, tenuto conto della complessità del progetto e dell'entità delle variazioni da apportare agli strumenti urbanistici (come, ad esempio, quella contenuta nella d.g.r. 6/30267 del 25 luglio 1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 25 agosto 1997 - suppl. ord.).

Partecipazione della Regione alla Conferenza dei Servizi

La Regione parteciperà alla Conferenza mediante il rappresentante della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, nonché occorrendo tramite i rappresentanti designati da altre Direzioni Generali competenti sugli ulteriori provvedimenti di competenza regionale coinvolti nella procedura.

La valutazione favorevole espressa dal o dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza equivale a parere positivo su ogni approvazione, parere, autorizzazione o atto di assenso di competenza regionale.

Per quanto attiene, in particolare, alle variazioni urbanistiche, le relative valutazioni del rappresentante della Regione (D.G. Territorio ed Urbanistica) in sede di Conferenza sono espresse in conformità alle determinazioni assunte in merito dalla Giunta regionale, cui spetta l'approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti, a mezzo di preventiva deliberazione.

Il motivato dissenso espresso dal predetto rappresentante regionale in sede di Conferenza dei Servizi impedisce l'ulteriore iter della variante, con conseguente diniego in ordine al progetto presentato e sulla relativa variante. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 del 26 giugno 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 112/98 nella parte in cui prevede che, «ove la Conferenza di Servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dis-

senso della Regione», in tal modo determinando una «lesione della competenza regionale in materia urbanistica».

A seguito della conclusione della Conferenza, copia del relativo verbale deve essere trasmessa, entro 5 giorni, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica e alle ulteriori Direzioni regionali eventualmente presenti in Conferenza.

In caso di esito positivo della Conferenza dei Servizi, il verbale della stessa costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica, per la quale il comune procedente provvederà, successivamente, alla relativa pubblicazione, ai fini della raccolta delle eventuali osservazioni ed opposizioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

La deliberazione del consiglio comunale prevista dall'art. 5 del d.P.R. 447/98, esaminate le osservazioni formulate, costituisce approvazione definitiva della variante.

Il comune provvederà ai successivi adempimenti relativi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché alla trasmissione di copia degli atti alla D.G. Territorio ed Urbanistica per la conservazione negli archivi regionali.

[BUR20020112]

[5.3.2]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7576

Determinazione delle linee guida e dei criteri per l'ammissibilità dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate ai sensi dell'art. 39 l.r. 8 agosto 1998, n. 14 non ricomprese nei piani cave provinciali

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di determinare le linee guida e i criteri per l'ammissibilità dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate, ai sensi dell'art. 39 della l.r. n. 14/98, non ricomprese nei piani cave provinciali, riportati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

Determinazione delle linee guida e dei criteri per l'ammissibilità dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate ai sensi dell'art. 39 l.r. 8 agosto 1998 n. 14 non ricomprese nei piani cave provinciali

1. Premessa

L'art. 39 della l.r. 14/98 trae origine dall'art. 46 della ex l.r. 18/82, come naturale prosecuzione dell'esperienza positiva derivante da quasi un ventennio di applicazione della norma.

Infatti tale norma consente di conseguire il recupero ambientale di aree degradate dall'attività di coltivazione di cava, attraverso l'autorizzazione all'attività estrattiva, limitata nel tempo di pochi anni, rilasciata ad un soggetto privato che si impegna a sostenere gli oneri economici del riassetto ambientale, in cambio di un adeguato ritorno economico derivante dalla possibilità di destinare un certo quantitativo di materiale di cava alla commercializzazione ed al riutilizzo.

Tale norma consente, quindi, di non gravare con i costi del recupero sulla spesa pubblica.

Per tale motivo, il riassetto delle cave cessate rappresenta un traguardo importante nella riqualificazione del territorio sia dal punto di vista della sistemazione morfologica di un'area compromessa, sia dal punto di vista dell'importanza che tale azione riveste nell'ottica di un'eventuale fruibilità dell'area per attività al servizio della popolazione locale.

Le linee guida e i criteri per la valutazione dei progetti relativi al recupero dei siti degradati da cave dismesse e abbandonate si propongono l'obiettivo di fornire dei parametri di giudizio in merito all'applicabilità della norma di legge, sulla base delle caratteristiche dei siti degradati, della loro localizzazione sul territorio e della loro destinazione finale.

2. Applicabilità della norma

In considerazione del fatto che la prima legge regionale in materia di cave, che assoggetta l'autorizzazione alla coltivazione all'obbligo del recupero ambientale, è la ex l.r. 92/75 e pertanto, a partire da tale data, tutte le cave autorizzate hanno l'obbligo del ripristino ambientale, si ritiene che l'art. 39 della l.r. 14/98 sia applicabile alle seguenti tipologie:

A) Cave cessate prima dell'entrata in vigore della ex l.r. 92/75.

B) Cave cessate in tempi successivi alla ex l.r. 92/75 che non abbiano completato il progetto di coltivazione con conseguente impossibilità ad effettuare il recupero previsto dal progetto a suo tempo autorizzato.

C) Cave cessate e non ancora recuperate, o recuperate solo parzialmente, laddove il Comune od i Comuni interessati intendano modificare la destinazione d'uso finale in conformità con il piano regolatore adottato.

D) Cave abusive per le quali non sia stato a suo tempo possibile la messa in pristino.

3. Tipologie di cave cessate

a) Cave di monte

Trattasi di cave di materiale roccioso abitualmente situate sul culmine o sul versante di rilievi montuosi o collinari.

La destinazione finale generalmente non si discosta dal recupero di tipo naturalistico trattandosi di cave abitualmente localizzate in una posizione lontana dai centri abitati, in ambienti naturali.

Nei casi di degrado, possono presentarsi in condizioni di scarso equilibrio statico, talvolta a rischio di eventi franosi, avere grande impatto visivo anche a grande distanza, costituire eventuale ricettacolo di rifiuti.

Le soluzioni di recupero proposte devono pertanto evidenziare gli effetti migliorativi derivanti dall'esecuzione del recupero in termini di messa in sicurezza del sito, di minimizzazione degli impatti visivi, di miglioramento della copertura vegetativa, attraverso l'effettuazione di un raccordo morfologico con il versante naturale, in modo da assimilare nel miglior modo possibile la pendenza complessiva dell'area recuperata con la pendenza del versante naturale.

Al fine del recupero statico del fronte può essere consentita la ripresa degli scavi dalla sommità del fronte allo scopo di ottenere una pendenza complessiva inferiore a quella esistente. In tal caso dovrà essere effettuata una relazione geologico-tecnica di dettaglio che analizzi la situazione statica prima e dopo il recupero.

Gli interventi di consolidamento statico del pendio dovranno privilegiare l'utilizzo delle tecnologie di ingegneria naturalistica.

Qualora il versante sia già in condizioni di sicurezza, l'intervento di recupero non è ammissibile nel caso in cui la vegetazione di tipo arboreo abbia già spontaneamente coperto almeno il 70% della superficie a suo tempo occupata dalla cava, misurata sul piazzale e sul fronte.

b) Cave di pianura

Si tratta solitamente di cave in terreni sciolti, tipo sabbia, ghiaia, argilla.

Possono presentarsi:

- 1) in asciutto
- 2) in falda

b.1 - In linea di principio se una cava cessata si presenta in asciutto non potrà essere recuperata con interventi in falda.

Può presentarsi, dal punto di vista morfologico:

- a terrazzo
- a fossa

Le cave a terrazzo sono generalmente le più semplici da recuperare. Spesso tendono a riacquistare naturalmente l'equipaggiamento vegetale, se esistente in origine.

Il progetto di recupero ambientale è valutato positivamente nei seguenti casi:

- ricostruzione dell'andamento morfologico del terrazzo secondo l'andamento della forma naturale originaria, deducibile dalla morfologia dei terrazzi circostanti;

- la superficie di terreno circostante la cava, interessata dai nuovi scavi dovrà essere limitata alla superficie strettamente necessaria alla realizzazione del recupero e non potrà superare il 50% della superficie originariamente occupata dalla cava cessata; fanno eccezione progetti di recupero ambientale su aree la cui destinazione, in conformità ai piani regolatori adottati, per essere realizzata necessita di una maggiore superficie.

Nei casi di cave a fossa, il progetto di recupero ambientale è valutato in linea di massima positivamente, qualora la pen-

denza finale consenta un raccordo morfologico con le aree circostanti. La superficie del terreno interessato dai nuovi scavi dovrà essere limitata alla superficie strettamente necessaria alla realizzazione del recupero e non potrà superare di norma il doppio della superficie originariamente occupata dalla cava cessata.

L'approfondimento è consentito solo nel caso in cui la destinazione finale, da piano regolatore, può essere realizzata solo tramite l'approfondimento stesso.

b.2 - Cave in falda

Il progetto di recupero è strettamente legato alla destinazione finale dell'area al termine del recupero.

Possono presentarsi le seguenti tipologie di utilizzo finale:

Utilizzo naturalistico

Gli interventi saranno dettati dalla finalità di creare un habitat adatto alle specie vegetali e animali da insediare.

Pertanto l'ampliamento non potrà superare il 30% della superficie lacustre originaria, mentre l'approfondimento non potrà, di norma superare i m. 12, salvo dimostrazione che per la funzione naturalistica specifica sia necessario un ulteriore approfondimento.

Utilizzo produttivo

Gli interventi saranno dettati dalla creazione della morfologia e delle condizioni chimico-fisiche dell'acqua funzionali all'uso produttivo previsto.

L'ampliamento del bacino idrico, strettamente dipendente dall'utilizzo, non potrà comunque superare il doppio della sua estensione originaria.

L'approfondimento sarà invece direttamente dipendente dall'utilizzo produttivo previsto, compatibilmente con la sostenibilità dell'intervento nel contesto ambientale circostante.

4. Considerazioni conclusive

Non sarà infine rilasciata autorizzazione ai richiedenti privi di parere favorevole del comune espresso con delibera della Giunta comunale.

Si ritiene infatti preferibile, per meri motivi di opportunità, evitare l'applicazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 4 e dall'art. 15 della l.r. 14/98, dal momento che il recupero ambientale di una cava cessata ha espressamente finalità di apportare un beneficio diretto al territorio del comune interessato.

Qualora il comune stesso non intenda avvalersi di tale beneficio, considerato che l'interesse collettivo è principalmente limitato alla popolazione locale, non si ritiene utile l'applicazione della norma in questione.

[BUR20020113]

[1.1.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7577

Intesa Stato-Regione per autorizzazione al ripristino dell'area interessata dalla presenza di un pozzo per ricerca di idrocarburi denominato «Inverno 1 DIR» in Comune di Inverno e Monteleone (PV), nell'ambito del permesso di ricerca «Gerenzago» attribuito alla Società ENI s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Capo V del Titolo II del citato d.lgs. 31 marzo 1999, n. 112, che individua le funzioni amministrative ed i compiti conservati allo Stato e quelli conferiti alle Regioni ed enti locali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera l), dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal comma 1, lett. b), dell'art. 3 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, siano svolte dallo Stato d'intesa con la Regione interessata, secondo specifiche modalità procedurali da emanare;

Considerato che in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con accordo in data 24 aprile 2001 tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono state definite le modalità procedurali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, per il perfezionamento dell'intesa prevista dal comma 2, lettera l), dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista la nota n. 5024 del 10 agosto 2001 del Ministero delle attività produttive, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia per l'Italia settentrionale e relativo *off shore* (UNMIG - ufficio C5), con la quale si richiede di esprimere l'atto di intesa ai sensi dell'accordo procedimentale in data 24 aprile 2001, artt. 3 e 6, al fine di autorizzare il ripristino dell'area del pozzo per ricerca di idrocarburi denominato «Inverno 1 DIR», in territorio del comune di Inverno e Monteleone, provincia di Pavia, all'interno del permesso di ricerca «Gerenzago», da parte dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Divisione AGIP, Distretto di Ravenna;

Visto il decreto del Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 7 ottobre 1997 n. 149, con il quale è stato attribuito all'Ente Nazionale Idrocarburi s.p.a. il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Gerenzago», per la durata di anni sei, interessante i territori delle province di Pavia e Lodi, per una superficie complessiva di 106,69 chilometri quadrati;

Vista l'autorizzazione n. 7624/00 all'esecuzione del pozzo «Inverno 1 Dir» in territorio del comune di Inverno e Monteleone, provincia di Pavia, rilasciata in data 23 gennaio 2000 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia per l'Italia settentrionale e relativo *off shore*;

- Vista l'autorizzazione n. 2949 alla chiusura mineraria del sopraccitato pozzo, rilasciata in data 31 maggio 2001 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia per l'Italia settentrionale e relativo *off shore*, ai sensi dell'art. 64 del d.m. 6 agosto 1991;

Visto il progetto di ripristino ambientale della postazione sonda «Inverno 1», trasmesso dal citato ufficio ministeriale;

Preso atto che il ripristino ambientale interessante l'area di perforazione sarà eseguito in due fasi:

- messa in sicurezza preliminare e temporanea del cantiere, bonifica dell'area;

- ripristino ambientale dell'area interessata dall'attività mineraria onde riportarla alle condizioni originali preesistenti;

Considerato che i tempi previsti, ai quali vanno aggiunti i tempi tecnici per eventuali autorizzazioni e per la relativa aggiudicazione dei lavori, sono, come da progetto, i seguenti:

- messa in sicurezza (dopo smontaggio e trasferimento impianto): n. 5 giorni;

- ripristino totale (pozzo sterile): n. 40 giorni;

Preso atto che l'assenso della Regione in merito all'autorizzazione al ripristino ambientale di che trattasi da rilasciare da parte dello Stato è specificatamente previsto al comma 2, lettera c), dell'art. 3 dell'accordo procedimentale Stato-Regioni in data 24 aprile 2001;

Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000, avente ad oggetto «Nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi»;

Vista la d.g.r. n. 2764 del 22 dicembre 2000, avente ad oggetto «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di assentire a che il Ministero delle attività produttive, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia dell'Italia settentrionale e relativo *off shore* (UNMIG - ufficio C5) autorizzi

l'Ente Nazionale Idrocarburi s.p.a. Divisione AGIP, Distretto di Ravenna, al ripristino dell'area interessata dalla presenza del pozzo di ricerca di idrocarburi denominato «Inverno 1 Dir», in territorio del comune di Inverno e Monteleone, provincia di Pavia, nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Gerenzago», secondo il progetto di ripristino presentato al Ministero richiedente l'intesa;

2. di dare atto che prima dell'inizio dell'attività di ripristino il proponente dovrà trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, e alle autorità locali competenti per la salute e la sicurezza dei cittadini, una specifica documentazione relativa alle tecniche di prevenzione degli incidenti e di tutela dell'inquinamento dell'aria e del suolo;

3. di dare atto che il proponente dovrà dare comunicazione alla Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, ed al comune di Inverno e Monteleone della data di avvenuto completamento dei lavori di ripristino ambientale di che trattasi;

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle attività produttive, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, nonché ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia per l'Italia settentrionale e relativo *off shore* del medesimo Ministero.

Il segretario: Sala

[BUR20020114]

[2.2.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7585

Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di programma, finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione, da parte del Sindaco, della procedura di Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Vista la nota n. 37103 del 26 luglio 2001, con la quale il sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, l'Accordo di programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale, in quanto comportante variante allo strumento urbanistico vigente;

Verificato che gli interventi previsti nel Programma Integrato si articolano in tre ambiti comportando, per due di essi, variante agli strumenti urbanistici vigente e adottato. Più precisamente, nel comparto «A» la variante è riferita al cambio di destinazione d'uso, rispetto allo strumento vigente, ed al superamento degli indici di densità e delle destinazioni d'uso, rispetto allo strumento adottato.

In relazione al comparto «B», la variante ai due strumenti urbanistici si concretizza nella modifica delle destinazioni d'uso.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 15 febbraio 2000, con la quale il consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio (MI), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale;

Dato atto che la proposta prevede:

- la realizzazione di edilizia residenziale privata e convenzionata;
- la realizzazione di edilizia commerciale (media struttura di vendita);
- la realizzazione di aree a verde attrezzato e parcheggi pubblici nei comparti di intervento, nonché il completamento di una pista ciclabile;

- la realizzazione di parcheggi pubblici esternamente al comparto di intervento, in fregio alla via Boccaccio;
- l'acquisizione ad uso pubblico di un'area attualmente destinata ad attrezzature pubbliche, ma di proprietà privata;
- la rettifica ed ampliamento di via Boccaccio;
- l'adeguamento delle reti tecnologiche nei comparti di intervento;
- il recupero e risanamento della Vecchia Filanda quale «standard qualitativo»;

Ritenuto di partecipare all'Accordo di programma promosso dal sindaco del comune di Cernusco sul Naviglio (MI);

Visto il d.p.r.l. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'assessore regionale al territorio ed urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'assessore regionale al territorio ed urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, con particolare riferimento all'art. 7, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1) di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di programma promosso dal sindaco di Cernusco sul Naviglio (MI) per l'approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento relativo al recupero e riqualificazione dell'area industriale dismessa di via Boccaccio ed alla realizzazione di nuova edilizia residenziale;

2) di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di programma, è assunto dal comune di Cernusco sul Naviglio (MI);

3) di prendere atto che il comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha individuato la Regione quale soggetto interessato all'Accordo;

4) di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.r.l. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'assessore regionale al territorio ed urbanistica rappresenta la Regione, nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14.

Il segretario: Sala

[BUR20020115]

[5.1.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7586

Criteri orientativi per la Redazione del Piano dei Servizi ex art. 7, comma 3, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di approvare il documento «Criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi ex art. 7, comma 3, della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1», allegato sub A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

– di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

REGIONE LOMBARDIA
TERRITORIO E URBANISTICA

Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Unità Organizzativa Piani e Programmi Urbanistici

**CRITERI ORIENTATIVI PER LA REDAZIONE
DEL PIANO DEI SERVIZI EX ART.7, COMMA 3,
DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001, N. 1**

**Parte I
PREMESSE GENERALI**

1. Introduzione

La recentissima legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, pur affrontando alcuni problemi puntuali di gestione urbanistica, si ispira a principi generali di grande rilievo per le implicazioni che ne derivano sul rinnovamento del modello di governo delle città.

Comprendere la logica sottostante ai nuovi disposti normativi è fondamentale ai fini dell'assunzione di un corretto atteggiamento di interpretazione e applicazione degli stessi da parte degli Enti locali, cui la legge delega di fatto la revisione degli strumenti urbanistici generali.

Nelle diverse parti in cui si compone, e nei diversi argomenti che interessa, la legge statuisce principi costitutivi di rilevante innovatività, e in particolare:

– assume metodi di valutazione ispirati a principi di libertà nella gestione del territorio, sintetizzabili nella nozione: «quello che non è espressamente vietato è ammesso» (afferma ad esempio nella disciplina delle modifiche delle destinazioni d'uso);

– amplia la nozione degli interessi meritevoli di tutela in materia urbanistica dal solo interesse pubblico all'interesse generale;

– trasla il cardine delle valutazioni urbanistiche dalle nozioni giuridico – formali (rispetto della norma – criterio di conformità) alla definizione di politiche urbane integrate di welfare (coerenza con obiettivi – criterio di compatibilità/congruenza) (c.f.r. Piano dei Servizi);

– afferma il principio della programmazione come base irrinunciabile della pianificazione;

– valorizza l'autonomia comunale, quale esplicazione in senso «verticale» del principio di sussidiarietà: ciò, in particolare, tramite l'affermazione del principio di eguaglianza come pari trattamento nella diversità, che consente alle Amministrazioni locali di disporre di effettivi poteri di conformazione della loro azione alle specifiche esigenze e caratteristiche della realtà amministrata (c.f.r. computo della capacità insediativa e degli standard adeguabile alla realtà dei singoli Comuni);

– riconosce e attua nei fatti il principio di sussidiarietà, anche nella sua valenza «orizzontale», e cioè nei rapporti pubblico – privati, aprendo nuovi spazi di mercato all'iniziativa privata e alla collaborazione tra enti locali.

Dal punto di vista della strumentazione urbanistica, l'innovazione legislativa più rilevante tra quelle presenti nella legge è costituita senz'altro dal Piano dei Servizi, che in certo modo sintetizza ed esalta tutti e ciascuno degli spunti di riforma citati.

Il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento di transizione dallo standard quantitativo a quello prestazionale; esso si pone quale elemento cardine del collegamento tra le politiche di erogazione dei servizi, nei loro riflessi urbanistici, e le problematiche più generali di regolazione degli usi di città, che complessivamente interloquiscono nella determinazione della qualità della vita urbana.

Quella apportata dall'introduzione del Piano dei Servizi costituisce una vera e propria rivoluzione di tipo metodologico e culturale, basata sui concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi, realisticamente raggiungibili nel quadro di strategie di sviluppo generali, tramite la quale si riafferma, in termini non meramente formali, la centralità dell'amministrazione pubblica locale nelle scelte urbanistiche di programmazione del proprio territorio.

Attraverso l'introduzione del Piano dei servizi, la legge ope-

ra un radicale ripensamento della nozione di standard urbanistico: da mezzo di attuazione astratta del principio di eguaglianza di tutti i cittadini, inteso come possibilità generalizzata di accesso alla stessa quantità indifferenziata di servizi, a strumento di programmazione diretto a fornire una soluzione razionale e complessiva alle esigenze di qualità e, in generale, ai fabbisogni infrastrutturali dei Comuni, e indirizzato, dunque, alla necessità di costituire risposte articolate a bisogni differenziati.

Il Piano dei Servizi si inserisce, così, a pieno titolo nel dibattito sulla concorrenza dei territori, sintetizzabile nel concetto di marketing territoriale, che ha il suo logico sbocco nella necessità di mettere a punto strumenti appropriati per rendere competitivo il territorio, cioè in grado di attrarre investimenti, con i vantaggi economici che ne derivano: competitività garantita, in primo luogo, dalla dotazione di infrastrutture e di servizi e, più in generale, dalla complessiva qualità dell'ambiente costruito.

La nuova legge risponde, in sintesi, all'esigenza di adeguare alle mutate condizioni socio-economiche e di qualità della vita il computo degli standard previsto dalla legge urbanistica regionale n. 51/75, dopo venticinque anni dalla sua entrata in vigore, e lo fa con modalità di vasto respiro, privilegiando gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi, rispetto a quelli quantitativi dello standard tradizionale.

Ne discende un cambiamento sostanziale delle modalità di progettazione del Piano Regolatore Generale.

Scopo del presente documento è contribuire a meglio precisare la funzione, i contenuti e le modalità di formazione del Piano dei Servizi, approfondendone anche le caratteristiche di nuovo strumento di calcolo e definendone alcuni aspetti di carattere giuridico amministrativo, in ottemperanza ai disposti dell'art. 7, comma 3, della legge, che attribuisce alla Regione il compito di emanare criteri orientativi.

Proprio in relazione alla natura programmatica del Piano dei Servizi l'impostazione del presente documento è di tipo metodologico, nella consapevolezza che in una realtà fortemente diversificata, come quella lombarda, caratterizzata da ben 1546 comuni, di cui oltre il 75% con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è possibile definire regole comuni di comportamento se non sul piano del metodo.

2. L'evoluzione del concetto di standard

La cultura degli standard urbanistici deriva dal movimento moderno in architettura, che riteneva di poter dare soluzione ai bisogni della società, legati alla vita civile, attraverso una risposta di tipo parametrico.

Questa concezione, alla cui base era l'esigenza di trasferire sul territorio un modello politico-ideale fondato sull'eguaglianza di tutti i cittadini, come possibilità di accesso alla stessa quantità di servizi nel proprio ambito territoriale, ha fortemente indirizzato non solo, in astratto, la cultura del piano, ma anche i concreti contenuti della regolamentazione edilizia.

Nel corso del tempo si sono evidenziati i limiti culturali e operativi di una impostazione normativa astratta e rigida in relazione a:

- diversità locali
- evoluzione sociale e demografica
- forme dello sviluppo urbano
- tipologie e modalità di gestione dei servizi

che, pur proponendosi di rispondere ai bisogni della collettività, ha di fatto spesso ottenuto risultati in netta contrapposizione con gli obiettivi prefissati.

La rigidità delle norme statali è stata ulteriormente accentuata dalle normative regionali che, lungi dal cogliere alcune aperture del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, hanno esclusivamente mirato ad un aumento delle quantità di standard, senza introdurre alcuna diversificazione (o introduzione di limitate) in rapporto alle specificità locali, proprio nel momento in cui si operava una estensione dello strumento «Piano Regolatore Generale» a tutto l'ambito regionale.

La definizione quantitativa dello standard, peraltro, come operata dal decreto del 1968, non era già allora frutto di una rigorosa valutazione sul migliore utilizzo dei suoli urbani, bensì derivava da una pesante mediazione con gli operatori immobiliari e si configurava, pertanto, come misura di salvaguardia rispetto ad una urbanizzazione incontrollata del territorio.

Va riconosciuta, pertanto, allo standard, pur nei suoi effetti in taluni casi perversi, il merito di aver consentito, in un particolare periodo storico, la costituzione di una riserva consistente di aree, che sarebbero altrimenti rientrate nel ciclo della ricostruzione, aggravando gli effetti congestivi dell'edificazione.

La disciplina urbanistica pregressa ha però evidenziato, con gli anni e le esperienze, due carenze di fondo:

- una carenza nella definizione degli aspetti previsionali fondanti l'elaborazione del Piano: la disciplina urbanistica si è limitata, fino ad oggi, ad imporre al progetto urbanistico assunto nel Piano di descrivere uno stato finale, assegnando scarsa rilevanza alla verifica delle situazioni di partenza, delle condizioni concrete dei territori, delle dinamiche in corso, e senza concedere possibilità di definire con autonome scelte locali il rapporto da istituirsi tra nuovi abitanti e nuovi spazi urbanizzati, e di determinare gli obiettivi specifici da assumere per raggiungere condizioni di reale equilibrio e di soddisfacimento delle esigenze, in continua evoluzione, della convivenza civile;

- una carenza negli strumenti di attuazione delle previsioni di Piano, che deriva, da un lato, dalla prevalente ascrizione delle politiche dei servizi all'iniziativa pubblica, mancando il riconoscimento delle potenzialità di servizi esprimibili dal comparto privato (sia nel settore del no profit che in quello agente in regime di mercato), dall'altro dalla mancata e rigorosa imposizione alle Amministrazioni dell'obbligo di subordinare le proprie previsioni territoriali (il Piano) all'esistenza di un quadro di disponibilità che ne garantisca, almeno tendenzialmente, l'attuazione (il Programma) (1).

Ne è derivata un'impostazione formalistica, votata prevalentemente al rispetto della norma, in cui l'attenzione al servizio si è ridotta al solo computo della estensione metrica degli standard.

Correlato logico di tale impostazione è l'esclusione di qualsiasi verifica di attendibilità delle previsioni localizzative (ed espropriative) predisposte dal Piano.

Questo approccio, pur positivo negli aspetti cautelari e conservativi (di fatto di natura emergenziale) di cui si è detto, si è, quindi, nella prassi applicativa, dimostrato inidoneo a garantire una reale dotazione di servizi e, soprattutto, un'effettiva attenzione alla costruzione, negli strumenti urbanistici generali, di un disegno urbano, nel quale si compongano e si organizzino i rapporti reciproci tra i diversi luoghi e le diverse funzioni.

Oggi, a più di 30 anni di distanza dal d.l. n. 1444/68, i tempi sono maturi per superare il tradizionale concetto di standard quantitativo, dando spazio a modalità previsionali più attente al complesso di requisiti che determina l'appropriata localizzazione e qualità di un servizio, connesse a loro volta alle specifiche caratteristiche prestazionali richieste, che ne determinano tipologia, dimensione, attrezzatura, gestione, ecc.

3. Il nuovo quadro costituzionale delineato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Le innovazioni apportate dalla l.r. 1/2001 si pongono, lette a posteriori, in singolare ed anticipata sintonia con le ampie ed innovative modifiche apportate al quadro costituzionale di riferimento della materia, con la legge di cui in epigrafe (2), tramite la quale, in primo ed essenziale luogo, si è proceduto ad un complessivo ridisegno dei rapporti tra potestà legislative statali e regionali.

Tra le molteplici riforme apportate (3), la legge ha infatti

(1) Appare significativo, ad esempio, che alla previsione (art. 30 della l. 1150/42) che prevede quale allegato del Piano Regolatore Generale un apposito Piano Finanziario, sia stata data, nella prassi ed anche nella giurisprudenza, un'interpretazione riduttiva, quale elaborato facoltativo, di fatto pretermesso nella maggioranza dei casi.

(2) In G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001, in vigore dall'8 novembre 2001; la legge è stata approvata in Parlamento nelle sedute dell'8 marzo 2001, per il Senato, e del 28 febbraio 2001, per la Camera, ed è stata soggetta a favorevole referendum confermativo il 7 ottobre 2001.

(3) Ad esempio, l'abolizione del controllo del Governo (tramite gli appositi Commissari) sugli atti regionali (abrogazione art. 125 comma 1 Cost.; per gli atti legislativi, con la modifica all'art. 127 Cost. si è eliminato il controllo come condizione di efficacia della legge regionale, sostituito con la potestà del Governo di promuovere conflitto avanti la Corte Costituzionale) e del controllo (residuo) degli Organi Regionali di Controllo sugli atti dei Consigli Comunali (abrogazione art. 130 Cost.).

modificato l'art. 117 della Costituzione, che reca, oggi, due elenchi: quello delle materie soggette a potestà legislativa esclusiva dello Stato (4), e quello delle materie soggette a legislazione concorrente dello Stato e della Regione, all'interno del quale è compresa la disciplina del governo del territorio (5).

Relativamente a tali ultimi settori normativi, secondo la nuova disposizione, «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (altrettanto dicasi per la potestà regolamentare).

Più profonda ancora è l'innovazione apportata con il comma 5 del nuovo art. 117, secondo il quale «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato»: poche righe con cui si ribalta il rapporto da sempre esistente tra i due livelli legislativi (statale e regionale), attribuendo al secondo la competenza residuale, e trasformando la potestà del primo in eccezionale ed esclusiva.

Dal combinato disposto di tali previsioni consegue, con radicale alterità rispetto al sistema vigente, che ogni normativa di legge statale esistente deve oggi essere letta con selettiva attenzione: solo le previsioni cui potrà effettivamente essere riconosciuta dignità di principio fondamentale, nell'ambito di un sistema di autonomie nel quale la materia del governo del territorio è attribuita alla primaria competenza legislativa delle Regioni, potranno esplicare efficacia vincolante rispetto alle Regioni stesse.

Parimenti, ogni futura legge statale incidente sull'ordinamento urbanistico non potrà che proporsi, pena la sua illegittimità, come articolazione di principi generali, con esclusione di discipline di dettaglio interferenti con la potestà legislativa regionale.

Le fondamentali innovazioni cui si è fatto cenno confermano, relativamente al Piano dei Servizi, l'esattezza dell'intuizione, recepita nella l.r. 1/2001, per la quale, se costituisce indubbio ed ineludibile «principio fondamentale» dell'ordinamento urbanistico la necessaria presenza di un equilibrato rapporto tra espansione urbana e diffusione e qualità dei servizi annessi, non rappresenta dovere assoluto che tale rapporto si ponga (ed imponga) nei termini, quantitativi e qualitativi, di dettaglio indicati in una regolamentazione assai risalente quale è quella del d.m. 1444/1968.

Ulteriore aspetto di enorme rilievo ricavabile dalla legge è quello della descrizione dell'assetto dei poteri e responsabilità di governo locale, secondo uno schema che ne pone al centro (in termini molto più incisivi di quanto non fosse presente nelle leggi nn. 59 e 127 del 1997) l'amministrazione Comunale.

Il nuovo testo dell'art. 118 Cost. recita, infatti: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

Risulta confermata, quindi, anche sotto tale aspetto, la correttezza dell'impostazione assunta nella l.r. 1/2001, nella parte in cui ha effettuato uno slittamento sostanziale di ruolo a favore del livello comunale, attribuendogli il fondamentale diritto/dovere di ricercare in forme autonome (ed, appunto, differenziate) il migliore equilibrio tra sviluppo e servizi in relazione alle concrete esigenze e caratteristiche del proprio territorio e comunità amministrata.

Terza innovazione costituzionale rilevante ai presenti fini è rinvenibile al secondo comma dell'art. 118 Cost., ove si legge che «Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»: è appena il caso di

(4) Elenco che comprende, ad esempio: l'immigrazione, la difesa, le confessioni religiose, la moneta, le leggi elettorali statali, l'ordine pubblico, la previdenza sociale, ecc., nonché, per gli aspetti incidenti sulla materia urbanistica, la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

(5) Oltre alle seguenti materie: rapporti delle Regioni con l'estero e l'UE, sicurezza del lavoro, ricerca scientifica, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, porti, aeroporti, reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, energia, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed organizzazione di attività culturali, ecc.

notare la coincidenza di tale statuizione (che costituisce, oggi, dovere puntuale di rango costituzionale per tutti i livelli istituzionali) con le disposizioni contenute nella l.r. 1/2001, che non solo aprono il settore dei servizi alla partecipazione ed iniziativa dei privati, ma indicano la finalità (e il criterio di valutazione) delle attività di servizio nell'interesse generale, sostituendo, con tale nozione, il più restrittivo criterio dell'interesse pubblico.

Parte II

ELEMENTI GENERALI DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Oggetto ed obiettivi del Piano dei Servizi - La nozione di servizio e quella di standard urbanistico

La l.r. 1/2001, assumendo a suo presupposto la valutazione delle criticità indotte dalla disciplina previgente ed evidenziata dagli effetti della sua applicazione, ha delineato, all'articolo 7, il «Piano dei Servizi» come elaborato obbligatorio del Piano Regolatore, per l'attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pubblico.

A tal fine la legge:

- punta a rendere più realistica la base di calcolo degli standard, modificando le modalità di computo della capacità insediativa di piano;

- riconosce ai Comuni autonomia di valutazione della propria realtà insediativa e del grado di sufficienza ed efficienza dei servizi offerti alla collettività locale, obbligandoli, peraltro, a documentare l'idoneità dei siti prescelti in rapporto alla localizzazione di ogni servizio/attrezzatura esistente o previsto;

- elimina categorie predefinite di standard e ne amplia la nozione sino a farla coincidere con quella di servizi di interesse pubblico e generale, demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei servizi da considerare nel calcolo degli standard;

- valorizza ed incentiva le forme di concorso e coordinamento tra Comuni ed Enti per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi;

- incentiva nuove forme di collaborazione pubblico-privato, idonee a garantire l'effettiva fruibilità dei servizi, con determinati livelli di qualità, prescrivendo che, per i servizi erogati da privati (in concessione, convenzione, o comunque abilitati) la rispondenza ad una funzione pubblica viene assicurata dalle amministrazioni comunali, in via diretta, nell'esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza;

- orienta ad una progettazione che valorizzi la funzione ambientale ed ecologica del verde;

- indica nei parcheggi un fondamentale strumento di governo della mobilità;

- persegue l'integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalle normative di settore ed il Piano dei Servizi.

La legge, al comma 3 dell'articolo 7, prevede, per la redazione dei Piani dei Servizi, alcuni principi di riferimento generali.

Sulla base di quanto evincibile dal comma 2 dell'articolo 7, «al fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale...» il Piano dei Servizi deve:

- documentare «...lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo di tali servizi»;

- precisare «...nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, dei piani territoriali regionali o sovra-comunali le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità.»

Sulla scorta di tali disposizioni emerge che l'oggetto del Piano in esame è costituito dalla categoria dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, che, come tale, è più ampia di quella degli standard urbanistici. Vi sono comprese, infatti, tutte le attrezzature ed infrastrutture urbane, ivi incluse, quindi, quelle ordinariamente ascritte al tema delle urbanizzazioni primarie (viabilità, arredo urbano, servizi tecnologici, servizi pubblici primari - acqua, gas, elettricità, trasporti, ecc.); sono inoltre considerati i servizi a gestione diffusa sul territorio, spesso non coincidenti con l'esistenza di apposite strutture (servizi sociali e di assistenza).

L'onnicomprensiva dizione della legge implica che il Piano dei Servizi debba assumere a proprio oggetto ognuna e tutte tali categorie, in quanto complessivamente concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani, e ad implementare, secondo logiche di concorrenzialità territoriale, la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani.

La nozione di servizio non coincide, però, automaticamente con quella di standard urbanistico: compito del Piano dei servizi è, infatti, oltre a quello di costituire atto di programmazione generale per la totalità delle attività e strutture costituenti servizio, altresì quello di selezionare, nell'ambito dei servizi programmati, quelli che l'amministrazione comunale, sulla scorta delle valutazioni delle esigenze locali e degli obiettivi di azione individuati, identifica altresì come standard urbanistici.

La definizione degli standard, quindi, se da un lato recupera un campo di esplicazione tendenzialmente illimitato (è potenzialmente standard tutto ciò che è qualificabile come servizio di interesse pubblico e generale), superando le anguste elencazioni della disciplina previgente ed esprimendo, così, per intero il proprio valore di strumento di implementazione della qualità del vivere, dall'altro resta salvaguardata nella propria autonomia: sono e saranno standard quegli specifici servizi ed attrezzature che la collettività locale, nel tempo, riconosce come essenziali e basilari per l'equilibrata strutturazione del territorio, e che della sua gestione costituiscono, appunto, standard, cioè costanti.

Nella selezione, tra le strutture costituenti la generale categoria dei servizi, delle specifiche attrezzature candidabili alla qualificazione anche quali standard, è peraltro evidente che il tema delle infrastrutture ed impiantistica tecnologica dovrà essere considerato con estrema ponderazione.

Non è standard, infatti, ciò che, essendo in realtà minimamente indispensabile per la stessa esistenza di un insediamento, non ne rappresenta un'implementazione in termini qualitativi: la viabilità, le reti tecnologiche essenziali, in sostanza, più che un servizio sono presupposto per la sussistenza del segmento del territorio da servire.

Ciò non toglie che, in particolari situazioni, alcune specifiche categorie di opere ed impianti, pur appartenendo per categoria alle urbanizzazioni primarie, siano idonee a comportare incrementi qualitativi di elevato impatto su porzioni significative di territorio: un depuratore comunale o consortile delle acque, un impianto per il trattamento di rifiuti o per la produzione di energia pulita, piuttosto che una stazione ferroviaria, comportano effetti di qualificazione urbanistica ed ambientale che non possono essere né sottaciuti, né equiparati in modo indifferenziato alla ordinaria strada comunale piuttosto che alla rete del gas condominiale.

Si impone, però, l'esigenza di una congrua ed approfondita motivazione, a supporto dell'eventuale scelta di classificare una o più di tali strutture tra gli standard.

Indirizzo essenziale è che le Amministrazioni non interpretino l'innovazione relativa alla possibile qualificazione come standard di tali infrastrutture come facile espediente per saturare la dotazione di standard dovuta a soddisfacimento dei parametri minimi di legge, bensì come opportunità di ampliare il ventaglio delle opzioni perseguibili, anche nella determinazione dei contenuti della pianificazione attuativa e nei rapporti con i soggetti privati.

Può fin d'ora rilevarsi che l'ampliamento del catalogo degli standard potrà, invece, più agevolmente esercitarsi nei settori della socialità e dell'assistenza alle imprese.

Soprattutto la considerazione del primo ambito (si pensi, ad esempio, ai servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, oppure a strutture autogestite di assistenza all'infanzia, o ancora a centri culturali e ricreativi per le fasce giovanili) evidenzia come, a seguito della legge in commento, la nozione di standard non è più limitata al concetto di aree o di strutture edilizie, potendosi estendere a tutte quelle attività che in concreto concorrono nel realizzare un'autentica qualità della vita, non di rado accompagnando la persona in fasi estremamente delicate della propria esistenza.

Si afferma, in tal modo, quella moderna versione di welfare che, già nelle note introduttive, è stata segnalata come uno dei principali canoni ispiratori della legge.

Le complessive modalità di approccio adottate dalla legge comportano la necessità di individuare, analizzare ed esaltare le differenze di attesa dei destinatari, nonché di monitorare costantemente la coerenza con l'evoluzione della domanda, al

fine di apportare gli eventuali correttivi al Piano, rendendolo strumento capace di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere ad esse in modo adeguato.

Fondamentale è, inoltre, la transizione da un atteggiamento di risposta burocratico/formale alla verifica di efficacia, in una visione che si sforza di cogliere le opportunità rispetto ai vincoli.

Ne consegue la necessità di applicazione di processi di marketing all'azione della pubblica amministrazione, nella consapevolezza che il miglioramento della qualità della vita dei cittadini non è un elemento accidentale, ma il valore sostanziale dell'impegno economico profuso dall'istituto «Ente pubblico», che ne determina la sua stessa legittimazione.

Conclusivamente, e al fine di indirizzare l'operato delle Amministrazioni nella definizione del Piano dei Servizi, si ritiene opportuno sottolineare il valore fondante (delle scelte e delle valutazioni) della nozione di interesse generale, nell'odierno contesto dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, informato al principio di sussidiarietà.

Tale interesse non costituisce un dato astratto, definibile a priori o precostituito, né coincide necessariamente con l'interesse della Pubblica amministrazione.

Nel caso in argomento deve intendersi come interesse generale l'assetto che, in base alle condizioni, anche temporali, del contesto dato, meglio corrisponde a criteri di efficienza territoriale, sviluppo sostenibile, maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento della qualità della vita individuale e sociale delle comunità.

In tale processo di valutazione, che deve contemplare pariteticamente le opportunità e le iniziative dell'operatore privato come di quello pubblico, l'identificazione degli interventi corrispondenti all'interesse generale può non essere unanimemente condivisa: essenziale è, però, che detto processo si fondi sull'esame razionale, comparato, esplicito e motivato di opzioni, istanze e ipotesi promosse da soggetti diversi.

L'interesse pubblico è nozione che, nell'ambito dell'ampio concetto di interesse generale, identifica quelle attività e iniziative che, all'esito del processo di valutazione e sintesi di cui sopra, vengono riconosciute come necessariamente pertinenti all'azione di un ente pubblico, quale condizione per il loro svolgimento con caratteristiche coerenti all'obiettivo assegnato a tali attività.

Le attività di interesse pubblico sono anch'esse gestibili da soggetti privati, i quali, però, in tal caso, agiranno quali delegati o sostituti dell'ente pubblico, con conseguente assoggettamento della loro attività al sistema di regole proprio dell'attività amministrativa (6).

2. Il Piano di Servizi come strumento di programma – Rapporti con le previsioni di tipo pianificatorio

Sulla scorta di tali indicazioni di contenuto, il Piano dei Servizi si configura, quindi, come uno strumento principale di programma, vale a dire quale «atto che coordina ed orienta plurimi centri di spesa in funzione di finalità ed obiettivi di sviluppo predeterminati» (7).

Quale Programma, il progetto del Piano dei Servizi definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, «configurandosi tecnicamente come disegno urbanistico nel quale si compongono e si organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a servizi e fra questi spazi a servizi e le aree urbane consolidate (aree da mantenere o da trasformare) o da urbanizzare (aree di espansione)».

Trattandosi di uno strumento programmatico, inoltre, «il Piano dei Servizi richiede un'analisi dei bisogni, che può essere correlata, a seconda dei casi, ad ambiti territoriali, a segmenti di popolazione od a settori funzionali; in funzione di tali bisogni sarà possibile costruire il cosiddetto portafoglio di servizi da attuare. In questo processo formativo il sistema delle attrezzature va visto non più come un complesso di vincoli, ma come un programma coordinato di opere.

L'azione pianificatoria deve quindi puntare non tanto alla

delimitazione di aree di standard quanto alla progettazione e all'attuazione delle opere e dei servizi in portafoglio.» (8).

3. Contenuti tipici e impostazione metodologica del Piano dei Servizi

a) In genere

La natura prevalentemente programmatoria del Piano dei Servizi si rende particolarmente evidente allorché, dalle definizioni generali dello strumento, si procede a delinearne compiutamente i contenuti, dei quali si opera, nel presente paragrafo, una prima ricognizione, riservandosi di effettuare i necessari approfondimenti di dettaglio nella parte in cui si prenderanno in considerazione aspetti specifici.

Per conseguire le finalità che gli sono attribuite per legge, è in effetti ipotizzabile che il Piano dei Servizi si componga degli elementi tipici che sono di seguito indicati, con l'avvertenza che tale elencazione, se rappresenta criterio direttivo regionale per la redazione del Piano, non precostituisce un formato rigido e obbligatorio dello stesso:

- verifica della domanda esistente e prevedibile nell'arco di durata del Piano, vale a dire del complesso delle esigenze e necessità di servizi, qualitativamente definiti, esprimibili dalla popolazione comunale;

- determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio, al cui raggiungimento l'amministrazione si impegna, in chiave programmatica, con i propri cittadini;

- censimento dell'offerta esistente, costituito da una catalogazione della disponibilità di servizi esistenti sul territorio comunale;

- determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, incrementare l'offerta dei servizi in rapporto alla domanda stimata e in relazione ai parametri minimi di qualità identificati per ciascuna tipologia di servizio;

- determinazione motivata, in rapporto alle esigenze sopra individuate, delle tipologie di servizi considerati come standard;

- traduzione dei dati qualitativi derivanti dall'analisi di cui sopra in dati quantitativi di mq. di standard, al fine di effettuare il controllo di sussistenza (nella sommatoria standard esistenti + standard previsti) del livello minimo di servizi che la legge esprime con i parametri di standard mq./abitante e mq./mq. di superficie per edificazioni non residenziali.

È evidente già da tale mera elencazione che la maggior parte dei contenuti tipici del Piano ha carattere programmatico, e dovrà raccordarsi strettamente, come meglio verrà evidenziato più oltre, con gli strumenti di programmazione di settore.

L'aspetto propriamente pianificatorio si rinverrà, da un lato, nell'apprestamento di un sistema normativo (da comprendere nelle NTA di PRG) che disciplini i servizi esistenti e previsti, in modo da garantirne le caratteristiche individuate dal Piano dei Servizi, e, dall'altro, nella localizzazione cartografica dei servizi esistenti e di quelli previsti.

Solo per tale ultimo aspetto si perpetua il tema dell'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, cui peraltro, nella logica della legge, si auspica di poter attribuire valenza residuale, sottraendogli quell'importanza assorbente (e paralizzante) che esso aveva assunto nella prassi applicativa della normativa previgente.

Ulteriore aspetto «pianificatorio» del Piano dei Servizi è costituito dalla parte di finale ragguglio in cui si rappresenterà quantitativamente la situazione degli standard esistenti e previsti, al fine di dare atto, in rapporto alla capacità insediativa definita dall'art. 19 della l.r. 51/75, nonché del peso insediativo delle funzioni non residenziali, della sussistenza di standard minimi nella misura di legge.

Esaminando nello specifico, alla luce dei precetti normativi, ciascuno degli aspetti costitutivi menzionati, appare ancor più nettamente come la natura programmatoria del Piano dei Servizi sia dato che ne influenza e statuisce, sotto ogni profilo, i contenuti tipici e le relative modalità di definizione, determinando una complessiva discontinuità metodologica rispetto alle prassi usuali di pianificazione urbanistica, con l'adesione a modelli di approccio del tutto nuovi.

(8) G. Colombo, «La questione degli standard urbanistici», intervento al seminario di approfondimento «Standard e politica dei servizi. Vincoli ablativi ed espropri», organizzato dalla Fondazione Giovanni Astengo, Roma – 25 giugno 2001.

(6) cfr. «Linee guida per la riforma urbanistica regionale», in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 2001.

(7) Cfr. «Linee guida per la riforma urbanistica regionale», in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 2001.

b) Modalità di accertamento della domanda di servizi

I dati di valutazione primari su cui il Piano dovrebbe fondare la propria analisi, sono costituiti dallo screening delle necessità di servizi ricorrenti presso le collettività amministrative, che deve però essere effettuata non, esclusivamente, in termini quantitativi, bensì operando la ragionata selezione delle tipologie differenziate di bisogni, emergenti in relazione alle caratteristiche di composizione della popolazione e dell'utenza.

Si deve, cioè, riconoscere come fondamentale l'obiettivo di ingenerare la massima interazione tra le scelte istituzionali e la tipicità della domanda esplicitata, ciò che richiede aderenza alle istanze dei gruppi di utenza e alla segmentazione della domanda (per classi di età - fasce di reddito - tipologie di utenza, ecc.).

Tale indagine dovrà, inoltre, prendere in considerazione le esigenze indotte da flussi di utenza, ove esistenti, aggiuntivi rispetto a quelli della popolazione residente (ad es.: pendolarismo lavorativo, attrattività turistica, ecc.), e definire, altresì, la domanda di servizi in termini qualitativamente differenziati in relazione alle diverse tipologie di uso del territorio (residenziale, per attività economiche).

Nell'ambito di tali accertamenti, si inquadrano altresì le valutazioni necessarie, in chiave prodromica, alla determinazione delle previsioni richieste dall'art. 1, comma 3 della legge, con riferimento alle dotazioni di standard da connettersi a modifiche di destinazione d'uso.

In merito a tale aspetto, già esaminato nella Circolare esplicativa generale della legge (cfr. Circolare regionale n. 41 del 13 luglio 2001, «Criteri ed indirizzi per l'applicazione della l.r. 15 gennaio 2001, n. 1», in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O n. 30 del 23 luglio 2001), ci si limita a sottolineare, in chiave di indirizzo, che:

- le determinazioni delle dotazioni dovute in caso di modifica d'uso sono effettuate preferibilmente differenziando le attività che, indipendentemente dalla categoria formale di ascensione, presentano elevata attrattività di pubblico (ivi comprese quelle costituenti servizi e standard), da quelle che, invece, sono rivolte a cerchie ristrette di utenza;

- ai sensi del comma 4 del citato art. 1, per le medesime determinazioni si assume come riferimento la situazione esistente delle dotazioni di servizio, verificandone la congruità anche rispetto alle nuove funzioni insediabili e, conseguentemente, richiedendo l'incremento o la modifica delle dotazioni stesse solo allorché quelle esistenti risultino concretamente insufficienti o incongrue in rapporto alle trasformazioni previste (l'esempio più classico, nell'ambito del quale tali problematiche tipicamente si pongono, è quello delle conversioni di insediamenti produttivi dismessi ad usi residenziali).

In sostanza, le valutazioni da esperire devono muovere da considerazioni sostanziali più che formali, in aderenza con lo spirito complessivo della legge, e tenere conto del fatto che la città, quale organismo in perenne evoluzione, non è una tabula rasa, non potendosi quindi prescindere dalla considerazione delle preesistenze.

c) Definizione di parametri qualitativi dei servizi

In rapporto al quadro variegato delle esigenze emerse dalle indagini sulla domanda, deve seguire la definizione, in forma parametrica, degli elementi quantitativi minimi che le attività di servizio, e le strutture tramite cui esse si esercitano, devono possedere in rapporto agli obiettivi di qualità della vita che l'amministrazione dichiara di proporsi.

Anche in questo si ravvisa la valenza innovativa e promozionale che la legge persegue, che resterebbe evanescente se fosse attuata tramite qualificazioni meramente formali: è presente all'esperienza di tutti l'inutilità di proclamare l'esistenza di parchi che in realtà siano mere brughiere incolte, di scuole carenti delle più elementari strutture, ecc.

Una effettiva considerazione qualitativa del servizio implica anche il coraggio di riconoscere le carenze esistenti, ed impegnarsi per il loro superamento.

Nei confronti delle strutture e delle attività di proprietà e a conduzione pubblica, la determinazione di tali parametri qualitativi implica l'individuazione, per ciascuna tipologia, delle condizioni minime perché un servizio possa definirsi come tale: ad esempio, quali strutture di supporto minime debba possedere una scuola, un parco pubblico, un centro sociale ed assistenziale, un ufficio amministrativo, ecc.

In tali definizioni, l'ente locale svolge una funzione pro-

grammatica che equivale ad un patto politico con la cittadinanza, da declinarsi, beninteso, a differenti livelli di responsabilità in rapporto a strutture di proprietà comunale (per le quali l'adeguamento alle condizioni qualitative minime potrà effettuarsi per intervento diretto del comune), piuttosto che per quelle condotte da Enti diversi dal comune (per le quali l'iniziativa locale avrà valenza, più ridotta, ma non per questo meno importante, di sollecitazione e promozione della qualificazione dell'attività).

Si considerano tali definizioni, e tali impegni, aspetti portanti per la costruzione di un sistema dinamico di trasparenza e responsabilità nelle scelte programmatiche.

Fermo restando che i parametri qualitativi fissati nel Piano dei Servizi per le strutture pubbliche costituiranno altrettanti criteri determinativi per i casi in cui le medesime strutture vengano realizzate da soggetti privati (secondo l'usuale meccanismo della cessione gratuita al comune), relativamente ai servizi a gestione privata la definizione dei suddetti parametri si converte nella fissazione dei contenuti essenziali degli atti di regolamentazione d'uso, al cui assoggettamento la legge subordina la qualificazione dei servizi stessi come standard.

Dovranno essere, infatti, individuate nel Piano dei Servizi le modalità (convenzionamento, concessione, accreditamento, ecc.) atte a garantirne la permanenza nel tempo, la qualità prestazionale, l'accessibilità economica, in analogia a quanto previsto dal d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, che stabilisce l'obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività al rispetto di parametri qualitativi determinati all'interno di «carte dei servizi» (9).

d) Modalità di determinazione dell'offerta di servizi esistente

Si deve ritenere che nessun Piano dei Servizi possa prescindere da una ricognizione puntuale e ordinata del tipo e del livello dei servizi già disponibili per la collettività amministrata.

Differenziandosi nettamente dalla mera quantificazione delle aree a standard esistenti che caratterizza l'odierna prassi della pianificazione, tale ricognizione sarà:

estesa per oggetto:

- a tutte le attività e le attrezzature suscettibili di essere qualificate come servizio di interesse pubblico o generale, indipendentemente dalla loro ascensione alla categoria degli standards;

- ai servizi pubblici e a quelli privati: in tale disamina, infatti, dovranno essere presi in considerazione non solo i servizi esistenti, erogati direttamente dal comune o da altri Enti pubblici, ma altresì quelli privati che, in base alla tipologia e modalità di offerta, soddisfano in quota parte i fabbisogni delle comunità e, conseguentemente, incidono sulla valuta-

(9) Il d.lgs. 286/99 rappresenta il punto di approdo di una evoluzione normativa in tema di qualità dei servizi che trova la sua origine nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (pubblicata sulla G.U. 22 febbraio 1994, n. 43) che ha introdotto per la prima volta, in via generale, la problematica della riorganizzazione dei servizi pubblici nella direzione del soddisfacimento dei bisogni effettivi degli utenti. Le «carte dei servizi» sono un nuovo strumento di organizzazione del servizio, in qualche modo aperto alla partecipazione degli utenti per quanto concerne la determinazione dei contenuti. Il d.lgs. 286/99 rappresenta il punto di approdo di una evoluzione normativa in tema di qualità dei servizi che trova la sua origine nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (pubblicata sulla G.U. 22 febbraio 1994, n. 43), che ha introdotto, per la prima volta in via generale, la problematica della riorganizzazione dei servizi pubblici nella direzione del soddisfacimento dei bisogni effettivi degli utenti. Caratteristica essenziale di tale direttiva è quella di introdurre una serie di regole fondamentali per la prestazione dei pubblici servizi, secondo parametri certi, misurabili e verificabili, elaborati, in via di autoregolazione, dagli stessi enti erogatori, con l'intento di sottrarre la determinazione dei livelli qualitativi e dei contenuti dei servizi alla potestà decisionale unilaterale del medesimo ente erogatore. L'obiettivo prefigurato è quello di ricondurre la definizione di parametri, contenuti, obblighi e diritti concernenti l'erogazione del servizio ad un rapporto dialogico di confronto tra ente e destinatari, attraverso modalità processuali in grado di modulare meglio le rispettive posizioni, con beneficio di entrambe le controparti. Per i servizi erogati da privati (in concessione, convenzione, o comunque abilitati) il rispetto dei principi della direttiva viene assicurato dalle amministrazioni pubbliche, in via diretta, nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Se ne desume, pertanto, che le Amministrazioni concedenti sono tenute ad inserire i contenuti della direttiva negli atti che disciplinano la concessione.

zione del fabbisogno di servizi pubblici che l'amministrazione locale deve erogare in modo diretto (10);

- ai servizi ubicati all'esterno del territorio comunale: la legge prevede infatti che il Piano dei Servizi possa individuare e descrivere i servizi erogati da amministrazioni confinanti a cui la specifica comunità locale accede, oppure quelli gestiti con modalità consortili.

Su tale aspetto si tornerà in prosieguo, sin d'ora dovendosi precisare, peraltro, che al fine della considerazione di detti servizi nel Piano comunale (nonché, eventualmente, al loro conteggio negli standard), è necessaria semplicemente la dimostrazione motivata (argomentata, per esempio, in termini di bacino d'utenza) della capacità dell'attrezzatura extracomunale di soddisfare esigenze proprie del territorio comunale di cui trattasi. La sussistenza di specifici accordi con il comune o l'ente terzo, titolare della struttura, è invece richiesta (dal comma 5, lett. c) dell'art. 7 in commento) solo per il caso in cui la considerazione dell'esistenza di tali strutture legittimi la deroga al parametro minimo di standard residenziale;

- puntuale, nel senso che la ricognizione in oggetto non potrà limitarsi ad una mera elencazione, ma dovrà puntualmente individuare i servizi esistenti, descrivendone le caratteristiche in rapporto ai parametri qualitativi preventivamente definiti (che la legge sintetizza nella necessità di dimostrare «l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità» - art. 7, comma 2).

Parte integrante di tali valutazioni è la determinazione delle connesse strutture di servizio di cui, a loro volta, le attrezzature considerate necessitano per operare al meglio e, soprattutto, per non ingenerare effetti negativi sul contesto urbano. È evidente e noto, infatti, che l'assenza di adeguati parcheggi e di collegamenti con il trasporto pubblico per strutture pubbliche ad elevata attrattività (ad esempio, strutture ospedaliere, scolastiche, amministrative, ecc.), può influire negativamente sulla vivibilità del segmento cittadino investito come, e in certi casi più, della presenza di negozi, uffici e spazi produttivi. Il tema, d'altra parte, è già stato affrontato e definito in giurisprudenza (11).

- definita, nel senso di essere accompagnata, laddove possibile ed utile (12), dalla precisazione del bacino d'utenza di pertinenza della struttura, inteso come entità (spaziale, numerica e/o di tipologia) del segmento di utenza che essa viene riconosciuta idonea a soddisfare.

e) Modalità di determinazione degli interventi di implementazione dell'offerta di servizi

Le verifiche precedentemente delineate concorrono alla elaborazione della parte più propriamente programmatica del Piano: quella in cui l'amministrazione, sulla scorta della domanda rilevata e dell'offerta esistente, delinea gli indirizzi delle proprie iniziative dirette ad implementare e modificare qualitativamente la seconda, per adeguarla alla prima.

In concreto, ciò potrà comportare l'indicazione di iniziative dirette a:

- ottimizzare il livello qualitativo di strutture esistenti che si intende confermare, in rapporto ai parametri minimi preventivamente definiti (interventi su strutture esistenti, compresi quelli manutentivi);

- implementare le dotazioni di tipologie di strutture di cui sia rilevata la carenza sul territorio, anche riutilizzando in tal senso strutture adibite a servizi non più attuali o sovrabbondanti.

Tali direttive dovranno essere:

- definite secondo scale di priorità, che assicurino la conoscenza e leggibilità degli intenti dell'amministrazione;

(10) Esempio è il caso delle scuole private parificate o dei servizi socio assistenziali accreditati.

(11) Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza (Ad. Plenaria del Cons. Stato, dec. n. 14 del 21 luglio 1997, nella quale si è chiarito che «anche i palazzi per uffici della Pubblica amministrazione, secondo la comune esperienza, determinano esigenze di spazi pubblici (parcheggi, centri sociali, ecc.) identiche a quelle poste dagli uffici privati».

(12) Talune tipologie di servizi (ad es. ospedali o università), essendo per loro natura vocate ad utilizzi aperti a tutto il Paese o addirittura all'estero, non si prestano ad essere definiti in termini di bacini di utenza, quanto piuttosto di corrispondenza delle specifiche prestazioni ivi rese alle esigenze rilevabili sul territorio. Laddove, ad esempio, pur esistendo un ospedale specializzato in ortopedia o un università limitata alla sole facoltà umanistiche, si ravvisi la necessità di un centro cardiologico o di facoltà tecniche, ciò potrà essere

- connesse, per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse pubbliche, alle disponibilità esistenti o prevedibili entro ambiti temporali definiti, per adempiere all'obbligo, che il comma 2 pone, di dimostrare la fattibilità degli interventi;

- relazionate, per quanto concerne le iniziative in concorso con altre Amministrazioni Comunali, a intese pervenute quanto meno a livelli preliminari (protocolli d'intesa);

- precisate, in funzione promozionale, per quanto riguarda le dotazioni che l'amministrazione intende deferire all'iniziativa privata, o ammette possano avvantaggiarsi del concorso di tale iniziativa.

Per tale ultimo profilo, si può fin d'ora ipotizzare che il concorso privato si svolga non solo nell'ambito tradizionale, della realizzazione di nuove strutture (con il meccanismo della cessione gratuita), nonché nel settore, di innovativa individuazione, dei servizi a gestione privata, ma altresì tramite la partecipazione diretta alle iniziative di recupero e/o adeguamento ai parametri qualitativi individuati delle strutture esistenti di proprietà comunale o comunque pubblica, non dissimilmente da quanto la prassi esistente già prevede, ad esempio, per le strutture viabilistiche (per le quali è frequente la previsione, nei piani attuativi, di interventi privati di adeguamento della viabilità esistente).

In generale, è evidente la necessità che la parte programmatica del Piano sia elaborata in stretta aderenza ad altri strumenti di settore, quali soprattutto il programma triennale delle opere pubbliche: di quest'ultimo, il Piano dei Servizi finisce per costituire una sorta di antecedente, di capitolato delle necessità, redatto su scale temporali e territoriali di più ampio respiro, che nel programma triennale troverà un periodico strumento sia di attuazione che di verifica e aggiornamento.

La predisposizione del Piano dei Servizi, nei termini indicati, costituirà, inoltre, mezzo di esplicitazione e precisazione preventiva degli indirizzi strategici dell'amministrazione, che consentirà di gestire al meglio, ad esempio, gli strumenti di programmazione negoziata - Accordi di Programma, PII, ecc. -, di cui costituirà strumento di valutazione (ed è appena il caso di notare la stretta interrelazione tra il Piano dei Servizi e il Documento di Inquadramento di cui alla l.r. 9/99).

Al contempo, anche la ordinaria pianificazione attuativa potrà essere improntata a criteri di valutazione unitari e preventivamente conosciuti (si pensi, ad esempio, alla definizione delle dotazioni di standard in ciascun PL, e dei rispetti requisiti minimi; all'uso delle somme derivanti da monetizzazione, e alla stessa valenza residuale che tale istituto potrà assumere nel momento in cui il privato lottizzante possa concorrere direttamente ad interventi sul patrimonio immobiliare pubblico).

f) Determinazione delle tipologie di servizi considerati come standard

Sulla scorta della ricognizione di cui al punto precedente, spetta all'amministrazione individuare le tipologie di servizi reputabili, ai fini urbanistici, quali standard.

L'attribuzione di tale competenza costituisce, probabilmente, la più appariscente delle novità che la legge propone, in quanto implica, con lo svincolo da definizioni normative rigide, l'espansione delle potestà degli enti locali sulla definizione di uno degli elementi costitutivi di maggior rilievo della pianificazione urbanistica.

Parte integrante del catalogo dei servizi sarà, in prima approssimazione, costituita dagli standard definiti tali dal d.m. 1444/1968, come definito dalla trentennale prassi applicativa; insieme a ciò, le Amministrazioni locali saranno chiamate ad individuare e declinare anche nuove tipologie di servizi emergenti presso le collettività amministrate, avendo cura di definire, peraltro, rigorosamente i due elementi che, nel sistema introdotto dalla l.r. 1/2001, assicurano la legittimità dell'iscrizione di un'attività alla qualifica di servizio:

- in generale: preordinazione dell'attività all'assolvimento di un interesse pubblico o generale individuato;

- in concreto: congruenza del servizio con un'esigenza della collettività di riferimento, emersa nell'indagine sulla domanda di cui al punto precedente.

Tale ultima dimostrazione costituisce base sostanziale per motivare la qualificazione del servizio di cui trattasi anche come standard, secondo le indicazioni di chiarimento fornite, in merito al rapporto tra tali definizioni, al paragrafo 1.

evidenziato, al fine, eventualmente, di attivare le opportune attività di sollecitazione e promozione.

Parte sostanziale di tale definizione sarà, per lo specifico settore dei servizi a gestione privata, la determinazione delle condizioni di svolgimento del servizio che ne assicurano la corrispondenza all'interesse pubblico e generale individuato, su cui ci si è soffermati in precedenza.

g) *Contenuti propriamente pianificatori del Piano dei servizi*

Si è già fatto cenno che tali contenuti, che rappresentano la parte terminale del Piano dei servizi, quale «precipitato» sintetico dell'insieme di indicazioni programmatiche che vi sono contenute, sono connessi ai seguenti aspetti:

- introduzione nelle NTA del sistema normativo di definizione e disciplina dei servizi qualificati come standard, in particolare per quanto concerne le regolamentazioni atte a garantirne le caratteristiche essenziali individuate dal Piano dei Servizi;

- verifica di sufficienza degli standard in rapporto ai minimi di legge, per quanto concerne la capacità insediativa residenziale teorica e il peso insediativo, esistente e previsto, degli spazi per attività non residenziali;

- localizzazione cartografica dei servizi esistenti e di quelli previsti che siano, in base al Piano dei Servizi, suscettibili di puntuale definizione geografica.

Risultando il primo aspetto già partitamente esaminato, in merito ai restanti, che necessitano di ulteriori puntualizzazioni, ci si sofferma negli specifici paragrafi che seguono.

4. *Il Piano dei servizi come strumento di calcolo*

Il Piano dei Servizi, elaborato allegato alla relazione illustrativa del PRG, costituisce anche strumento di calcolo delle quantità di aree che il piano destina ai servizi pubblici e/o di uso pubblico, e deve pertanto fornire indicazioni in merito a due aspetti in particolare:

- determinare il quantitativo minimo di standard dovuto, in rapporto alle prescrizioni di legge, e per le diverse modalità di uso del territorio (mq./ab. per i servizi alla residenza, mq./mq. per i servizi relativi alle attività economiche), introducendo, per alcuni comuni con determinate caratteristiche territoriali, la possibilità di ridurre i minimi stabiliti dalla legge da 26,5 mq/ab. a 18 mq/ab;

- prevedere alcune modalità innovative di individuazione e di computo, per determinate tipologie di servizi, peraltro già prefigurate, in parte, dalla circolare regionale relativa al PII di cui alla l.r.9/99.

In merito ad entrambi gli aspetti, la legge detta statuizioni che necessitano di chiarimenti interpretativi.

a) *Modalità di computo della dotazione minima complessivamente dovuta*

Per quanto concerne la dotazione dovuta in rapporto alla funzione residenziale, la legge conferma il parametro minimo di 26,5 mq./ab., da rapportarsi alla capacità insediativa teorica determinata ai sensi dell'art. 19 della l.r. 51/75, come modificato dall'art. 6 della legge in esame.

L'individuazione, per ciascun Comune, di tale dotazione non presenta particolari difficoltà, fatta salva la definizione dei casi, dalla legge stessa previsti, nei quali è consentito al comune di derogare al predetto parametro minimo, riducendo lo standard complessivo annesso alla capacità insediativa sino al minimo di 18 mq/ab;

Detti casi sono:

- ricorrenza di «specifiche caratteristiche del territorio» dei Comuni, con motivazione specifica delle ragioni che giustificano l'affermata sufficienza di dotazioni inferiori a quella minima (comma 5, lett. b); le caratteristiche territoriali che legittimano il ricorso a tali facoltà risultano già indicate dalla legge, pur potendo essere integrate e precisate dal presente documento di indirizzi regionale;

- utilizzo, tramite accordi con altri comuni ed enti, di strutture pubbliche e private ubicate all'esterno del territorio comunale, previa dimostrazione, nel Piano dei servizi, delle modalità razionali e coordinate di realizzazione e gestione delle strutture medesime, tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze cui sono preordinate (comma 5, lett. c).

Se, però, la prima ipotesi costituisce caso di legittima determinazione della dotazione dovuta in misura inferiore a quella generalmente fissata come minima, la seconda ipotesi corrisponde, in realtà, ad una situazione peculiare di computo della dotazione reperita, e, per tale motivo, sarà trattata al successivo subparagrapho.

Limitandosi, in questa sede, all'esame dell'ipotesi di cui al punto b) del comma 5, si ritiene, innanzitutto, che il catalogo delle condizioni territoriali, già puntualmente declinato al citato punto, esaurisca il novero delle situazioni che, allo stato attuale, possono considerarsi sufficiente legittimazione alla deroga al parametro minimo dovuto.

Tali condizioni sono, per il punto b), rappresentate infatti dai seguenti casi:

- comuni la cui popolazione, accertata al 31 dicembre l'anno precedente l'adozione del piano regolatore generale o sua variante, sia inferiore a tremila abitanti;

- comuni compresi in comunità montane o comuni qualificabili come montani ai sensi della l.r. 28 giugno 1998, n. 10;

- comuni il cui territorio sia, per almeno il 50%, interessato da tutela ambientale o paesistica che inibisca la trasformazione delle aree.

Si tratta di definizioni sufficientemente puntuali da non determinare problematiche interpretative, restando solo da puntualizzare, quanto al caso da ultimo citato, che per «tutela ambientale o paesistica che inibisca la trasformazione delle aree» si devono intendere vincoli di inedificabilità assoluta o di edificabilità limitata a talune attrezzature pubbliche, derivanti da:

- vincoli puntuali ex l. 1497/39 o 1089/39 (oggi: d.lgs. 490/99);

- vincoli geologici o idrogeologici;

- vincoli di pianificazione di Parchi regionali o statali e relativi equipollenti (riserve, monumenti naturali, siti di importanza comunitaria ecc.).

Detti vincoli devono derivare da atti definitivi, di cui il Piano dei Servizi deve riportare, al fine di avvalersi della situazione di deroga in esame, puntuale richiamo, con indicazione della relativa disciplina e determinazione dell'estensione delle aree complessivamente interessate da tali vincoli.

A completamento delle precisazioni relative al computo della dotazione dovuta, per quanto concerne la verifica del rispetto dei minimi di legge, pare in primo luogo opportuno evidenziare che, a seguito della nuova disciplina, assume valenza inderogabile per la legittimità degli strumenti urbanistici la dimostrazione di tale rispetto, non solo per quanto concerne la capacità insediativa residenziale, ma altresì con riferimento agli spazi (esistenti e previsti) adibiti ad usi non residenziali, superandosi così gli oscillanti orientamenti della prassi pregressa.

Si evidenzia, inoltre, che il riferimento alle «residenze turistiche», di cui al punto e) del comma 6, è da intendersi corrispondente solo a quei fenomeni turistici aventi caratteristiche assimilabili alla residenza (secondo case, multiproprietà, case - albergo e simili).

Le strutture alberghiere, invece, in quanto tali, sono comprese al punto b) del medesimo comma 6, nell'ambito della generale categoria terziario - commerciale, per la quale la dotazione dovuta è stimata nel 100% della slp, ferma restando, peraltro, la possibilità che il comune, valutando l'effettiva occupazione media annuale delle stanze, preveda di non richiedere integralmente tale dotazione, giudicandola eccedente rispetto alle concrete esigenze sussistenti. In tal caso, l'amministrazione potrà, ad esempio, prevedere, nella parte normativa del Piano, il ricorso alla monetizzazione, da cui conseguire risorse per l'attuazione dei programmi di interventi previsti dal Piano dei Servizi.

Relativamente allo stesso punto b), si sottolinea che la possibilità, ivi prevista, di avvalersi di computi semplificati (75% della slp complessiva), in caso di interventi plurifunzionali (a destinazione residenziale, alberghiera, direzionale, commerciale di vicinato), in zone A e B, è limitata ai soli casi di realizzazione, nuova o in recupero dell'esistente, subordinata a pianificazione attuativa (o suoi equipollenti, quali la concessione edilizia convenzionata, di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge).

Per l'esercizio della facoltà in commento, non si richiede, peraltro, che ricorrano tutte le funzioni indicate, essendo sufficiente la compresenza, accanto a usi tipici del terziario - commerciale, della destinazione residenziale, dato che la ratio della previsione attiene, in generale, alla semplificazione delle modalità di computo degli standard nelle zone tipicamente miste, quali quelle del tessuto storico o comunque consolidato.

È inoltre applicabile, in concorso alla disposizione citata,

quella di cui al punto b), che limita al 75% della slp la dotazione di standard dovuta nelle zone A e B per le funzioni terziarie e per quelle commerciali non di grande distribuzione.

b) Modalità di computo della dotazione reperita

In merito a tale secondo momento della verifica quantitativa degli standard, è opportuno precisare immediatamente alcune innovazioni specifiche, che la legge apporta rispetto alla normativa previgente.

In primo luogo, in base ai punti a) e d) del comma 5, è possibile conteggiare nelle dotazioni di verde o attrezzature per il gioco e lo sport le aree comunali inserite in parchi regionali e sovracomunali, e ciò sia ai fini del computo della dotazione dello standard minimo residenziale (punto a) che rispetto alla verifica dello standard sovracomunale pari a 17,5 mq./ab (punto d): è noto, invece, che, nella normativa precedente, tale facoltà era concessa solo con riferimento a quest'ultima dotazione.

Sarà cura del comune individuare nell'ambito delle aree di parco (quando ciò non sia già specificatamente determinato dal piano del parco) quelle che, per la loro vicinanza al centro abitato e per le specifiche caratteristiche di attrezzatura, meglio rispondono ad una reale fruizione pubblica di livello locale, nell'ambito del più generale disegno della rete del verde pubblico.

In secondo luogo, secondo il già citato punto c) del comma 5, è ammissibile l'utilizzo, tramite accordi con altri Comuni ed enti, di strutture pubbliche e private ubicate all'esterno del territorio comunale, previa dimostrazione, nel Piano dei Servizi, delle modalità razionali e coordinate di realizzazione e gestione delle strutture medesime, tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze cui sono preordinate, legittimandosi, in tal caso, la deroga al parametro minimo dello standard comunale.

In merito a tale previsione, si deve immediatamente sottolineare che essa costituisce solo un aspetto specifico e particolare del generale tema della collaborazione interistituzionale, cui la legge attribuisce una valenza primaria, come evidente dal punto d) del comma 3, che chiama la Regione alla «valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni ed enti per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi».

Ne consegue che, affinché un'amministrazione possa e debba considerare, nel proprio Piano dei Servizi, ed eventualmente nel proprio computo degli standards, attrezzature ubicate presso altri Comuni, non è necessario alcun accordo, restando sufficiente, in base al rilievo semplicemente logico e di buon senso della piena accessibilità delle strutture pubbliche anche ai cittadini di altri Comuni, la dimostrazione motivata (in rapporto alle caratteristiche e modalità di gestione dell'attrezzatura) che il bacino d'utenza della struttura considerata comprende anche la cittadinanza del comune di cui trattasi.

Se detta dimostrazione risulta pienamente sufficiente rispetto ai contenuti programmatici del Piano dei Servizi (a giustificare che un Comune non intenda realizzare, ad esempio, strutture sportive già esistenti nel comune limitrofo), e se la stessa dimostrazione appare analogamente idonea, a legittimare in genere la valutazione della struttura extracomunale nel computo degli standards, la medesima motivazione appare insufficiente a supportare tale ultima inclusione nel computo degli standards allorché ciò abbia valore determinante ai fini del raggiungimento, nel comune interessato, della dotazione minima richiesta per legge.

In tale ultimo caso, infatti, la valutazione della struttura sita all'esterno del territorio comunale si converte in deroga al principio dell'autosufficienza dello standard minimo per ciascun Comune, e necessita, allora, dello specifico accordo richiesto dal punto c) in esame.

Per tale accordo, pur non essendo possibile indicare contenuti sacramentali, si richiede che sussistano impegni sufficienti ad assicurare la piena apertura dell'attrezzatura all'utenza del comune che se ne avvalga, e il coinvolgimento di tale Comune nelle determinazioni inerenti la gestione e lo sviluppo della struttura (nonché, eventualmente, anche negli impegni economici per il suo mantenimento).

Dal punto di vista formale, gli accordi di cui in oggetto possono essere costituiti:

– se trattasi di strutture esistenti, di cui concordare la sola gestione, da semplici convenzioni tra Enti locali, di cui all'art. 30 TU Enti locali (d.lgs. 267/2000)

– se trattasi di strutture da realizzare, anche da accordi di programma di cui all'art. 34 del TU Enti locali (d.lgs. 267/2000);

in ogni caso, da qualunque forma di procedura compartecipata tra Enti prevista dalla legislazione vigente.

Da ultimo, si rileva che un'applicazione peculiare dell'ipotesi di cui al punto c) è costituita dal caso, delineato al punto d), seconda parte, del medesimo comma 5, in cui l'amministrazione intenda conteggiare, ai fini della dotazione minima di aree per parchi urbani e territoriali compresa nello standard sovracomunale, porzioni esterne ai propri confini: in tal caso, è specificamente richiesto che di tali aree l'amministrazione abbia «la proprietà o comunque la disponibilità», nonché la «previa intesa con il comune interessato, da conseguire anche attraverso accordo di programma».

Tali più puntuali e rigorose modalità di accordo si impongono giacché, in detta ipotesi, e a differenza delle precedenti, è previsto che «le aree individuate non possono essere computate in sede di verifica della dotazione di aree pubbliche da parte del comune nel cui territorio sono collocate».

In sede di espressione dei criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 7, si procederà a riordinare sistematicamente tutte le diverse situazioni possibili di raccordo tra i Comuni ai fini della verifica degli standards (cfr. Parte III, par. 2, punto d).

L'aspetto più innovativo della normativa in commento attiene, peraltro, non tanto a tali ipotesi speciali di deroga, quanto, soprattutto, alla generale ed ordinaria modalità di computo della dotazione di standard individuata dal Piano dei Servizi.

A questo proposito, si evidenzia che, mentre le indicazioni di legge sulla nuova disciplina di calcolo della capacità insediativa teorica hanno valore vincolante, ancorché sia riconosciuta la possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione il parametro di computo della capacità insediativa aggiuntiva (150 mc./ab.), in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti o previste in particolari enclaves insediative, le indicazioni relative al computo degli standard hanno, invece, valore di linee guida e di indirizzo, rispetto alle quali sono previste verifiche di congruità e non di conformità.

Ciò implica che, se nella legge rimane fisso il parametro di riferimento, in mq. di standard da assicurare per abitante (o per mq. di slp non residenziale), si modifica la modalità di calcolo degli standard conteggiabili, che può essere rapportata alla capacità prestazionale dei singoli servizi, e non più solo alla estensione delle aree di sedime e di pertinenza delle relative strutture.

La legge prevede, infatti, che la modalità di computo debba essere, in prima accezione, ragguagliata alla «effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde, realizzate anche in sottosuolo o con tipologia pluripiano, e relative aree pertinenti».

Tale criterio, pur nella sua logica dimensionale, rappresenta un superamento del metodo basato sul dimensionamento delle aree di sedime, assunto dal sistema previgente, ed esprime comunque una valenza prestazionale (la slp di una struttura ne misura, in genere, la capacità di servizio) (13).

La legge prevede, però, anche la possibilità che il Piano dei Servizi possa «motivatamente stabilire, per determinate tipologie di strutture e servizi, modalità di computo differenti riferite al valore economico o ai costi di realizzazione delle strutture»: con ciò, si rende ammissibile disgiungere esplicitamente il servizio dall'attrezzatura, aprendosi, quindi, la possibilità di riconoscere, su base parametrica, quelle tipologie di servizi, tradizionalmente assimilati al concetto di standard (quali l'assistenza domiciliare agli anziani o alla prima infanzia) che possono risultare alternative all'erogazione di servizi in strutture specializzate, ma che, essendo caratterizzati da attuazione diffusa sul territorio, sono generalmente connessi a strutture di limitata estensione.

La medesima norma citata consente, altresì, di graduare la riconoscibilità come standard, in termini parametrici, delle attrezzature pubbliche anche in rapporto al loro stato effettivo e ai criteri qualitativi minimi previsti dal Piano dei Servizi.

(13) Si risolve, in tal modo, il regime irragionevolmente indifferenziato per il quale, ad esempio, una scuola da 500 mq. su un piano ed una di 1000 mq. su due piani costituivano, nonostante l'evidente diversità del bacino di utenza servito, dotazioni di standard uguali se ubicate su aree di sedime di uguale estensione.

Ad esempio: un ufficio pubblico o una struttura sanitaria potrà essere conteggiato come standard in misura inferiore alla sua slp effettiva, se lo stato di conservazione (valore economico) lo renda insufficiente rispetto ai parametri qualitativi minimi stabiliti, oppure, al contrario, in misura superiore alla stessa slp se, per effetto di interventi recenti (costi di realizzazione) sia stato dotato ed implementato in modo tale da rendere servizi di qualità superiore a quella fissata dai criteri minimi del Piano dei Servizi.

Sulla scorta di diverse norme contenute nell'art. 7 in commento, ciascun Comune potrà, inoltre, motivatamente discostarsi dalle quantità minime di legge, qualora la propria realtà territoriale giustifichi l'assunzione di soluzioni diverse, fermo restando che le scelte del Piano dei Servizi dovranno risultare coerenti e compatibili con gli esiti prestazionali e qualitativi delineati dalla struttura del piano stesso.

Il passaggio dal concetto di standard quantitativo a quello di standard qualitativo, ovvero di servizio reso alla collettività in termini di qualità urbana ed ambientale, rende possibile per l'amministrazione comunale richiedere particolari tipologie di «servizi sostitutivi» alla cessione di aree, che il Piano dovrà comunque quantificare in termini di mq. di standard, tramite un meccanismo di conversione opportunamente determinato.

Si pone quindi la necessità di individuare idonei criteri di rapporto delle suddette infrastrutture e servizi con un corrispondente quantitativo di standard.

In merito, la legge non individua una modalità specifica, pur introducendo, come si è detto, all'art. 7, punto 7, lett. c), la possibilità di conteggio della s.l.p. complessiva dei servizi realizzati, anche in sottosuolo o con tipologie pluripiano, nonché modalità di calcolo riferite al valore economico o ai costi di realizzazione delle opere.

In sede legislativa, infatti, non si è voluto porre limiti alla pluralità di strutture potenzialmente suscettibili di essere ricomprese nell'applicazione sopra descritta e alla responsabilità diretta dei Comuni sulla decisione di applicare, alle misure geometriche effettive, un fattore di conversione che misuri il valore attribuito a ciascuna categoria di servizi in relazione alla effettiva fruibilità.

Si fanno alcune esemplificazioni a puro titolo indicativo.

Se agli spazi a verde urbano (parchi, giardini, ecc.) si attribuisce il valore 1, a servizi che presentano indici di utilizzazione molto elevati rispetto agli spazi a verde potranno essere attribuiti valori superiori del fattore di conversione.

Per servizi, invece, che attingono a bacini di utenza molto estesi, come i grandi impianti destinati alla fruizione turistica, il fattore di conversione da considerare dovrà essere inferiore.

Ulteriore fattore correttivo della misura geometrica potrebbe essere costituito da una misura della qualità, che tenga conto di specifiche caratteristiche quali accessibilità, unicità, bacino di utenza, contesto ed esposizione, stato di conservazione, servizi accessori presenti, ecc.

Ad esempio, nella determinazione dell'offerta di impianti sportivi si potrà procedere ad una «valutazione di tipo qualitativo», correlata alle caratteristiche delle attrezzature, alla dislocazione territoriale degli impianti e alla accessibilità. La valutazione delle potenzialità di offerta delle singole attrezzature potrà essere effettuata con riferimento a molteplici fattori, quali le caratteristiche del campo sportivo, i periodi annuali di possibile utilizzo, anche in relazione anche alle condizioni meteorologiche, il numero di ore di utilizzo giornaliero, il numero di utenti contemporanei di una attrezzatura.

Per particolari tipologie di servizi, che generalmente vengono localizzate in aree agricole, (impianti per il trattamento dei rifiuti, depuratori...) il fattore di qualità potrà essere determinato sulla base degli specifici attributi ambientali ed ecologici, finalizzati a migliorare le risorse ambientali presenti sul territorio (acqua, aria, suolo), nonché in relazione alla qualità degli elementi di mitigazione, quali densità e qualità della piantumazione, elementi di riduzione e/o mitigazione dell'inquinamento acustico, ecc.

Moltiplicando la misura effettiva dell'area o la slp dell'attrezzatura per il fattore di conversione ed il fattore di qualità, si potrà ottenere il valore attribuibile al servizio al fine del calcolo quantitativo degli standard.

Il Piano dei Servizi dovrà dichiarare la modalità di calcolo prescelta, o le diverse modalità adottate per le differenti tipo-

logie di attrezzature e servizi, e per suo tramite procedere ai conteggi di legge.

5. Ricadute del Piano dei Servizi sulla validità temporale dei vincoli, reiterazione, indennizzi

Da quanto esplicitato nei punti precedenti, appare evidente che il Piano dei Servizi, nella sua concezione di legge, ancorché definito come un semplice allegato alla relazione di Piano Regolatore, è uno strumento duttile, ma di estrema rilevanza per le ricadute amministrative delle scelte in esso contenute.

Ne è evidente l'intimo legame funzionale con il PRG, che informa e modifica profondamente con l'introduzione di valutazioni di fattibilità temporale ed economica dell'ossatura strategica, costituita dal sistema dei servizi a supporto degli usi residenziali e non residenziali della specifica realtà comunale.

La legge testualmente recita che il Piano dei servizi «...precisa...le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale, dimostrandone l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità, e fattibilità».

Nella precedente formulazione normativa, la determinazione della quantità e qualità dei servizi poteva essere avulsa dalla programmazione di un quadro strategico degli interventi e risultare un puro esercizio contabile, progettato per ottemperare in modo ragionieristico ai disposti di legge.

Il Programma Poliennale di Attuazione aveva tentato di attivare meccanismi più rigorosi, ma nella prassi applicativa aveva anch'esso fallito.

Con il Piano dei Servizi, invece, l'insieme delle scelte, soprattutto di quelle aventi ricadute territoriali, diventa una vera e propria dichiarazione d'intenti, con la prerogativa di poter reiterare la validità temporale dei vincoli sulle aree destinate a recepire i servizi, in quanto atto d'impegno a provvedere in modo certo e temporalmente definito, in ossequio ai principi di trasparenza e sussidiarietà, che connotano le recenti disposizioni normative sull'operatività della pubblica amministrazione.

Da tale punto di vista, per quanto concerne il tema della localizzazione delle nuove attrezzature di servizio, si deve tenere che l'impostazione della legge sia assolutamente coerente col nuovo quadro normativo generale che si va delineando, in materia di servizi pubblici, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, che ha affermato il principio della necessaria indennizzabilità dei vincoli urbanistici, preordinati all'esproprio, in caso di reiterazione.

Per effetto delle nuove disposizioni in commento, e fatti salvi il periodo di validità quinquennale e l'inderogabilità degli indennizzi, si può infatti rilevare come il sistema dei vincoli, sotteso alle scelte dello strumento urbanistico, esca da un lato più forte, in quanto prodotto di scelte circostanziate, dall'altro più vulnerabile, qualora non venga onorato nelle modalità e nei tempi indicati.

In quest'ultimo caso, la Pubblica amministrazione si troverà, rispetto al passato, in posizione di maggiore debolezza relativamente alle richieste di indennizzo, di liberatoria dai vincoli e di possibilità di reiterazione dei medesimi.

Alle luce di queste considerazioni, appare opportuno che il Piano dei Servizi si configuri, fin dall'inizio, non come un semplice artificio contabile, prodotto per poter usufruire delle semplificazioni amministrative contenute nella legge, bensì come uno strumento derivato da una seria riflessione programmatica.

Solo in questo modo, nel periodo temporale intercorrente tra l'apposizione dei vincoli e la realizzazione dei servizi, il sistema vincolistico introdotto nel PRG potrà aumentare la sua sostenibilità, in ragione di motivazioni chiare e obiettivi temporali precisi, supportati da un rigoroso e congruo riscontro economico-finanziario.

Quanto sopra, risulta di fondamentale importanza anche in rapporto alle affermazioni del Consiglio di Stato nella sentenza IV, del 9 aprile 1999, n. 601 nella quale è stato esplicitamente determinato che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici non deve essere condotto «in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo».

La medesima sentenza ha stabilito, altresì, che «l'applicazione di un criterio tecnico in modo inadeguato o ancora il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell'atto».

Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere prestata, al fine di evitare la decadenza quinquennale dei vincoli, anche alla valorizzazione ed incentivazione dell'iniziativa privata e del concorso di risorse pubbliche e private nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei Servizi.

Con la previsione, infatti, della possibilità di utilizzo del bene da parte di soggetti privati, per tutte quelle previsioni che non siano valutate di necessaria attuazione pubblica in un ambito temporale quinquennale, verrebbero ad essere sminuite le possibilità di ricorso contro le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidano su beni determinati ed assoggettino i beni stessi a vincoli preordinati all'esproprio o che comportino inedificabilità.

In conclusione, il piano dei servizi può costituire lo strumento risolutivo delle delicate problematiche del sistema dei vincoli espropriativi, da decenni lamentate e da ultimo solo rese ineludibili per effetto della sentenza n. 179 della Corte Costituzionale: a patto, però, che le Amministrazioni interpellate senza incertezze il ruolo di programmazione (ergo: articolazione, oltre che nello spazio, nel tempo e nelle disponibilità finanziarie, delle scelte territoriali) che il Piano dei Servizi deve svolgere, e usufruiscano al meglio della possibilità (prevista da specifico passaggio della sentenza citata, che precisa come siano al di fuori dello schema oblatorio i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua al pubblico), di realizzazione dei servizi direttamente da parte dei privati.

Si sottolinea, pertanto, l'opportunità che, tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale lo consentano, il Piano dei Servizi assuma, come atteggiamento politico-programmatico, l'assenso alla realizzazione delle opere previste anche attraverso l'iniziativa economica privata, accompagnata dai necessari strumenti di convenzionamento/accreditamento, realizzando così appieno quel principio per il quale «Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (art. 118 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 3/2001).

L'importanza di recepire appieno la nuova impostazione metodologica sottesa al riconoscimento dell'iniziativa privata non si limita, peraltro, al tema dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Tramite strumenti analoghi, è altresì possibile attenuare, rendendole economicamente più sostenibili per il proprietario, gli effetti derivanti da atti, di natura non urbanistica, di apposizione di vincoli di tipo paesistico, storico - artistico - archeologico, idrogeologico, ambientale, ecc., depotenziando, conseguentemente, la conflittualità usualmente connessa alla radicale limitazione degli usi ammissibili che tali vincoli comportano.

Ad esempio, può ipotizzarsi che nel Piano dei Servizi, e nelle NTA, si preveda la facoltà del comune di stipulare una convenzione con il proprietario del bene vincolato, in base alla quale si riconosca a quest'ultimo la possibilità di svolgere una gestione economica del bene che sia compatibile con la natura e contenuti del vincolo stesso.

Possibilità ed alternative ancora più ampie possono derivare dal ricorso agli strumenti perequativi, di cui al paragrafo seguente.

6. Una proposta: la perequazione come strumento di attuazione del Piano dei Servizi

È opportuno accennare, a titolo propositivo, alla possibilità che nell'ambito del Piano dei servizi si tenti di operare quel coordinamento tra normativa urbanistica e normativa sugli espropri che lo stesso Consiglio di Stato auspica nel proprio parere n. 4/2001 del 29 marzo u.s. sul Testo unico in materia di espropriazione, quando afferma che «una maggiore qualità dell'azione amministrativa nella materia espropriativa può derivare da una complessiva riforma urbanistica, che tenga conto dei principi costituzionali, come interpretati dalla Corte Costituzionale, e dell'esigenza di evitare, per quanto possibile, che le scelte urbanistiche si basino su ingiustificate disparità di trattamento, destinate ad aggravarsi nel caso di espropriazione.»

Come è noto, il principio perequativo è già affermato dalla legge urbanistica nazionale del 1942, nella parte in cui istituisce il comparto, inteso come ambito entro il quale tutti i terreni partecipano nella medesima misura all'edificabilità complessiva, indipendentemente dalla loro specifica destinazione.

Nell'ambito del comparto si conseguono due obiettivi:

- l'uguale trattamento per tutti i proprietari
- la cessione gratuita al comune degli spazi pubblici e delle urbanizzazioni.

Poiché la perequazione non ha ancora avuto una sanzione normativa, si riscontrano nella prassi diversi approcci metodologici, comunque riconducibili a due fondamentali strategie di intervento.

La prima prevede che il principio perequativo sia applicato a tutte le aree urbane destinate a trasformazione urbanistica: la perequazione diviene così strumento pervasivo di regolazione dell'uso dei suoli, sia per le aree che il piano promuove da agricole a urbane, sia per le aree oggetto di significative trasformazioni urbanistiche.

La seconda prevede invece che il principio perequativo sia applicato solo a una porzione limitata delle aree di trasformazione e che ad esso venga attribuito un ruolo attuativo all'interno di uno specifico progetto previsto dal piano.

Una costante è rappresentata comunque dal fatto che tutte le ipotesi finora praticate tendono a ridurre drasticamente il ricorso all'esproprio prevedendo, ad esempio, l'attribuzione di un indice teorico a comparti vincolati a servizi.

In tal modo si mira ad ottenere che le aree siano cedute teoricamente al comune a seguito dell'utilizzo dell'indice teorico allocato su altri terreni edificabili, per i quali vengono indicati indici di zona minimi e massimi, questi ultimi utilizzabili proprio mediante il trasferimento delle cubature afferenti i terreni vincolati a servizi.

Il Piano dei Servizi potrebbe quindi delineare, in rapporto a specifici servizi individuati come fondamentali, comparti più o meno ampi all'interno dei quali operare con meccanismi di tipo perequativo, in funzione dell'attuazione delle scelte prospettate.

I meccanismi di trasferimento volumetrico potrebbero altresì essere ampliati prevedendo che il recupero della capacità edificatoria spettante all'area oggetto di vincolo sia effettuato anche su aree di proprietà pubblica, esterne od interne al comparto, oppure tramite la permuta dell'area vincolata con un immobile di proprietà parimenti pubblica, ecc.

Come già si accennava al paragrafo precedente, inoltre, l'uso di strumenti perequativi potrebbe estendersi anche ai casi, diversi da quelli connessi a vincoli urbanistici espropriativi, di soggezione dell'area o dell'immobile a vincoli di natura diversa.

Complessivamente, il ricorso, anche in modo articolato e differenziato, allo strumento perequativo nelle sue diverse forme e modalità applicative, amplia considerevolmente le possibilità di risoluzione secondo consenso dei conflitti connessi all'individuazione delle aree vincolate per prevalenti ragioni di pubblico interesse (sia esso costituito dalla necessità di servizi ed infrastrutture o dalla natura stessa del bene che ne imponga la tutela), consentendo così, per dirla con le parole del Consiglio di Stato, nell'ambito del succitato parere, «al proprietario espropriando di partecipare agli utili derivanti dalla edificazione dei suoli circostanti e dovrebbe fare determinare l'indennità di esproprio anche sulla base dei medesimi utili, consentendo che il costo dell'esproprio ricada non sull'amministrazione, ma su coloro che conservano la proprietà e possono edificare proprio perché anche a loro beneficio è disposto l'esproprio in danno di altri».

7. Elaborati minimi a corredo del Piano dei Servizi

Vengono di seguito indicati gli elaborati minimi necessari per assicurare omogeneità e leggibilità ai Piani dei Servizi:

- inquadramento territoriale del comune con specifico riferimento al sistema dei servizi;
- relazione descrittiva (eventualmente correlata da elaborati grafici) contenente il quadro conoscitivo dei servizi presenti sul territorio, la valutazione dei bisogni locali, il livello di soddisfazione della domanda, le nuove previsioni, il programma di riqualificazione dei servizi esistenti e il programma di fattibilità e di gestione di quelli previsti nell'arco temporale corrispondente alla prevista durata del piano, con annessi, ove necessari, elaborati grafici di analisi degli standard esistenti e di progetto;

- azzonamento di PRG variato con individuazione degli ambiti di variante;
- relazione illustrativa delle modalità di calcolo adottate per i servizi riconosciuti standard, in relazione alla capacità insediativa di piano, eventualmente corredata da tabelle di calcolo;
- NTA modificate in adeguamento al Piano dei Servizi.

È opportuno che gli elaborati grafici siano almeno in scala 1:5.000 per quanto riguarda i servizi compresi nel territorio comunale e in scala 1:10.000 per quelli ricompresi nell'ambito sovracomunale.

Per i Comuni che superano la soglia di 50.000 abitanti potrebbe essere più opportuna una rappresentazione basata sulla suddivisione del territorio in ambiti di adeguata ampiezza, oppure per settori funzionali.

8. Modalità di approvazione ed aggiornamento del Piano dei servizi

La legge (art. 9, comma 2) prevede, per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano dei Servizi, il ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 3 della l.r. 23/97.

Come già specificato in sede di Circolare esplicativa generale (già citata in precedenza), il rinvio alla l.r. 23/97 è da intendersi circoscritto ai profili procedurali, dei quali è quindi possibile avvalersi indipendentemente dal ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2 della l.r. n. 23/97 medesima.

Nella Circolare è altresì sottolineato un aspetto di grande rilievo: «ogniqualevolta dall'approvazione del Piano dei servizi conseguono modificazioni alle vigenti previsioni urbanistiche, dovrà essere contestualmente approvata una variante parziale di adeguamento, secondo la procedura semplificata di cui alla l.r. 23/97».

Ne consegue che gli aspetti in precedenza delineati come ricadute pianificatorie del Piano dei servizi, potranno essere approvati, contestualmente al Piano medesimo, con la stessa procedura semplificata.

Ciò, sia con riferimento all'inserzione, nel sistema delle NTA, delle previsioni normative dirette a disciplinare ex novo la tematica dei servizi, in particolare quelli assunti come standard; sia per quanto concerne la localizzazione cartografica dei servizi esistenti e di quelli previsti.

Tema peculiare di tale ultimo profilo è quello, segnalato partitamente nella Circolare citata, della possibilità (e del dovere) per le Amministrazioni, di provvedere, con la stessa procedura prevista per l'approvazione del Piano dei Servizi, all'aggiornamento delle «previsioni dei Piani regolatori divenute inapplicabili a seguito della scadenza temporale dei vincoli dagli stessi imposti», cioè, in sintesi, al riazionamento delle aree a standard decadute.

Parte III

INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DEI SERVIZI

Nella presente sezione, si prenderanno in considerazione, partitamente e sulla scorta degli elementi metodologici generali di cui al capitolo precedente, le problematiche relative ai contenuti specifici del Piano dei Servizi, al fine di definire compiutamente i relativi indirizzi per l'attività comunale.

1. Il Piano dei Servizi in rapporto alle differenti tipologie di uso del territorio

La nuova legge non apporta alcuna sostanziale innovazione nella modalità di classificazione degli usi di città in relazione ai quali deve essere verificata la dotazione di standard urbanistici. Essa riprende, infatti, la classica bipartizione tra standard rapportati alla capacità insediativa del Piano Regolatore Generale, che è intimamente connessa alla funzione residenziale, e standard funzionali alle attività economiche.

In una concezione evolutiva del concetto di standard, quale quella finora descritta, diventa peraltro fondamentale una riflessione complessiva sugli usi di città, che non sempre e solo attengono a queste due fondamentali categorie.

Si pensi, ad esempio, all'uso turistico delle città d'arte o a quello delle realtà urbane polarizzanti da parte di utenti provenienti da conurbazioni insediative di vasto raggio.

In funzione di tale più ampio criterio, verranno in appresso esaminate le modalità di redazione del Piano dei Servizi distinguendo tra usi residenziali, permanenti e temporanei, e usi non residenziali, aprendo una possibile finestra in quest'ambito alla richiesta di servizi derivanti, per alcune speci-

fiche realtà urbane, da un'utenza che né vi risiede, né vi lavora, né fruisce della città proprio per le sue intrinseche caratteristiche attrattive.

a) Servizi per gli usi residenziali permanenti

La stesura del Piano dei Servizi dovrebbe prendere l'avvio da un accurato rilievo dello stato di fatto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, facendo riferimento a:

- tipologia di attrezzatura;
- caratteristiche dimensionali;
- stato di consistenza;
- stato di conservazione;
- elementi integrativi della funzione principale (giardini, spazi pluriuso, ecc.);
- modalità di fruizione;
- grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto;
- compatibilità con le funzioni al contorno;
- accessibilità;
- bacino di utenza.

Tale indagine dovrebbe essere effettuata anche verificando l'integrazione dell'organizzazione degli standard comunali con il sistema delle attrezzature a bacino di utenza di livello sovracomunale (14).

Un ulteriore elemento di conoscenza preliminare è la ricognizione delle esigenze della popolazione, permanente e/o temporanea, delle organizzazioni e degli enti operanti sul territorio, quali le associazioni sportive, le associazioni religiose ecc., anche attraverso interviste, sondaggi, ecc.

La domanda di servizi dovrebbe essere valutata anche in funzione della struttura demografica e socio-economica della popolazione.

È ormai una realtà diffusa, ad esempio, la contrazione della popolazione scolastica a fronte di un incremento della popolazione che richiede cure assistenziali (anziani, immigrati ecc.) (15).

Tale indagine è propedeutica ad una verifica dell'effettiva richiesta di servizi a livello locale, rispetto alla dotazione esistente, ed ha lo scopo di mettere in luce le carenze, indicando in particolare quali siano le zone critiche nelle quali non sono garantiti i servizi essenziali, o viceversa la presenza di risorse esuberanti rispetto alle necessità.

Le indagini preliminari supporteranno il vero e proprio progetto di piano, che dovrà definire il quadro degli obiettivi e degli interventi, individuando le tipologie dei servizi necessari, con riferimento anche a parametrizzazioni del tipo:

- dotazione pro-capite di spazi e di unità di servizio, al fine di garantire un rapporto equilibrato fra spazi urbani collettivi e spazi privati;
- dotazione pro-capite di servizi alla persona e alla collettività, messi a disposizione anche dai comuni contermini o da associazioni private, a garanzia di una offerta di funzioni che

(14) A titolo esemplificativo si pensi ai servizi scolastici, per i quali il riferimento al livello sovracomunale è ormai imprescindibile in quasi tutto il territorio regionale.

(15) Si citano a titolo esclusivamente indicativo alcuni degli indicatori più tradizionali e più frequentemente usati per inquadrare, in modo sintetico, la struttura della popolazione:

- variazione percentuale;
- l'indice di vecchiaia, che misura il grado di invecchiamento generale di una popolazione ed è espresso dal rapporto percentuale tra la popolazione con oltre 65 anni di età e la parte più giovane, cioè quella di età al di sotto dei 14 anni;
- l'indice di struttura della popolazione attiva, che misura il grado di invecchiamento delle classi di età «produttive», espresso dal rapporto tra popolazione in età 40-64 anni e quella in età 15-59 anni;
- l'indice di dipendenza, che misura il livello di autosufficienza di una popolazione per quanto riguarda la produzione di reddito e si costruisce rapportando la popolazione delle classi di età che si considerano improduttive (0-14 anni e oltre 65 anni) a quella delle classi che invece si suppongono attive ai fini della formazione del reddito (15-65 anni);
- l'indice di ricambio della popolazione attiva, che misura la potenzialità di turn-over occupazionale di una struttura demografica attraverso il rapporto fra la popolazione che sta per uscire dal mercato del lavoro (60-64 anni) e quella che sta per affacciarsi (15-19 anni).

possono sostituire la necessità di reperimento di nuovi spazi (aree e/o edifici);

- obiettivi da raggiungere in termini di accessibilità e fruibilità.

La definizione dei contenuti strategici del Piano sarà effettuata in rapporto:

- alle effettive disponibilità di aree e strutture;
- all'impegno economico affrontabile;

tenendo presente che è importante non solo soddisfare lo standard minimo, ma compiere scelte attendibili nei tempi e nella qualità.

Verranno così definiti:

- i nuovi interventi, sia nell'ambito di spazi di nuova acquisizione, che di luoghi degradati da recuperare;
- l'adeguamento e ristrutturazione degli spazi pubblici esistenti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree, edifici, manufatti e impianti;
- le aree e attrezzature da dismettere o riconvertire.

È necessario che tale operazione venga condotta con riferimento alle ricadute urbanistiche delle programmazioni di settore, sia di livello comunale, che di livello provinciale e regionale.

Sarà necessario, inoltre, che tali scelte avvengano tenendo conto, già nella fase di programmazione, della ricettività degli impianti programmati in rapporto alla popolazione da servire, al fine di evitare successive problematiche di sovraffollamento o di sottoutilizzo.

Acquistano, pertanto, una decisa rilevanza programmatica il raggio di influenza di ogni impianto e l'utenza ottimale, in rapporto ai vincoli di varia natura (geografica, economica, ecc.) e alla distribuzione spaziale dell'utenza insediata e insediabile.

Si precisa che le scelte di carattere strategico e di sistema rientreranno tra le previsioni di tipo prescrittivo, mentre quelle di dettaglio potranno essere parametriche e demandate alla fase attuativa del Piano.

La scelta delle tipologie di servizi, non più definita per legge, ma rinviata alle valutazioni comunali, potrà, così, meglio rispondere alle reali esigenze della specifica realtà locale.

Anche le strutture private, che vengano ritenute idonee a soddisfare i fabbisogni della popolazione (ad esempio impianti sportivi, strutture a carattere ricreativo-culturale, strutture socio assistenziali, ecc.) possono concorrere al soddisfacimento della dotazione dei servizi ritenuti fondamentali per assicurare la qualità urbana.

In questo caso tali servizi e attrezzature dovranno essere regolati «da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano comunale dei servizi, che assicurino lo svolgimento delle attività collettive cui sono destinati» (art. 7, comma 7, punto b 2 della legge).

Come è già stato rilevato, inoltre, il fatto che la legge preveda la possibilità che il Piano dei Servizi possa «motivatamente stabilire, per determinate tipologie di strutture e servizi, modalità di computo differenti riferite al valore economico o ai costi di realizzazione delle strutture», disgiungendo esplicitamente il servizio dall'attrezzatura e il valore economico del servizio dal costo di realizzazione della struttura, apre, da ultimo, una possibilità di riconoscimento, su base parametrica, di quelle tipologie di servizi, tradizionalmente assimilati al concetto di standard (quali l'assistenza domiciliare agli anziani o alla prima infanzia) che possono risultare alternative all'erogazione di servizi in strutture specializzate.

Si aggiunga che lo strumento urbanistico può anche prevedere, per i nuovi insediamenti residenziali, in luogo della cessione di aree, la monetizzazione da investire nella manutenzione, nella riqualificazione dei servizi già realizzati, o per migliorarne l'utilizzo e l'accessibilità; in alternativa, tali interventi potranno essere realizzati direttamente dal soggetto privato (se ne veda un esempio, al punto a) del successivo paragrafo 2, quanto alla manutenzione delle aree a verde).

b) Servizi per gli usi residenziali temporanei

Agli usi residenziali temporanei sono ascrivibili, innanzitutto, le residenze turistiche, individuabili nelle seconde case, ma altresì in residences, ostelli, case - albergo, case per studenti, e simili.

Il concetto di uso residenziale temporaneo è, inoltre, estensibile alle residenze temporanee per studio, lavoro, cure mediche di lungo periodo.

La legge riduce la dotazione minima di standard per questa tipologia di uso da 23 a 17,5 metri quadrati per abitante, ma non introduce elementi innovativi per stimare gli abitanti aggiuntivi.

L'art. 2 della l.r. 30 luglio 1986, n. 38 riconosce tutto il territorio della Regione Lombardia come turisticamente rilevante: in relazione a ciò è possibile, per ogni singola realtà locale, il riconoscimento delle eventuali specificità turistiche, ritenute rilevanti ai fini della formazione del Piano dei Servizi.

In particolare per i Comuni caratterizzati da consistenti realtà turistiche, la tipologia di queste ultime deve essere opportunamente analizzata al fine di individuare le specifiche esigenze di servizi che ne derivano.

Si pensi al considerevole fenomeno delle seconde case nei comuni montani dovuti alla presenza delle stazioni sciistiche (inverno) o considerati luoghi di benessere (estate), oppure ai comuni lacuali, che vivono situazioni di intense presenze in limitati periodi dell'anno (i fine settimana, il periodo estivo, ecc.)

Particolare attenzione deve essere rivolta al fatto che il soddisfacimento dei servizi richiesti dai «city-users», pressante e assillante nel momento della frequentazione, non si traduca, nel momento del non uso, nella creazione di luoghi vuoti, privi di qualsiasi qualità urbana e ambientale. È questo il caso tipico dei parcheggi delle stazioni di partenza delle funivie, o di quelli sui lungolago, qualora vocati ad un'unica funzione.

Una maggiore attenzione alla complementarità funzionale potrebbe garantire una funzione importante anche nel non uso, come nel caso di aree a parcheggio, opportunamente attrezzate anche a verde.

c) Servizi per gli usi di città non residenziali

Analogamente ai servizi per la residenza il Piano dei Servizi dovrà indicare le procedure per reperire le dotazioni minime per:

- i nuovi insediamenti industriali ed artigianali;
- gli insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri, terziari;
- le grandi strutture di vendita.

Dopo la fase conoscitiva relativa alla consistenza dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti, da condursi con modalità analoghe a quelle suggerite per i servizi funzionali alla residenza, verranno definite, sulla base delle attività economiche insediate e di quelle insediabili, le tipologie di servizi, attrezzature ed impianti urbani di interesse generale che si ritiene utile realizzare.

È opportuno rilevare che, seppure i servizi per le attività produttive siano in generale funzionalmente diversi da quelli per la residenza, alcune tipologie di servizi possono rispondere a criteri di funzionalità reciproca.

Se ne citano alcuni esempi:

- asili nido nell'ambito dei luoghi di lavoro, accessibili anche a lavoratori esterni,
- impianti di depurazione e impianti di smaltimento rifiuti, che potrebbero soddisfare necessità di interesse pubblico di ambiti locali circostanti;
- spazi da dedicare a musei ed esposizioni, che assolverebbero a funzioni culturali e di conservazione della memoria storica, qualora reperiti in strutture produttive da conservare in quanto elementi di archeologia industriale;
- aree a verde;
- mense aziendali aperte anche all'utenza esterna.

Per quanto riguarda i nuovi insediamenti industriali, la legge regionale n. 1/2001 prevede una dotazione minima di aree a standard pari al 10% della superficie lorda di pavimento, riducendo la previsione della previgente legislazione.

Tale riduzione deriva dalla constatazione che, molto spesso, le aree cedute all'ente pubblico non hanno prodotto qualità, ma solamente spazi male attrezzati, di dubbia utilità, non inseriti in un piano organico e di difficile e costosa manutenzione.

La legge non individua la quantità minima di aree da destinare a parcheggio nell'ambito del plafond complessivo.

È opportuno, pertanto, condurre verifiche per accertare

l'effetto indotto dagli insediamenti, sia presenti che futuri, al fine di individuarne una quantità adeguata.

Anche per la zone commerciali, direzionali, alberghiere, terziarie è stata prestata dal legislatore maggiore attenzione alla diversificazione ed alla ricerca della qualità, confermando il 100% della s.l.p. solo per le zone di espansione, mentre nei nuclei storici e nelle zone di completamento la quota scende dal 100% al 75%, in quanto in queste ultime si presuppone che l'urbanizzazione ed i servizi abbiano sedimentato situazioni di minore carenza.

Per le grandi superfici di vendita, la l.r. 1/2001 impone, invece, il raddoppio delle quote minime finora previste. Di tali aree almeno la metà deve, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo.

I luoghi, infatti, che ospitano le recenti tipologie previste dalla grande distribuzione di beni materiali e di servizi alla persona, necessitano di grandi strutture a parcheggio e di infrastrutture finalizzate al miglioramento della accessibilità ed all'abbattimento degli effetti negativi indotti sulla viabilità.

La dotazione minima, a causa del rilevante impatto territoriale indotto da tali nuove strutture, è da considerarsi vincolante per il reperimento in loco dei suddetti spazi pubblici e/o di uso pubblico, fatte salve le quote reperibili tramite monetizzazione nei casi, e alle condizioni, definiti dall'art. 8 del Regolamento regionale n. 3/2000 per il settore del commercio.

La legge conferma, così, quanto già indicato dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Per quanto attiene alle modalità di approccio alla problematica dei servizi da associare alle strutture commerciali, si richiama quanto già previsto all'art. 8 del Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 «Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore commercio», sottolineando, peraltro, l'opportunità che il Piano dei Servizi venga colto come occasione per garantire opportuno spazio all'integrazione delle funzioni commerciali, ad esempio, con quelle del tempo libero, rispondendo all'esigenza di fornire attrezzature che coniughino shopping e svago, sia all'interno delle città che in luoghi esterni opportunamente dedicati. Ciò può consentire alle grandi strutture di sperimentare nuovi modelli progettuali meno impattanti sul territorio.

Analoga attenzione dovrà essere dedicata, nei centri storici, all'allocatione di attività ed iniziative che funzionino anche da elemento di attrazione e quindi potenziamento degli esercizi commerciali di vicinato e medio - piccola distribuzione che usualmente si collocano in tali ambiti, di cui si deve riconoscere e valorizzare il ruolo di coadiuvante essenziale nella conservazione di elementi di qualità della vita dei centri cittadini.

Tale attenzione può estrinsecarsi, oltre che in specifiche modalità di articolazione del comparto del commercio nei centri storici (e si pensi all'esperienza dei c.d. «centri commerciali di vicinato» già positivamente percorsi (16)), altresì con scelte mirate della politica dei servizi, che, ad esempio, non implementi all'infinito il numero dei parcheggi, perseguendo, tramite il contestuale potenziamento dell'effettiva disponibilità del trasporto pubblico l'obiettivo di disincentivare l'uso degli automezzi privati.

Non si deve, inoltre, ignorare che, in certe condizioni (frazioni o piccoli comuni in posizioni isolate, prevalenza di popolazione anziana, ecc.) la salvaguardia dell'esistenza di esercizi di vicinato di minima necessità (quali l'edicola, la farmacia, il panificio, ecc.), che siano accessibili senza l'uso di autoveicoli privati, costituisce essa stessa un servizio, di cui pur-

(16) A titolo esemplificativo, si possono richiamare le esperienze sperimentamente avviate, in un comune della Provincia di Milano, in accordo con le Associazioni di categoria, e ripercorse nel contributo «Innovazione e centralità per il commercio urbano», di A. Patriuzio, in «Lombardia: politiche e regole per il territorio. Esperienze in movimento», Atti della IX Rassegna Urbanistica Regionale, a cura dell'Istituto Nazionale di urbanistica - INU, Milano, 2001, p. 244.

troppo in molti casi si lamenta l'assenza, e che le Amministrazioni comunali possono, ricorrendo le condizioni, porre a carico, ad esempio, dei soggetti attuatori di interventi di grande distribuzione commerciale, con l'opportuna assistenza delle Associazioni di categoria, ed anche tramite intese tra Amministrazioni diverse (ad esempio: tra il comune ove è da ubicare il nuovo insediamento commerciale e i Comuni limitrofi che risentirebbero delle situazioni di assenza di esercizi commerciali conseguenti).

2. Criteri orientativi ex art. 7 comma 3

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001 la Regione è tenuta a fornire criteri orientativi per la trattazione delle tematiche relative a:

1. verde;
2. parcheggi;
3. integrazione con le programmazioni di settore;
4. valorizzazione dell'iniziativa privata;
5. valorizzazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni.

Detti criteri, da intendersi come specificazione ed integrazione di quanto fin qui esposto, sono di seguito esplicitati per ciascun ambito della competenza di indirizzo regionale.

a) Criteri relativi al verde pubblico

Nel sottolineare la «funzione ambientale del verde», la legge tende a esaltare il ruolo determinante che gli spazi verdi assumono, sia come elementi compositivi del paesaggio urbano, che come fattori di miglioramento delle condizioni ecologico-climatiche della città.

L'impostazione strategica del piano determina, pertanto, la necessità di individuare, innanzitutto, la struttura fondamentale del sistema del verde alla quale ricondursi, con particolare riferimento all'ambito territoriale allargato di riferimento per il singolo Comune, con il quale il sistema del verde urbano deve collocare.

In rapporto a quest'ultimo andranno definiti i margini del sistema insediativo, esaltate le possibili connessioni con la rete e i nodi del sistema dei parchi intercomunali, provinciali e regionali, con il verde agricolo e boschivo, con le emergenze storico-culturali.

La legge stabilisce che almeno la metà degli spazi da destinare a standard venga riservata al verde, intendendo con questo sottolineare l'importanza di garantire ai cittadini l'adeguata fruizione di tali tipologie di servizi per migliorare la qualità della vita.

Ne discende l'importanza di una programmazione degli spazi a verde che privilegi gli aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi, innestandosi su una vera e propria politica del verde, orientata alla definizione delle sue varie articolazioni tipologiche e funzionali, in rapporto alla distribuzione spaziale degli insediamenti.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta anche alle caratteristiche compositive delle masse arboree.

Nell'ambito di tale programmazione si potrà cogliere l'opportunità di superamento del riscontro dimensionale dello standard verde, tramite modalità parametriche alternative, per quei Comuni che, per la loro collocazione nell'ambito di aree naturali (agricole - boschive - montane, ecc.) possono garantire la fruizione ambientale di ampi comparti naturali esclusivamente assicurandone la percorribilità, anche tramite il convenzionamento con i privati.

Analogamente, potranno essere colte opportunità di integrazione del verde pubblico con quello privato, qualora ne sia garantita una parziale fruizione pubblica, tramite convenzionamento.

Gli obiettivi fondamentali del sistema del verde possono essere così sinteticamente descritti:

- coordinamento degli interventi di recupero, qualificazione e sviluppo degli spazi verdi esistenti, anche attraverso opere di rinaturalizzazione del paesaggio urbano, per la creazione di un sistema a fruizione continua;
- costruzione di una rete ecologica di livello locale, che crei una continuità spaziale tra ambienti naturali e seminaturali, con particolare attenzione alla connessione con la rete ecologica sovracomunale, provinciale, regionale e con il sistema dei parchi;
- miglioramento della manutenzione (con riduzione dei costi) anche tramite l'affidamento della gestione a sponsor privati, tramite apposite convenzioni;

- realizzazione di percorsi attrezzati, che si articolino anche nelle aree agricole e boschive, per consentire la fruizione del paesaggio agrario e rurale;
- miglioramento delle condizioni ecologico-climatiche della città.

La domanda di verde pubblico dovrebbe essere valutata con riferimento alle diverse tipologie insediative, che inducono altrettanti modelli di fruizione: mentre le zone urbane ad alta densità insediativa richiedono grande cura nel riequilibrio tra spazi costruiti e spazi aperti, attrezzati a verde, le aree a bassa densità edilizia, caratterizzate da giardini privati, esprimono un fabbisogno più incentrato sui soli spazi attrezzati per il gioco e lo sport.

Preliminarmente all'analisi della situazione esistente e alla individuazione ed integrazione delle aree verdi sarà, quindi, in particolare per le realtà urbane di una certa dimensione, la suddivisione del territorio in «unità» di ampiezza adeguata e caratteristiche omogenee, rispetto alle quali:

- descrivere la situazione di partenza, in termini di dotazioni, carenze, problemi;
- esplicitare le eventuali compensazioni tra le varie «unità» o, se del caso, tra diversi comuni;
- valutare le opportunità esistenti e la fattibilità delle soluzioni individuate;
- determinare la priorità degli interventi;
- individuare gli eventuali soggetti privati disponibili alla cura, alla gestione e alla attrezzatura degli spazi.

Non si ritiene opportuno individuare, in termini generali, quali tipologie di spazi a verde siano computabili ai fini del soddisfacimento degli standard, perché la reale fruibilità di alcuni spazi, quali quelli di arredo stradale in ambito urbano (con esclusione delle fasce di rispetto stradale come statuito dal comma 7, lett. d) dipende da molteplici fattori, non esclusivamente di tipo dimensionale, che occorre valutare caso per caso.

Si preferisce quindi indicare alcuni criteri di inclusione/esclusione, quali:

- effettiva fruibilità, attuale e potenziale, anche in rapporto agli aspetti di sicurezza;
- composizione equilibrata, in termini tipologici, qualitativi e localizzativi, dell'intero sistema degli spazi verdi;
- possibilità di organizzazione di una gestione efficiente;
- possibile configurazione a sistema degli spazi interclusi;
- utilità dell'inclusione, che non deve provocare l'abbandono e il conseguente degrado di spazi (in particolare agricoli) attualmente ben gestiti dai proprietari.

Individuate le aree da vincolare sulla base di criteri di utilità, effettiva possibilità di trasformazione ed economicità di gestione, se ne determineranno le caratteristiche di attrezzatura e di uso.

A tal fine si richiama che le aree verdi con caratteristiche più vicine a quelle naturali (es. parchi all'inglese) sono più delicate e, quindi, più deteriorabili e possono ospitare esclusivamente attività leggere.

Inoltre, a parità di condizioni, il raggio di influenza dei parchi è direttamente proporzionale alle loro dimensioni, ciò equivale a dire che la dimensione è un aspetto di qualità e che, ai fini ambientali, si associano prestazioni diverse alla frammentazione e alla compattezza, all'isolamento e alla promiscuità.

Dal punto di vista della valutazione quantitativa delle superfici, ai fini del riscontro parametrico dello standard, per alcune tipologie di verde potranno essere applicati adeguati fattori di conversione, riferiti alla effettiva strategicità dell'ambito rispetto alle finalità espresse, o allo sviluppo dimensionale, qualora non esprimibile in mq. (cfr. piste ciclabili, percorsi pedonali, presenza di corsi o spazi d'acqua attrezzati, ecc.)

A titolo esemplificativo:

- per spazi quali le spiagge lacustri o fluviali per la balneazione si ritiene corretto l'utilizzo di un parametro correttivo, che incrementi il valore della superficie in relazione all'indice di fruizione più elevato che tali spazi presentano nei confronti di qualsiasi spazio attrezzato a verde;
- ai percorsi pedonali, ciclabili, equestri, ecc., potrebbe essere attribuita una larghezza virtuale, ai fini della traduzione in mq dei metri lineari;

• il contributo allo standard complessivo dei grandi impianti destinati alla fruizione turistica (quali golf, parchi tematici, centri ippici, ecc.) dovrà essere considerato per la quota parte relativa all'utenza propriamente locale, dato che il bacino di utenza di tali strutture è in genere molto esteso;

• la qualità dell'area in rapporto a fattori quali acclività, esposizione, forma, dimensione, ubicazione, accessibilità, copertura vegetale, ecc., può essere considerata un ulteriore elemento correttivo dei dati.

Il dato quantitativo dello standard, corretto dal fattore di conversione e dal fattore di qualità, sarà quindi il dato realmente computabile.

Un'ulteriore verifica si impone infine in relazione alla composizione dello standard secondo le tipologie, nel senso che è opportuno che la domanda totale non sia assolta con una sola tipologia di offerta, ma preveda una equilibrata presenza di differenti tipi di attrezzature.

b) Criteri relativi ai parcheggi pubblici

La legge non ribadisce, al punto a) del comma 7, a favore dei parcheggi la stessa riserva minima inderogabile (50% dello standard comunale residenziale) che sancisce invece per il verde.

Attribuisce, peraltro, a tali strutture valenza analogamente basilare nell'ambito delle dotazioni richieste per quelle tipologie di uso del territorio, diverse dalla residenza, che in effetti maggiormente ingenerano necessità di parcheggi.

Più in generale, la funzione indispensabile che tali strutture rivestono, non solo quale strumento di governo della mobilità, ma altresì in vista di finalità ambientali ed ecologiche, risulta comunque riconosciuta ed esaltata in termini generali, per effetto della stessa inclusione del tema tra i contenuti degli indirizzi regionali.

Quale precisazione preliminare, pare ovvio puntualizzare che quelli in oggetto sono i soli parcheggi pubblici e di uso pubblico, la cui dotazione va calcolata in aggiunta ai parcheggi privati pertinenziali di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Si segnala, in proposito, che, a seguito dell'iscrizione dei parcheggi pubblici alla categoria degli standard urbanistici, gli stessi debbono ritenersi, in accordo alla prassi generalmente diffusa, qualificati come opere di urbanizzazione secondaria (determinandosi la modifica, per combinato normativo disposto, del relativo elenco di cui all'art. 4, comma 2 della l. 847/64); hanno, invece, natura di opere di urbanizzazione primaria (corrispondendo agli «spazi di sosta o di parcheggio» di cui all'art. 4, comma 1 della medesima l. 847/64) i parcheggi pertinenziali di cui alla l. 122/89, che sono infatti definiti tali dall'art. 11 della medesima legge.

Ciò premesso, nel caso dei parcheggi, la legislazione nazionale, con la legge 14 marzo 1989, n. 122, ha definito uno specifico strumento complementare alla pianificazione urbanistica, di natura programmatica, finalizzato alla regolamentazione della circolazione e allo stazionamento dei veicoli nelle aree urbane: il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP).

Tale strumento deve connettersi e coordinarsi con il Piano Urbano del Traffico (PUT) di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che rappresenta, a sua volta, lo strumento di approccio globale ai problemi del traffico.

Sono obbligati a dotarsi del PUT i Comuni individuati in appositi elenchi predisposti dalle Regioni (per la Regione Lombardia determinati con d.g.r. n. 5/42288 del 12 ottobre 1993), in quanto aventi le seguenti caratteristiche:

- comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti;
- comuni che registrano – anche solo in particolari periodi dell'anno – una popolazione presente eguale o superiore a 30.000 unità, per affluenza turistica e/o pendolari (per motivi di lavoro e di studio);
- comuni con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti, ma con centri abitati di particolare valore ambientale (storico, artistico ed architettonico) o che presentino intenso transito di mezzi pesanti, tale da indurre rilevanti problemi di congestione della circolazione stradale.

Trattandosi di strumenti di tipo programmatico e settoriale, non tutte le determinazioni del PUT e del PUP hanno ricadute sulla pianificazione generale.

È peraltro indubbio il rapporto di tipo causale che si genera tra la tipologia degli insediamenti e gli effetti sul traffico e sul fabbisogno di parcheggi.

Ne consegue, in via generale, la necessità per la pianificazione di valutare attentamente le localizzazioni funzionali in rapporto alla struttura della maglia viaria e ai suoi possibili adeguamenti, nonché alla possibilità di reperire aree idonee allo stazionamento dei veicoli.

Il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento nel quale vengono opportunamente rappresentate e coordinate le ricadute territoriali del PUT e del PUP per i Comuni obbligati a dotarsene.

Per la restante parte dei Comuni sarà il Piano dei Servizi a farsi carico delle problematiche relative alla specifica fattispecie.

Sulla base di analisi generali, sono comunque delineabili due principali modelli insediativi, in funzione dei quali determinare il fabbisogno di aree di sosta:

- il modello urbano o centrale, nel quale l'offerta di sosta è largamente basata su parcheggi pubblici o di uso pubblico a rotazione e a pagamento, che rispondono alla domanda complessivamente espressa dalle attività presenti;

- il modello suburbano o periferico, nel quale l'offerta di sosta è prevalentemente basata su parcheggi privati e gratuiti, di pertinenza dei singoli immobili e/o riservati alle persone autorizzate.

Nel modello urbano prevalgono le scelte finalizzate all'aggregazione ed alla complementarietà, mentre nel modello suburbano e periferico è dominante la specializzazione degli spazi destinati a funzioni specifiche (residenziali, economiche, ecc.).

Nel modello periferico la domanda da soddisfare sarà pari alla somma delle punte massime assolute di tutte le domande parziali, mentre nel modello urbano o centrale la domanda di sosta potrà essere determinata non come sommatoria dei valori massimi di domanda espressi dalle singole attività presenti, ma come domanda massima complessiva, tenendo conto della non simultaneità delle presenze determinate, nell'arco della giornata e della settimana, dalle diverse categorie di attività, quali uffici, strutture commerciali, locali di spettacolo.

In questo caso lo stesso parcheggio, al servizio di una attività lavorativa nelle ore diurne e di una attività ricreativa nelle ore serali, potrebbe essere computato nella duplice funzione, dimensionandolo in relazione al suo massimo utilizzo.

Per quanto concerne la stima della domanda di sosta, permanente e temporanea, generata dalla residenza si potrà ricorrere, ad esempio, alla applicazione al carico insediativo del valore del tasso di motorizzazione del comune o dell'ambito territoriale in cui il comune è localizzato.

La domanda di sosta indotta dalle attività economiche potrà essere determinata come prodotto del numero di utenti potenziali stimati per il tasso di dipendenza dall'auto, ovvero sulla base della quota degli spostamenti, indotti dalle attività, che vengono effettuati con l'auto.

Il numero degli addetti alle attività economiche, se non verificabile su dati reali, potrà essere stimato attraverso l'applicazione alle superfici edificate ed edificabili di fattori di occupazione pertinenti alle diverse categorie, sulla base di analisi specifiche.

Gli obiettivi fondamentali del sistema dei parcheggi possono essere così sinteticamente descritti:

- per l'edificato a funzione residenziale, assicurare la disponibilità di posti auto rapportata ai veicoli di proprietà dei residenti, oltre a una quota di parcheggi di accoglienza a disposizione dei visitatori occasionali, evitando sia la carenza che l'eccesso di dotazione;

- per i luoghi centrali, incentivare la tipologia del parcheggio a pagamento e «a rotazione», con funzione dissuasiva della sosta di lungo periodo, e potenziare i parcheggi esterni di interscambio con i mezzi pubblici di trasporto;

- per i parcheggi «di destinazione» mirare all'ottimizzazione dell'uso in funzione di attività diversificate, attrattive in fasce orarie differenti, sulla base di analisi del cosiddetto «profilo cronologico di carico», che coglie le variazioni della domanda di sosta nell'arco temporale della giornata, della settimana o dell'anno.

La finalità ultima è quella di restituire alle strade la loro specifica funzione di aree per la circolazione di veicoli e pedoni, con gli indubbi benefici che ne derivano anche per la qualità ambientale delle città.

Nella individuazione delle aree da destinare a parcheggi

pubblici e di uso pubblico si dovrà tener conto che i fattori che ne condizionano l'uso sono:

- il raggio di influenza, in funzione delle caratteristiche della struttura insediativa;

- l'accessibilità ai mezzi pubblici di trasporto;

- la recettività in funzione della domanda;

oltre ad ulteriori fattori specifici che attengono, peraltro, alle modalità di gestione, quali la chiarezza della segnaletica stradale che li individua, il costo, la sicurezza, ecc.

Quanto alle modalità di individuazione, potranno essere localizzati i parcheggi ritenuti strategici, e computati con modalità parametriche quelli da reperire nelle aree di trasformazione e di sviluppo.

Da ultimo, appare opportuno rilevare che i parcheggi rappresentano, unitamente ad altri servizi a tariffa, l'esempio più consolidato di strutture realizzabili da soggetti privati, in regime di convenzionamento o di concessione.

Conseguentemente, qualora sia sostenibile il servizio a tariffa, in relazione alla specifica realtà comunale, è opportuno ricorrere a tale tipologia di realizzazione.

c) *Criteri relativi all'integrazione con le programmazioni di settore*

Con tale richiamo si può cogliere nella legge un tentativo di introdurre nella pianificazione una nuova complessità disciplinare.

Occorre, tuttavia, evitare il rischio di un approccio interdisciplinare, quale, cioè, semplice sommatoria di visioni diverse del mondo, cogliendo invece l'opportunità di una pianificazione infradisciplinare, in cui ciascun settore dell'amministrazione pubblica, sia essa intesa come locale o di livello superiore, apporti il suo punto di vista alla scelta del progetto migliore.

Ciò consentirà di connettere a sistema i piani di settore che, pur rispondendo a logiche parziali, si dovranno confrontare nell'ambito di un approccio programmatico globale.

Pericolosa è, infatti, la tendenza alla crescente «autonomizzazione», a tutti i livelli, delle politiche e delle scelte settoriali, che, se non ricondotte ad un processo di pianificazione integrato, rischia di portare ad una dannosa disarticolazione e contrapposizione degli interventi.

Proprio per garantire maggiore flessibilità all'approccio al Piano dei Servizi, diversamente da quanto previsto dall'articolo 22 della legge 51/75, l'articolo 7 della legge 1/2001 non definisce ripartizioni per tipologie di servizi nell'ambito della dotazione minima di standard.

Il legislatore si limita ad assicurare al compendio dei servizi almeno il 50% di spazi per verde (per ciò che concerne la residenza) e a parcheggi (per ciò che concerne gli usi non abitativi), prevedendo per i primi la reperibilità anche fuori dal perimetro comunale, in parchi regionali o sovramunicipali.

Le quantità discrezionali dei servizi rimanenti devono risultare coerenti con quelli previsti dagli strumenti di programmazione ed indirizzo di settore.

Si richiamano, a titolo indicativo, i servizi e le strutture relative ai trasporti, ai servizi sociali, sanitari, culturali, amministrativi, ecologici, dell'istruzione, ecc., anche a carattere sovramunicipale.

Tale precisazione sembrerebbe pleonastica se, fino ad oggi, il computo delle elencate tipologie di strutture, riconducibili, in generale, a standard di livello sovramunicipale, non fosse stato ammissibile esclusivamente per i Comuni con capacità insediativa superiore a ventimila abitanti, ai fini dell'ottemperanza dei disposti del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 4, punto 5, relativo alle zone F.

Sulla base della nuova legge, invece, i suddetti servizi possono essere conteggiati dalla generalità dei Comuni anche ai fini del raggiungimento della dotazione minima di standard di 26,5 metri quadrati per abitante.

È opportuno chiarire tuttavia che, trattandosi di strutture normalmente al servizio di più di una comunità, potrà essere conteggiata soltanto la quota relativa all'effettivo utilizzo locale. Ad esempio se il servizio ha un ambito di influenza di n abitanti, ed il comune in cui risulta localizzato ha m abitanti, la superficie computabile sarà percentualmente pari al rapporto m/n.

Quanto, invece, al raccordo con strumenti di settore più specifici (il programma triennale delle opere pubbliche, i Pia-

ni del traffico e dei Parcheggi), si rinvia a quanto esposto, rispettivamente, alla Parte II, par. 3, nonché al precedente punto b).

d) Criteri relativi alla valorizzazione delle forme di concorso e coordinamento tra Comuni

L'estrema parcellizzazione del territorio regionale lombardo in unità amministrative locali ha di fatto contribuito ad un disegno di pianificazione urbanistica quasi sempre progettato tra gli angusti limiti comunali.

Il Piano dei Servizi consente di superare questa miopia pianificatoria, che spesso ha causato gravi diseconomie di scala, stabilendo al punto 5, comma c) dell'art. 7 il principio che strutture private e pubbliche, ancorché non ubicate nel territorio di un comune, possano, unitamente alle aree dei parchi regionali e sovracomunali, essere considerate ai fini della dimostrazione della sufficienza di dotazioni di standard inferiori ai 26,5 mq abitanti.

Questo consente, come già precedentemente evidenziato, ai Comuni più piccoli di avvalersi, in accordo con i comuni limotrofi, di servizi non localizzati nel proprio territorio, ma in grado di soddisfare le esigenze di più comunità.

In tal caso, l'amministrazione comunale ha la facoltà di ridurre la dotazione minima di standard prevista dalla legge, dimostrando in che modo il servizio, la struttura o la prestazione di cui si avvale (ad esempio: un asilo nido, una scuola superiore, un parco giochi, una prestazione assistenziale e sanitaria) integra e soddisfa le esigenze espresse dalla propria comunità locale in termini di qualità, adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità economica.

Pare evidente, pertanto, che il progetto di Piano potrà e dovrà, sulla base di analisi estese ad un adeguato intorno, entro ragionevoli raggi di percorrenza, dimostrare la possibilità di ricorso da parte della popolazione a strutture esterne all'ambito comunale.

Il decremento delle nascite, rilevato negli ultimi anni, fa immediatamente pensare all'esempio dei complessi scolastici che possano ritrovare economie funzionali proprio in ambiti sovracomunali.

Dal punto di vista squisitamente normativo, le possibilità di valutazione dell'esistenza di struttura extracomunali dà luogo alle seguenti situazioni, ciascuna delle quali connessa ad un differente grado di documentazione delle scelte:

- valutazione delle strutture e servizi extracomunali esistenti esclusivamente nella parte programmatica del Piano dei Servizi: è sufficiente, al fine di supportare le scelte di programma contenute nel Piano tramite la considerazione di tali disponibilità, la dimostrazione tecnica della corrispondenza dell'attrezzatura e del servizio ad esigenze della popolazione residente, con indicazione del rispettivo bacino di utenza (per la quota che interessa il comune di cui trattasi);

- valutazione delle strutture e servizi extracomunali esistenti altresì nella parte pianificatoria del Piano dei Servizi, con riferimento al calcolo degli standards, qualora, però, detta valutazione non sia determinante ai fini del conseguimento dello standard minimo di legge per il comune di cui trattasi: è sufficiente la medesima dimostrazione di cui al punto precedente; in tal caso, la stessa struttura o servizio sarà conteggiabile come standard sia a favore del comune sul cui territorio è ubicato, sia a favore del o dei Comuni la cui popolazione comunque se ne avvale, beninteso per ciascuno di essi in proporzione al bacino di utenza di sua spettanza motivamente servito. La somma dei singoli bacini di utenza dei rispettivi Comuni non può superare il bacino di utenza di cui la struttura o il servizio è capace. Al fine di coordinare tra loro tali previsioni, i Comuni interessati possono assumere, nelle forme opportune (anche non convenzionali), le opportune intese preliminari alla elaborazione del Piano dei servizi (anche in sede delle conferenze di copianificazione previste al comma 17 dell'art. 3 della l.r. 1/2000);

- valutazione delle strutture e servizi extracomunali esistenti altresì nella parte pianificatoria del Piano dei Servizi, con riferimento al calcolo degli standards, qualora, però, detta valutazione sia determinante ai fini del conseguimento dello standard minimo di legge per il comune di cui trattasi: in tale caso, previsto al punto c) del comma 5 della legge, per la valutazione della struttura o del servizio extraterritoriale nel computo degli standard del comune che se ne avvale è necessario l'accordo preventivo con il comune nel cui territorio è ubicata o con l'ente proprietario o gestore della struttura, da assumersi nei termini già indicati al precedente par. 4, punto

b) della Parte II. Resta fermo che, anche in tal caso, ciascun Comune può conteggiare la struttura o il servizio nella propria dotazione di standard in proporzione al bacino di utenza di sua spettanza motivamente servito;

- valutazione di strutture o servizi extracomunali da realizzarsi: fermo restando quanto sopra, si richiede altresì che la messa in opera della struttura e del servizio sia pervenuta ad uno stadio previsionale sufficientemente definito, come ad esempio quello derivante dalla stipulazione di protocolli d'intesa tra gli Enti o dalla costituzione di società o consorzi incaricati della realizzazione dell'opera o della gestione del servizio. In caso di successiva certezza sulla non esecuzione dell'opera, il Piano dei Servizi dovrà essere opportunamente adeguato nelle programmazioni e previsioni corrispondenti.

Per quanto concerne le attribuzioni regionali finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e di coordinamento tra Comuni, è già stata avanzata l'ipotesi - nell'ambito della formulazione dei criteri per il finanziamento ai Comuni ex lege 66/82 per la predisposizione dei PRG- di privilegiare, rispetto ai tradizionali canoni di finanziamento di cui la Regione si avvale, questa particolare forma associativa tra enti locali.

Si segnala inoltre che con d.g.r. 7/5550 del 13 luglio 2001 sono stati definiti i criteri per l'assegnazione ed erogazione di contributi regionali, a fondo perduto, a favore della predisposizione di studi di fattibilità sulla gestione associata di funzioni e servizi comunali da parte di Comuni, unioni di Comuni e Comunità Montane, ai sensi dell'art. 1, comma 52-quater della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

Con tale provvedimento, la Regione Lombardia intende favorire la gestione associata di funzioni e servizi comunali per la realizzazione di economie di scala e il miglioramento delle condizioni quali-quantitative dei servizi erogati.

Si sottolinea in proposito la funzione che in tal senso può assumere il Piano dei Servizi come strumento direttore per l'individuazione delle tipologie di servizi che, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, sono suscettibili di una costruzione e gestione in forma associata.

e) Criteri relativi alla valorizzazione dell'iniziativa privata

Fermo restando che una quota di servizi debba sempre essere garantita dalla struttura pubblica, è stata più volte evidenziata la possibilità, in generale ammessa dalla legge, di considerare come quota integrativa il servizio offerto da soggetti privati, purché tale assimilazione risulti regolata da un atto di asservimento o da un regolamento d'uso che assicurino lo svolgimento ed il controllo delle funzioni di interesse generale previste.

L'amministrazione comunale, attraverso il Piano dei Servizi, ne dovrà pertanto individuare le modalità di concessione, convenzionamento, accreditamento per garantirne la continuità temporale, la qualità prestazionale e l'accessibilità economica.

A titolo esemplificativo si elencano alcuni servizi privati accreditabili:

- strutture inerenti attività scolastiche e di studio (asili, scuole private, università, anche private);
- strutture inerenti attività di ricerca (centri scientifici, laboratori);
- strutture inerenti attività sportive (palestre, insediamenti sportivi privati, scuole CONI);
- giardini ed aree a verde di dimensioni apprezzabili ed attrezzati;
- strutture inerenti attività assistenziali (centri sociali no profit, case di cura, di riposo e strutture ricreative per anziani, ostelli e ricoveri);
- strutture inerenti attività terapeutiche e sanitarie (cliniche e case di cura private, ambulatori, centri diagnostici, terapeutici, riabilitativi);
- strutture inerenti attività culturali (musei, biblioteche, teatri, scuole d'arte, sale prove, cineteche, centri culturali);
- strutture inerenti attività sociali e ricreative (centri ricreativi, centri sociali giovanili, centri di inserimento e avviamento professionale; centri di inserimento sociale per extracomunitari);
- strutture inerenti attività fieristiche, espositive, congressuali;
- strutture inerenti attività di servizi e supporto alle imprese (incubators, centri di sviluppo progetti aziendali, business innovation centre);

• posti auto disponibili su spazi privati e pertinenze condominiali (eccedenti la quota dei parcheggi privati obbligatoria ex l. 122/89).

La soluzione di asservimento all'uso pubblico delle strutture, senza necessariamente acquisirne la proprietà pubblica, consentirà il vantaggioso reinvestimento dei capitali risparmiati nell'ottimizzazione dei servizi offerti e delle infrastrutture connesse.

Nell'impossibilità di garantire tramite l'intervento pubblico tutti i servizi al cittadino, sarà preferibile il coinvolgimento dell'iniziativa privata nella produzione di servizi integrativi, soprattutto in quelle situazioni localizzative che, per la struttura dell'edificato e/o per il pregio architettonico - ambientale, rendono difficoltosa e particolarmente onerosa l'acquisizione di nuovi spazi da destinare a standard, nonché laddove risulti conveniente incentivare la riqualificazione del tessuto esistente attraverso l'offerta agli operatori privati di una attività imprenditoriale di carattere semi-pubblico.

Il Piano, a seguito della ricognizione dei bisogni da soddisfare, potrebbe eventualmente individuare i siti e le funzioni pubbliche da cedere in concessione ad operatori privati, provvedendo, invece, direttamente per i servizi residuali non cedibili, in quanto non appetibili o di gestione obbligatoriamente comunale.

[BUR20020116]

[4.1.0]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7593

Indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica per l'anno 2001 in attuazione del punto 6.4.1, II alinea, del piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1987, n. 470 che prevede l'erogazione agli operatori agricoli di una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito agricolo per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente improduttivi per effetto degli eventi calamitosi del luglio 1987 fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989;

Visto l'art 15, comma 5, della legge 2 maggio 1990, n. 102 che prevede che agli indennizzi non considerati dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 o da precedenti disposizioni si provvede nella misura e con le modalità indicate nel Piano di cui all'art. 5 della medesima legge 2 maggio 1990, n. 102;

Considerato che il Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, prevede al punto 6.4.1, 6° capoverso, II alinea, il riconoscimento della perdita di reddito nelle aree di fondovalle soggette a bonifica;

Vista la d.g.r. 2 agosto 1993 n. 39836 la quale, prendendo atto che alla data del 31 dicembre 1989 non era stata ripristinata la produttività in tutti i terreni resi temporaneamente improduttivi per effetto degli eventi calamitosi del luglio 1987, ha riconosciuto agli operatori agricoli l'indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica per gli anni 1990 - 1991 - 1992 e 1993 e ha attribuito allo SPAFA di Sondrio il compito di svolgere tutti gli adempimenti procedurali relativi alla raccolta e all'istruttoria delle domande e di trasmettere agli uffici regionali competenti l'elenco dei beneficiari e delle relative quote da indennizzare corredate dai rispettivi verbali istruttori;

Viste:

- la d.g.r. 20 dicembre 1996 n. 22961 che ha riconosciuto agli operatori agricoli l'indennità compensativa della perdita di reddito, conseguente a mancata o ritardata bonifica, anche per gli anni 1994, 1995 e 1996;

- la d.g.r. 19 marzo 1999 n. 42077 che ha riconosciuto agli operatori agricoli l'indennità compensativa della perdita di reddito, conseguente a ritardata bonifica, anche per gli anni 1997, 1998, 1999;

- la d.g.r. 19 maggio 2000, n. 49943 che ha riconosciuto agli operatori agricoli l'indennità compensativa della perdita di reddito, conseguente a ritardata bonifica, anche per l'anno 2000;

Vista la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia

di agricoltura» che all'articolo 4, comma 2, lettera d) dispone che sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa propone ha constatato il protrarsi della definizione, approvazione e realizzazione dei progetti relativi al riassetto idrogeologico dei terreni interessati;

Ritenuto di riconoscere agli operatori agricoli l'indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette la bonifica anche per l'anno 2001 salvo definitiva eventuale acquisizione dei terreni da parte dell'ente pubblico o riconsegna ai proprietari per l'uso originario degli stessi;

Dato atto che le quote da indennizzare per l'anno 2001 trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2001 - UPB 4.10.5.1.3 - cap. 5542;

Dato atto che il presente atto è stato assentito dal Comitato di Coordinamento Istituzionale per la Valtellina nella seduta del 4 dicembre 2001;

A votazione unanime espressa nella forma di legge

Delibera

1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono trascritte, agli operatori agricoli l'indennità compensativa della perdita di reddito nelle aree agricole di fondovalle soggette a bonifica per l'anno 2001 salvo definitiva eventuale acquisizione dei terreni da parte dell'ente pubblico o riconsegna ai proprietari per l'uso originario dei terreni stessi secondo i criteri e le procedure di cui alla d.g.r. 2 agosto 1993 n. 39836 in attuazione di quanto previsto dal punto 6.4.1, II alinea, del Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina;

2) di stabilire che il Servizio agricoltura della provincia di Sondrio svolga tutti gli adempimenti procedurali relativi alla raccolta ed istruttoria delle domande e provveda a trasmettere ai competenti uffici regionali l'elenco dei beneficiari e delle relative quote da indennizzare, corredate dai rispettivi verbali istruttori.

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020117]

[4.6.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7606

Approvazione della graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000 relativa al riparto dei mutui previsti a favore dei comuni montani del centro-nord e loro consorzi per consentire il completamento della metanizzazione dei loro territori e l'approvvigionamento anche con fonti alternative al metano

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, che stanziava contributi per l'ammortamento dei mutui che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni montani del centro-nord;

Considerato che, a valere sui fondi della sopra citata legge n. 68/93 permangono quote di limiti di impegno non ancora attivate;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, così come integrato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che stanziava contributi decennali, a decorrere dall'anno 2000, per l'ammortamento dei mutui che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere per il completamento delle reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord e l'approvvigionamento energetico anche con fonti alternative al metano;

Vista la deliberazione CIPE n. 129 del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale s.g. n. 44 del 22 febbraio 2001, con la quale:

- è stato approvato il riparto fra le Regioni e le Province autonome delle annualità di cui al comma 5-bis dell'art. 9 della legge n. 266/97, così come integrato dal comma 2 dell'art. 28 legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle annualità residue di cui al decreto legge n. 8/93, art. 1, comma 3, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

– sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ai comuni montani del centro-nord e loro consorzi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 28 legge 17 maggio 1999, n. 144;

Dato atto che, conseguentemente alla ripartizione operata con la predetta deliberazione CIPE, risultano assegnate alla regione Lombardia le seguenti somme:

– L. 11.565.052.238, suscettibili di variazioni al variare dei tassi, quale somma derivante dalla attualizzazione dell'impegno di spesa annuo, ripartito tra le regioni, di L. 10.000.000.000 di cui alla legge n. 144/1999, art. 28, comma 2, per 10 anni al tasso corrente, al 15 novembre 2000, del 5,45%;

– L. 9.176.501.694, suscettibili di variazioni al variare dei tassi, quale somma derivante dalla attualizzazione dell'impegno di spesa residuale, ripartito tra le regioni, di L. 5.134.000.000 di cui alla legge 68/1993, per 20 anni al tasso corrente, al 15 novembre 2000, del 5,75%;

Rilevato che lo Stato concorre per il 50 % agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, dei mutui contratti in forza della deliberazione CIPE citata per gli interventi ricadenti in zona climatica «E» e per l'80 % per quelli ricadenti in zona climatica «F»;

Considerato altresì che, il CIPE, con la medesima deliberazione:

– ha disposto che le domande per la concessione dei mutui per le finalità anzidette devono essere presentate alle Regioni dai soggetti beneficiari entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa deliberazione del 21 dicembre 2000;

– ha demandato alle regioni la valutazione dei progetti proposti sulla base di specifici criteri di priorità per formulare la relativa graduatoria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5134 del 15 giugno 2001 con la quale sono stati approvati i criteri di priorità per la predisposizione di una graduatoria di progetti per l'accesso ai benefici di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1997,

n. 266, così come integrato dal comma 2 dell'art. 28 legge 17 maggio 1999, n. 144;

Dato atto che, in esito alla pubblicazione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 5134/2001, sono state presentate n. 77 domande per il finanziamento di interventi connessi con le finalità di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000;

Dato atto altresì dell'esito della attività istruttoria compiuta dalla competente struttura regionale;

Delibera

1) di approvare, così come evidenziato nell'allegato «A», parte integrante del presente provvedimento (*omissis*), la graduazione dei valori assegnati ad ogni criterio di priorità di cui alla DRG n. 5134 del 15 giugno 2001, e la metodica per la determinazione del punteggio conseguito da ogni iniziativa proposta;

2) di approvare, conseguentemente, la graduatoria delle iniziative idonee per l'accesso ai benefici di cui alla deliberazione CIPE n. 129 del 21 dicembre 2000 di cui all'allegato «B», parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

3) di dare atto che le iniziative di cui all'allegato «C», parte integrante del presente provvedimento (*omissis*), non possiedono i requisiti per l'ammissibilità di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000 e alla d.r.g. n. 5134 del 15 giugno 2001 per le motivazioni per ognuna specificate nello stesso allegato «C»;

4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei relativi allegati alla Cassa Depositi e Prestiti per le determinazioni di competenza di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000;

5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione e della graduatoria in estratto come da allegato «D», parte integrante del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO D

Graduatoria delle iniziative idonee per l'accesso ai benefici di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2000

Grad.	N. ord.	Richiedente	Tipologia intervento	Costo intervento (Lire)	Zona climatica (vedi nota 1)	Punteggio complessivo
1	28/B	COMUNE DI TEMÙ (BS)	progetto integrato reti pubblica utilità GPL	1.884.201.939	F	18,6525
2	37	CONSORZIO METANO VALLE CAMONICA	completamento rete distribuzione gas metano nel Comune di Paspardo	323.454.000	F	18,52
3	3	COMUNE DI CARONA (BG)	completamento distribuzione gas metano (collegamento rete locale GPL alla rete del metano)	216.000.000	F	18,115
4	6	COMUNE DI DOSSENA (BG)	completamento rete metanizzazione zone Lago, Trinità, Ca Astori e Prato Molinaro	447.000.000	F	17,675
5	32	CONSORZIO METANO DI VALLECAMONICA	completamento rete distribuzione gas metano nella frazione di Mezzarro in Comune di Breno	355.244.001	F	17,5625
6	55	COMUNE DI FUSINE (SO)	completamento rete metanizzazione	650.000.000	E	17,31
7	12/C	C.M. VALLE SERIANA SUPERIORE	completamento rete metanizzazione esistente nel Comune di Gandellino	678.735.994	F	17,12
8	12/A	C.M. VALLE SERIANA SUPERIORE	completamento rete metanizzazione esistente nel Comune di Gromo	832.400.000	F	17,1
9	25	COMUNE DI PISOGNE (BS)	completamento reti distribuzione gas metano nelle frazioni di Fraine, Pontasio, Siniga, Grignaghe, e le località Sommo, Passabocche e Palot	2.560.000.000	F	17
10	23	COMUNE DI PERTICA ALTA (BS)	realizzazione reti di distribuzione GPL nelle frazioni di Livemmo, Belprato, Noffo, Odeno, Lavino e Navonno	496.352.000	F	16,74
11	56	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)	completamento rete metanizzazione	1.530.000.000	E	16,6875
12	28/A	COMUNE DI TEMÙ (BS)	progetto integrato reti pubblica utilità e teleriscaldamento con impianto cogenerazione idro e termoelettrica alimentato da fonte rinnovabile biomassa (pellet)	9.878.480.605	F	16,6525
13	12/E	C.M. VALLE SERIANA SUPERIORE	completamento rete metanizzazione esistente nel Comune di Piario	217.701.335	E	16,5875
14	59	COMUNE DI POSTALESIO (SO)	rete distribuzione gas metano	1.550.000.000	E	16,505
15	5	COMUNE DI CLUSONE (BG)	formazione metanodotto di media pressione in località: Ponte Selva – Aquiletta	370.000.000	E	16,5
16	11	COMUNE DI VALTORTA (BG)	realizzazione reti di distribuzione di gas GPL e relative stazioni di stoccaggio e alimentazione	1.050.000.000	F	16,4925
17	46	COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA (PV)	completamento rete distribuzione gas metano nelle frazioni di: Bocco, Somegli, Ponti e Collistano	851.400.000	F	16,43
18	50	COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO (SO)	completamento rete di metanizzazione nelle frazioni di: Grigioni, Canovi, Andevenno, Vendolo e Balzarro	595.000.000	E	16,335

Grad.	N. ord.	Richiedente	Tipologia intervento	Costo intervento (Lire)	Zona climatica (vedi nota 1)	Punteggio complessivo
19	4/A	COMUNE DI CASSIGLIO (BG)	realizzazione reti di distribuzione di gas GPL per il Comune di Cassiglio	820.000.000	E	16,31
20	9	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA (BG)	completamento rete di metanizzazione loc. Castello	325.370.327	E	16,0775
21	29	COMUNE DI TREVISO BRESCIANO (BS)	rete distribuzione GPL nelle frazioni di Trebbio e Vico	340.224.000	F	15,98
22	13/A	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	completamento rete aree non metanizzate nel Comune di Viganò S.Martino	299.579.225	E	15,9625
23	58	COMUNE DI PIATEDA (SO)	completamento rete metanizzazione	620.000.000	E	15,8775
24	18/A	COMUNE DI IDRO (BS)	realizzazione rete distribuzione metano (frazioni Pieve Vecchia, Lemprato e Crone)	2.150.000.000	E	15,865
25	38	COMUNE DI CREMIA (CO)	completamento rete metanizzazione nelle frazioni di: Cheies-Vezzedo, Cantone, Ca Nova, Mamino, Colceno	540.000.000	E	15,82
26	26/A	COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)	nuova rete teleriscaldamento e reti integrate alimentate a biomassa (olio vegetale) - passo del Tonale	4.167.877.107	E	15,8175
27	13/C	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	completamento rete aree non metanizzate nel Comune di Luzzana	187.416.760	E	15,775
28	13/B	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	completamento rete aree non metanizzate nel Comune di Borgo di Terzo	70.286.477	E	15,74
29	52	COMUNE DI CHIURO (SO)	completamento rete distribuzione gas metano	1.380.000.000	E	15,6825
30	60	COMUNE DI SONDALO (SO)	completamento impianto teleriscaldamento alimentato a biomassa (terzo lotto)	10.135.000.000	F	15,5075
31	7	COMUNE DI FORESTO SPARSO (BG)	completamento rete esistente di metanizzazione	429.740.112	E	15,4025
32	24	COMUNE DI PERTICA BASSA (BS)	realizzazione reti di distribuzione GPL nelle frazioni di Ono Degno, Forno d'Ono, Avenone e Levranghe	672.580.000	E	15,35
33	61	COMUNE DI VALDISOTTO (SO)	realizzazione rete teleriscaldamento con centrale di produzione alimentata a biomassa	24.900.000.000	F	15,225
34	49/B	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO)	completamento rete metanizzazione via Valeriana, tre case, Sassolt, notte, mattarolo, zona artigianale	1.304.577.384	E	15,11
35	40	COMUNE DI LEZZENO (CO)	completamento rete metanizzazione gas metano fraz. Calvasino e Sormazzana	500.000.000	E	14,89
36	18/B	COMUNE DI IDRO (BS)	realizzazione rete distribuzione GPL (Frazione Tre Capitelli)	105.262.000	E	14,865
37	51	COMUNE DI CEDRASCO (SO)	completamento distribuzione gas metano	385.000.000	E	14,815
38	47	COMUNE DI MONTESEGALE (PV)	completamento rete distribuzione gas metano nelle frazioni di: Zuccarello, S. Damiano, Ca Biotto, Poggioraione	402.504.860	E	14,405
39	30	COMUNE DI VOBARNO (BS)	rete distribuzione GPL nella frazione di Eno	72.948.000	E	14,4
40	16	COMUNE DI COLLIO (BS)	progetto integrato reti pubblica utilità e teleriscaldamento con impianto di cogenerazione termoelettrica alimentato da biomassa forestale vergine	21.745.339.470	F	14,1825
41	21	COMUNE DI MARMENTINO (BS)	progetto integrato reti pubblica utilità e teleriscaldamento alimentato da biomassa forestale vergine	6.650.000.000	F	14,1525
42	49/A	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO)	completamento rete metanizzazione frazione Monastero	1.087.603.472	E	14,11
43	63	COMUNE DI MACCAGNO (VA)	completamento rete distribuzione gas metano nelle frazioni di: Musignano Sarangio-Orascio e Pianca	1.723.000.000	E	13,5375
44	27	COMUNE DI SABBIO CHIESE (BS)	rete distribuzione gas metano e frazione di Clibbio	324.746.000	E	13,525
45	64	COMUNE DI MESENZANA (VA)	completamento rete metanizzazione gas metano	225.800.000	E	13,4325
46	22	COMUNE DI NIARDO (BS)	realizzazione centralina idroelettrica sul Torrente Re	2.350.000.000	E	13,1075
47	12/B	C.M. VALLE SERIANA SUPERIORE	completamento rete metanizzazione esistente nel Comune di Valgoglio	300.941.335	F	12,9725
48	17	COMUNE DI CONCESIO (BS)	estensione rete esistente di teleriscaldamento nel Comune di Concesio	10.965.000.000	E	12,8025
49	44	COMUNE DI ERVE (LC)	completamento rete esistente gas metano frazioni di: Costa Lottiere e Saina	320.000.000	F	12,715
50	43	COMUNE DI CARENNO (LC)	completamento rete di metanizzazione frazione alla frazione Boccio	434.000.000	E	11,9275
51	57	COMUNE DI MORBEGNO (SO)	completamento rete distribuzione gas metano nelle frazioni: Campovico, Paniga e Desco	2.350.000.000	E	11,605
52	45	COMUNE DI TORRE DE BUSI (LC)	completamento rete distribuzione gas metano nelle frazioni di Sogno, S. Marco, Zanelli e Valcava	1.700.000.000	F	11,5
53	41	COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO (CO)	completamento rete metanizzazione	1.487.404.100	E	11,09
54	1	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (BG)	completamento rete metanizzazione su località Castello a Monte di Nese	335.000.000	E	11,08
55	53	COMUNE DI COSIO VALTELLINO (SO)	completamento rete metanizzazione nelle frazioni montane di: Sacco e Mellarolo	2.600.000.000	E	10,995
56	39	COMUNE DI GRAVEDONA (CO)	completamento rete metanizzazione fraz. di S. Carlo, Traversa, Traversa, Negrana, Segna	1.147.650.900	E	10,8875
57	26/B	COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)	nuova rete alimentata a GPL - passo del Tonale	650.455.675	E	10,8175
58	42	COMUNE DI PORLEZZA (CO)	completamento rete distribuzione gas metano frazione Cima	1.936.468.600	E	10,65
59	20	COMUNE DI MARONE (BS)	completamento metanizzazione della frazione Vello	1.402.862.204	E	10,6375

Nota 1

- per gli interventi ricadenti in zona climatica «E» lo stato concorre al 50 % dell'onere derivante dalle rate di ammortamento del mutuo concesso
- per gli interventi ricadenti in zona climatica «F» lo stato concorre al 80% dell'onere derivante dalle rate di ammortamento del mutuo concesso

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20020118]

[3.2.0]

CIRC.R. 24 DICEMBRE 2001 - N. 69**Direzione Generale Sanità - Deliberazione di Giunta regionale n. 7328 dell'11 dicembre 2001 avente per oggetto «Individuazione della Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare»**

Ai Direttori Generali
delle ASL della Lombardia
delle AO della Lombardia
Ai Commissari Straordinari
degli IRCCS di diritto pubblico
Ai Legali Rappresentanti
degli IRCCS di diritto privato
degli Ospedali Classificati
delle Case di Cura Accreditate
Ai Presidenti
degli Ordini dei Medici
e degli Odontoiatri della Lombardia

LORO SEDI

Alla Segreteria Regionale SUMAI
via Anguissola 2
20100 Milano

Al Segretario della FIMP Regionale
via Caminadella, 21
20123 Milano

Al Segretario della FIMMG Regionale
via Teodosio, 33
20125 Milano

Al Segretario dello SNAMI Regionale
via Beatrice D'Este 10
20122 Milano

Al Segretario del CUMI Regionale
via Tonale 29-f
23100 Sondrio

Al Presidente di Federfarma Regionale
viale Piceno, 18
20129 Milano

Al Presidente di Assofarm Lombardia
C/O Confservizi
via Brembo, 27
20129 Milano

e p.c. Lombardia Informatica s.p.a.
Direzione Divisione Sanità Regionale
via Don Minzoni, 24
20158 Milano

Il d.m. 18 maggio 2001, n. 279 «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124» ha:

1) individuato le malattie rare;

2) previsto l'istituzione di una Rete assistenziale dedicata, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi ed alla terapia, promuovere l'informazione e la formazione.

In base a tali presupposti l'obiettivo principale della Regione Lombardia è stato quello di facilitare al massimo il paziente nel percorso diagnostico e terapeutico, garantendo un elevato livello qualitativo dell'assistenza resa ed una tempestività d'azione.

Con il provvedimento n. 7328 dell'11 dicembre 2001 (1) la Giunta regionale ha individuato, in fase di prima applicazione, 13 Strutture sanitarie che entreranno a far parte della Rete per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, nonché quale Centro, Interregionale di Riferimento per le Malattie rare il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» di Milano, con sede a Ranica (BG), che svolgerà le funzioni in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo, attraverso un apposito atto convenzionale.

Nel trasmettere la deliberazione in argomento, con l'unito «allegato tecnico» per orientare le strutture sanitarie operanti all'interno del sistema sanitario regionale, si ritiene utile precisare quanto segue:

– l'assistito, per il quale sia stato formulato il sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell'allegato 1 del d.m. 279/2001, da parte di un medico specialista del SSN, viene

indirizzato dallo stesso ai Presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie, sulla scorta delle indicazioni contenute nel sub-allegato C alla delibera, e delle eventuali informazioni fornite dal Centro Interregionale di Riferimento. Considerata l'onerosità e la complessità dell'iter diagnostico per questa categoria di malattie, l'esenzione viene estesa alle indagini volte all'accertamento, sia sul paziente interessato, sia sui familiari per le eventuali indagini genetiche, restando i relativi oneri a totale carico dell'ASL di residenza dell'assistito;

– solo i Presidi di Rete identificati dal provvedimento hanno titolo a certificare la patologia rara ai fini del diritto all'esenzione del paziente secondo l'apposita modulistica, in modo da permettere all'ASL l'emissione dell'attestato di esenzione. Pertanto, dalla data della deliberazione, decade il regime transitorio stabilito dalla nota n. 49798 del 19 luglio 2001 di questa Direzione Generale con il quale si stabiliva la possibilità di assumere come validi per l'esenzione il certificato di qualsiasi specialista che opera in struttura pubblica o assimilata;

– per quanto concerne il rilascio degli attestati si rimanda alla circolare n. 56/SAN/2001 che, nell'allegato 1, alle pagine n. 6, 7, 8 ne definisce le modalità operative: per le patologie già ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del d.m. 329/99 e nel precedente d.m. 1 febbraio 1991, ed ora inserite nell'allegato 1 del d.m. 279/2001, per le quali erano già stati rilasciati i tesserini azzurri o gli attestati provvisori, si sta procedendo alla conversione automatica centralizzata ed alla stampa degli attestati direttamente da parte di Lombardia Informatica s.p.a.;

– i Presidi di Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito;

– i Presidi di Rete devono instaurare rapporti con le altre strutture erogatrici presenti nel territorio in modo da garantire la libera scelta del paziente nell'individuare il luogo dove curarsi. Ciò, al fine di non caricare i presidi stessi di indagini diagnostiche eseguibili anche in altre strutture. Devono avvalersi della collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che hanno in carico il paziente, tenendoli informati sull'evoluzione del quadro clinico del paziente;

– i Presidi di Rete devono anche collaborare con le associazioni dei pazienti e con le strutture socio-assistenziali territoriali in modo che il paziente affronti meglio la propria malattia;

– il medico specialista del Presidio di Rete deve predisporre il piano terapeutico attraverso la compilazione della scheda per la prescrizione dei farmaci (sub-allegato B). La prescrizione dei medicinali necessari al trattamento delle malattie rare, secondo le modalità previste nella specifica delibera allegata alla presente circolare, può essere fatta su ricetta del SSN, previa compilazione della scheda sub-allegato B, da parte di un medico dello specifico centro specialistico. Detta scheda dovrà essere conservata presso il centro prescrittore, mentre copie delle medesime dovranno essere fatte pervenire al medico curante ed alla ASL di competenza territoriale del paziente. Le ricette spedite nelle farmacie pubbliche e private, dovranno riportare nell'apposito spazio il numero di esenzione della patologia rara (codice alfanumerico della patologia) e la barratura della lettera A;

– si rammenta che il d.m. n. 279/2001, a seguito della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza. L'efficacia e l'appropriatezza potrà nel tempo essere definita da specifici Protocolli, così come previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c) del d.m. di cui trattasi.

La presente, comprensiva del provvedimento deliberativo, viene pubblicata sul sito Web della scrivente D.G. Sanità.

Il direttore generale: Renato Botti

(1) La d.g.r. n. 7328 dell'11 dicembre 2001 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1, 1° suppl. straord. del 3 gennaio 2002.

[BUR20020119]

[3.2.0]

CIRC.R. 24 DICEMBRE 2001 - N. 70

Direzione Generale Sanità - Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari non di origine animale. Piano regionale 2001-2002. Piani di controllo mirato anno 2002

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Lombardia
Ai Responsabili
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione
delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Lombardia
Ai Direttori
Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Lombardia
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero della Salute
Dipartimento Alimenti,
Nutrizione e Sanità Veterinaria

Come previsto dalla Circolare n. 46/SAN/2000, vengono trasmessi i Piani di controllo mirato, da realizzare nell'anno 2002, ad integrazione del Piano regionale 2001-2002 definito con la Circolare sopra citata.

Si coglie l'occasione per ricordare che i dati relativi all'attività svolta nel corso dell'anno 2001 dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale Sanità - Unità Organizzativa Prevenzione - via Pota 11, Milano, secondo i tempi e le modalità indicate del d.m. 8 ottobre 1998.

I dati relativi alle risultanze dei piani mirati dovranno essere raccolti e inviati anche separatamente, utilizzando apposita modulistica, in particolare:

- per il piano mirato 2001 «Controllo ufficiale della corretta informazione riportata dall'etichettatura nutrizionale» andrà utilizzata la modulistica già trasmessa con Circolare 46/SAN/2000;

- per il piano mirato 2001 concernente la vigilanza sulle feste popolari, dovrà essere inserita un'apposita colonna dal titolo «Feste popolari» nella tabella A del d.m. 8 ottobre 1998 riportante i dati complessivi di attività; i dati inseriti in tale colonna dovranno essere scorporati da quelli relativi alla ristorazione pubblica.

Il dirigente: Vittorio Carreri

•

**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
DEGLI INTERVENTI
IN MATERIA DI CONTROLLO UFFICIALE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Piano regionale 2001-2002**

PIANI DI CONTROLLO MIRATO ANNO 2002

1. Verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie dal punto di vista strutturale e dell'igiene dei prodotti alimentari in occasione delle feste popolari

Si conferma per l'anno 2002 il controllo in occasione delle manifestazioni popolari in cui sono preparati ovvero somministrati alimenti e bevande, secondo le medesime modalità e articolazione già previste dal piano mirato 2001.

2. Controllo ufficiale sugli oli di sansa di oliva

Motivazione

Il Ministero della Salute ha segnalato, nel corso del 2001, diversi casi di riscontro di benzo(a)pirene e di altri idrocarburi policiclici aromatici nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato, sia di origine nazionale sia di origine comunitaria.

È pertanto necessaria un'adeguata azione di vigilanza a tutela del consumatore, al fine di evitare che l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze nocive possano determinare danni per la salute del consumatore.

Cosa controllare

Dovranno costituire oggetto di controllo sia gli oli di sansa di oliva e gli oli di sansa di oliva raffinati, sia i prodotti alimentari che contengano gli stessi come ingredienti.

Dove controllare

I controlli andranno effettuati preferibilmente alla produzione: presso gli stabilimenti di produzione olearia; presso gli

stabilimenti di produzione di alimenti che utilizzano gli oli di sansa di oliva come ingredienti.

I controlli andranno comunque effettuati anche presso gli esercizi di commercializzazione sia all'ingrosso sia al dettaglio; tali controlli andranno estesi altresì ai prodotti di provenienza estera.

Come controllare

Il prelievo dei campioni andrà effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di cui al d.lgs. n. 123/93.

Previo coordinamento con i laboratori delle ASL ovvero dell'ARPA, per i prodotti alimentari sottoposti a campionamento dovrà essere verificato il rispetto dei valori massimi di IPA e benzo(a)pirene previsti dall'ordinanza ministeriale 18 settembre 2001 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2001 Serie Generale n. 225).

Il programma di controllo dovrà essere integrato da:

- costante aggiornamento dell'archivio delle ditte produttrici e confezionatrici presenti sul territorio di competenza;
- accertamento dell'avvenuto ritiro dal commercio delle partite già segnalate di prodotto non idoneo, riferendo sulla successiva destinazione dello stesso;
- verifica dei piani di autocontrollo delle ditte in questione, per accertare la messa in atto di misure idonee all'eliminazione ovvero alla riduzione del rischio da contaminazione da IPA e benzo(a)pirene.

Numero minimo di controlli

Dovranno essere effettuati almeno 150 controlli, con un numero minimo di 10 per ciascuna Azienda Sanitaria Locale.

Provvedimenti

Le irregolarità riscontrate alla normativa citata comporteranno:

- sequestro dei prodotti contaminati da IPA e benzo(a)pirene;
- attivazione del sistema di allerta;
- segnalazione delle difformità riscontrate all'Autorità Giudiziaria, in violazione alle disposizioni normative.

3. Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche

Motivazione

L'ordinanza ministeriale 2 marzo 2000 ha stabilito nuovi requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, aggiornando la precedente normativa del settore.

Cosa controllare

Per l'anno 2002 costituiranno oggetto di controllo le aree pubbliche nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari e la distribuzione dei posteggi sia singoli (vendita itinerante) sia riuniti in mercato.

Dove controllare

Saranno verificate tutte le aree e i posteggi presenti sul territorio di ciascun comune presente nell'ambito territoriale di ogni Azienda Sanitaria Locale.

Come controllare

In collaborazione con le amministrazioni comunali, si procederà ad acquisire tutte le informazioni relative alle caratteristiche generali delle aree pubbliche ed, in particolare, alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale del 2 marzo 2000.

Numero minimo di controlli

Dovrà essere acquisita la documentazione relativa al 100% di tutte le aree pubbliche e i posteggi esistenti sul territorio di ciascuna ASL.

Provvedimenti

Per le situazioni riscontrate difformi da quanto stabilito dall'ordinanza ministeriale, saranno date indicazioni sugli adeguamenti da realizzare e valutati i progetti predisposti dalle amministrazioni comunali.

[BUR20020120]

[5.1.3]

COM.R. 4 GENNAIO 2002 - N. I

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 18 dicembre 2001

Incarichi di collaudo assegnati il 18 dicembre 2001

- Alla Soc. Fonteviva s.r.l. di Induno Olona (VA)

- l.r. n. 8/98 norme in materia di costruz. esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale
bacino di accumulo in loc. Valganna, Induno Olona
collaudatore: ing. Gatti Gianfelice
- *Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del torrente Arno, Rile e Tenore Varese* corso d'opera e finale - trattamento di disinfezione a raggi u.v. dell'effluente dell'impianto di depurazione di Sant'Antonino Ticino
collaudatore: ing. Magri Felice
 - *Società Energia Ambiente s.r.l. di Mezzano - Ravenna* concessione di derivazione di acqua dal torrente Mallerio in territorio del comune di Chiesa Valmalenco per uso idroelettrico, alla società Energia Ambiente s.r.l.
collaudatore: ing. Del Nero Felice
 - *Casa di Riposo Bevilacqua-Rizzi di Annicco Cremona* corso d'opera e finale - RSA per anziani e disabili
collaudatore: ing. Sora Romano
 - *ALER di Como* corso d'opera e finale - int. n. 4 costruzione n. 3 fabbr. in comune di Mozzate - v. S. Pellico
Collaudatore: arch. Campagna Giacomo
 - *Comune di Como* interv. R.E. loc. in via Castellini tipologia A
collaudatore: ing. Canziani Giovanni
 - *Comune di Cernobbio (CO)* int. CO-6 lavori del 9° lotto stralcio B collettori comunali di fognatura
collaudatore: ing. Cappelletti Alberto
 - *ALER di Mantova* costruz. fabbr. in comune di Castel Goffredo
collaudatore: arch. Abbiati Elena
 - *Istituto Ospitale Magri di Ugnano (BG)* FRISL - Costruzione Nuova RSA
collaudatore: ing. Bramati Gianangelo
 - *AMSA s.p.a.* corso d'opera e finale PTTA 94/96 - interv. «MI-02» tabella A - impianto di selezione e recupero materia seconde dalla raccolta differenziata di Muggiano
collaudatore: ing. Lusona Pierluigi
 - *Comune di Pieve Emanuele (MI)* Realizzaz. piattaforma ecologica per la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani
collaudatore: ing. Polacco Ezio
 - *Città di Seregno (MI)* FRISL iniziativa H - riqualificazione urbana - quartieri Ceredo-Porada e rete ciclopedonale
collaudatore: ing. Contini Giovanni
 - *Comune di Meda (MI)* interv. R.E. loc. in via Mazzini tip. F
collaudatore: arch. Crisafulli Salvatore
 - *Comune di Senago (MI)* interv. R.E. loc. in via Martiri di Belfiore tip. A
collaudatore: ing. Croce Angelo
 - *Comune di Rozzano (MI)* costruz. RSA per anziani e disabili corso d'opera e finale
collaudatore: arch. Giana Claudio Enea
- Il dirigente dell'u.o. opere pubbliche:
Paolo Morazzoni

[BUR20020121]

[5.1.3]

COM.R. 4 GENNAIO 2002 - N. 2

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 28, il 30 novembre e il 17 dicembre 2001

Incarichi di collaudo assegnati il 28 novembre 2001

- *Direzione Generale AA.GG. e Personale* corso d'opera e finale per opere relative a lavori di realizzazione del Centro Congressi presso l'Ex Auditorium del Palazzo della Regione
RINOMINA
collaudatore: ing. Epasto Santi
- *Comune di Romagnese (PV)* corso d'opera per le opere relative a interv. di edilizia sovr. costruzione di una Casa Albergo per Anziani
RINOMINA
collaudatore: ing. Motta Roberto

- *Comune di Cinisello Balsamo (MI)* corso d'opera per le opere relative a FRISL accoglienza - realizzazione Centro di prima accoglienza 1° lotto di via Brodolini
RINOMINA
collaudatore: ing. Abrate Mario

Incarichi di collaudo assegnati il 30 novembre 2001

- *Soc. Elettrica di Toscolano s.r.l. - Salò (BS)* opere di concessione di derivazione acqua dal torrente Toscolano in comune di Toscolano Maderno ad uso idroelettrico
collaudatore: ing. Landrini Gerolamo
- *Soc. Elettrica di Toscolano s.r.l. - Salò (BS)* opere di concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Toscolano e Campej nei comuni di Gargnano e Toscolano Maderno ad uso idroelettrico
collaudatore: ing. Riva Gianluigi
- *Soc. Genco s.r.l. di Salò (BS)* opere di concessione di derivazione d'acqua dal torrente S. Michele attuate nel comune di Gargnano e Valvestino ad uso idroelettrico
collaudatore: ing. Berizzi Marco
- *Comune di Darfo Boario Terme (BS)* opere relative a eliminazione delle barriere architettoniche presso la sede municipale di p.zza Lorenzini
collaudatore: ing. Bettoni Angelo

Incarichi di collaudo affidati il 17 dicembre 2001

- *Municipio di Crema* FRISL - iniziativa B) - restauro e recupero funzionale palazzo Benzoni in Crema
collaudatore: ing. Masulli Franco
- *Istituto Ospedaliero di Sospiro Cremona* corso d'opera e finale - interv. per adeguamento alle norme di sicurezza RSA realizzazione delle nuove cabine di trasformazione MT/BT «Roggia Cattaneo» e IV Novembre
collaudatore: ing. Galassi Giuseppe
- *Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi di Cremona* corso d'opera e finale - nuova costruzione di 120 P.L. in RSA
collaudatore: ing. Benassi Enrico
- *Centro Geriatrico Cremonese F. Soldi di Cremona* corso d'opera e finale - realizzazione opere all'interno dell'Istituto Storico del Centro Geriatrico
collaudatore: ing. Cerati Gianfranco
- *Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini* corso d'opera e finale - realizzazione di un nuovo fabbr. in via Isocrate da destinare ad attività di riabilitazione
collaudatore: ing. Luraschi Giuseppe
- *Consorzio idrico e di tutela delle acque del Nord Milano* opere di completamento della 1ª linea dell'impianto di Pero - sezione di disinfezione
collaudatore: ing. Salvaneschi Fabrizio
- *I.P.A.B. Ospedale Valsasino in San Colombano al Lambro (MI)* ristrutturazione ed ampliamento RSH - RSA Ospedale Valsasino
collaudatore: ing. Barzaghi Gianmaria
- *Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (MI)* ristrutturazione imp. elettrici sede di via Commenda
collaudatore: ing. Morgese Francesco
- *Comune di Carugate (MI)* interv. R.E. loc. in v. C. Battisti, 84 tip. A
collaudatore: arch. Corna Claudio
- *Comune di Senago (MI)* interv. R.E. loc. in via 24 Maggio angolo Repubblica tip. A
collaudatore: ing. Danelli Pierangelo
- *Comune di Milano* corso d'opera e finale - accordo di programma per riqualificazione urbana - aree in via Palizzi-Quarto Oggiaro
collaudatore: ing. Giannuzzi Umberto
- *Comune di Villa d'Adda (BG)* tip. intervento B - ristrutturazione del comparto nord di via S. Martino
collaudatore: ing. Caneva Zanini Alessandro
- *Comune di Mantova* corso d'opera e finale - realizzazione di nuova RSA in

- Mantova
collaudatore: ing. Braguzzi Arrigo
- *Scuola materna Umberto 1° di Stezzano (BG)*
FRISL – iniziativa M – edilizia scolastica ampliamento scuola materna di via Vallini, 14
collaudatore: arch. Carnevale Filippo
 - *Comune di Colico (LC)*
l.61/98 art. 22 – lavori di regimazione idraulica dei torrenti Perlino e Inganna
collaudatore: ing. Magnani Mario
 - *O.P. Decentrate – Istituto Geriatrico Conte Busi – Orfanotrofi Riuniti di Casalmaggiore*
corso d'opera e finale – ristrutturazione piano rialzato e secondo dell'Ist. Geriatrico Conte Busi per adeguamenti strutturale e STDS
collaudatore: ing. Carini Enrico
 - *Azienda Ospedaliera – Ospedale Maggiore di Crema*
realizzazione del nuovo polo tecnologico c/o Ospedale Maggiore
collaudatore: ing. Susani Attilio
- Il dirigente dell'u.o. opere pubbliche:
Paolo Morazzoni

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20020122]

[3.1.0]

D.D.G. 17 DICEMBRE 2001 – N. 31437

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Approvazione del nuovo statuto dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo «Ambrosetti-Paravicini», con sede legale nel comune di Morbegno (SO)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di approvare il nuovo statuto dell'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo «Ambrosetti-Paravicini» con sede legale in Morbegno (SO), nel testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante (*omissis*);

2. di disporre la notifica del presente atto all'Istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL e al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'u.o. affari istituzionali
e terzo settore: Marina Gerini

[BUR20020123]

[3.1.0]

D.D.G. 17 DICEMBRE 2001 – N. 31447

Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo infantile Don Angelo Merici con sede in via don Angelo Merici 13 Manerba del Garda (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE LAVORO

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Asilo infantile Don Angelo Merici, avente sede legale nel comune di Manerba del Garda (BS), via Don Angelo Merici 13;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto del 29 luglio 1909 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con regio decreto del 29 luglio 1909, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dell'ASL territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020124]

[3.1.0]

D.D.G. 17 DICEMBRE 2001 - N. 31450**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Scuola materna L. Ferrante con sede in via IV Novembre 34 Brandico (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato****IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Scuola materna L. Ferrante, avente sede legale nel comune di Brandico, via IV Novembre 34;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto del 26 ottobre 1933 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 10845 del 10 dicembre 1984, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dell'ASL territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020125]

[3.1.0]

D.D.G. 17 DICEMBRE 2001 - N. 31452**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. Asilo infantile di Lierna con sede in via E.V. Parodi 35, Lierna (LC), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato****IL DIRETTORE GENERALE
DELLA FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. Asilo infantile avente sede legale nel comune di Lierna (LC), via E.V. Parodi 35;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto del 23 luglio 1908 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Came-

ra di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.d.g. n. 16182 del 26 giugno 2000, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dell'ASL territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20020126]

[5.2.0]

D.D.U.O. II DICEMBRE 2001 - N. 31117

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Calusco d'Adda (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune dei tratti di tronchi e strade rurali comunali e vicinali

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune Calusco d'Adda (BG) dei tratti di tronchi e strade rurali comunali e vicinali come individuato nella deliberazione del Consiglio comunale di Calusco d'Adda (BG) n. 25 del 12 giugno 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020127]

[5.2.0]

D.D.U.O. II DICEMBRE 2001 - N. 31118

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Nerviano (MI). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della strada vicinale della Provinciale Garbatola

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Nerviano (MI) del tratto di strada vicinale della Provinciale Garbatola come individuato nella deliberazione del Consiglio comunale di Nerviano (MI) n. 30 del 2 aprile 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020128]

[5.2.0]

D.D.U.O. II DICEMBRE 2001 - N. 31119

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Grumello del Monte (BG). Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della porzione sedime stradale P.L. D2/6

IL DIRIGENTE DI U.O. VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Grumello del Monte (BG) della porzione sedime stradale P.L. D2/6 come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Grumello del Monte (BG) n. 145 del 17 settembre 2001.

Il dirigente dell'u.o. viabilità: Marco Cesca

[BUR20020129]

[1.4.2]

D.D.U.O. 27 DICEMBRE 2001 - N. 32147

Direzione Affari Generali e Personale - Trasferimento nei ruoli organici delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, del personale distaccato funzionalmente in attuazione della legge regionale n. 1/1995 e della legge regionale 1/2000 e del personale che ha chiesto volontariamente l'assegnazione ai CFP trasferiti a decorrere dal 1 gennaio 2002

IL DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE

Richiamati:

- l'art. 117 della Costituzione;
- la legge n. 59/1997;
- il decreto legislativo n. 112/98;
- la legge regionale n. 1/1995

Vista la legge regionale n. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», ed in particolare il co. 113 dell'art. 4 che prevede la delega alle Province e agli e.e. delle funzioni in materia di formazione professionale;

Vista la legge regionale n. 2/1999 «Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore

dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce le modalità per il distacco e per il successivo trasferimento delle risorse umane alle Amministrazioni Provinciali;

Vista la d.g.r. n. 7/5811 del 27 luglio 2001 avente ad oggetto «Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Approvazione dello schema tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Province Lombarde, relativo al conferimento di funzioni in materia di formazione professionale», ed in particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che i protocolli d'intesa, completi di allegati tecnici definitivi contenenti in particolare i tempi e le modalità di attuazione dei trasferimenti alle singole Province, verranno sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Province o loro delegati;

Richiamati i protocolli d'intesa tra la Giunta regionale della Lombardia e le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, per la gestione delle procedure amministrative riguardanti l'attuazione della l.r. 1/2000, in materia di formazione professionale sottoscritti dall'Assessore regionale agli Affari Generali e Personale Guido della Frera e dai rispettivi Assessori provinciali delegati in materia di formazione professionale e dal Presidente della Giunta provinciale di Bergamo;

Viste le disposizioni del Direttore dell'Organizzazione e Personale con le quali, ai sensi dell'art. 3 della citata l.r. n. 2/99, è stato definito il contingente del personale dirigenziale e non dirigenziale per categorie professionali da distaccare alla Province, e il quadro nominativo del personale regionale che svolge le funzioni conferite alle province nei Centri di Formazione professionale trasferiti;

Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Formazione, Istruzione e Lavoro:

n. 31490 del 17 dicembre 2001 per la Provincia di Cremona
n. 31491 del 17 dicembre 2001 per la Provincia di Varese
n. 31493 del 17 dicembre 2001 per la provincia di Como
n. 31494 del 17 dicembre 2001 per la Provincia di Pavia
n. 31993 del 21 dicembre 2001 per la Provincia di Brescia
n. 31994 del 21 dicembre 2001 per la Provincia di Milano
n. 31995 del 21 dicembre 2001 per la Provincia di Bergamo
n. 32069 del 27 dicembre 2001 per la Provincia di Mantova
n. 32070 del 27 dicembre 2001 per la Provincia di Sondrio
con i quali si è provveduto al distacco funzionale del personale assegnato ai servizi amministrativi;

Vista la d.g.r. n. 7/7675 del 27 dicembre 2001 «Attuazione della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» Approvazione di protocolli di intesa tra la Regione Lombardia e le Province in materia di formazione professionale;

Ritenuto di dover procedere al trasferimento del personale nei ruoli delle Amministrazioni Provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2002 per i dipendenti regionali già distaccati e in servizio alla data del 31 dicembre 2001, nominalmente individuati nell'allegato elenco A suddiviso per singola provincia costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di dover trasferire nei ruoli provinciali anche i dipendenti regionali di ruolo, indicati nell'allegato B al presente provvedimento che, a seguito avviso di mobilità interna, hanno fatto richiesta di assegnazione ai CFP delegati;

Acquisiti in merito i pareri favorevoli delle Province interessate e delle Direzioni generali di provenienza;

Dato atto che al personale trasferito verrà corrisposto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli Accordi, tra la Regione Lombardia ed RSU e OO.SS. del personale di qualifica non dirigenziale e la Regione Lombardia e OO.SS. dei dirigenti, sottoscritti in data 10 ottobre 2001, approvati nella medesima nella d.g.r. n. 7/7675 del 27 dicembre 2001;

Acquisito il parere obbligatorio del Comitato per le politiche del Personale previsto dalla l.r. 2/99, formulato in data 23 luglio 2001;

Informate la RSU e le OO.SS. del personale di qualifica non dirigenziale e le OO.SS. del comparto dirigenziale;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000);

Visto il d.d.g. 9 gennaio 2001, n. 187 «Competenze e poteri

dei dirigenti della Direzione Generale Affari Generali e Personale a seguito della d.g.r. 22 dicembre 2000» Atto di indirizzo;

Decreta

1. di trasferire, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nei ruoli delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, il personale nominalmente individuato negli allegati elenchi A e B (costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per l'espletamento delle funzioni in materia di formazione professionale, in attuazione delle ll.rr. n. 1/1995 e n. 1/2000;

2. di dare atto che al personale trasferito, verrà corrisposto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli Accordi tra la Regione Lombardia ed RSU e OO.SS. del personale di

qualifica non dirigenziale e la Regione Lombardia e OO.SS. dei dirigenti, sottoscritti in data 10 ottobre 2001, così come disposto nella d.g.r. n. 7/7675 del 27 dicembre 2001;

3. di trasmettere alle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento, del personale trasferito per l'inquadramento nei ruoli provinciali;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore dell'organizzazione e pers.
Mario Nova

ALLEGATO A

Elenco del personale in servizio dei Centri di Formazione Professionale delegati

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
PROVINCIA DI BERGAMO							
E11312 C.F.P. di Bergamo							
VIA GLENO, 2 – BERGAMO							
1	ADERI LUCILLA	132895	28/07/1961	6	C3	01/02/1995	
2	ALINI DANIELA	102917	22/07/1954	6	C3	01/07/1990	
3	ANNONI ALBERTO	18603	06/03/1948	4	D3	15/12/1973	
4	BARETTI SILVANO	42111	12/11/1954	85	D4	25/07/1978	
5	BENEDETTI CLAUDIO	39013	17/10/1949	6	D3	25/07/1978	
6	BRACCIA PRIMIANO	132934	05/03/1956	95	C3	01/01/1995	
7	BRIGNOLI GIANMARIA	40319	21/10/1950	6	D3	25/07/1978	
8	CALLEGARI ANGELA	19023	04/04/1948	6	D4	15/12/1973	
9	CARRARA SILVIA	49583	15/06/1960	4	D1	05/03/1987	
10	CONTI ROBERTA	156504	20/07/1965	6	C3	15/07/1997	
11	CROCI PIERA	52605	06/02/1950	96	D4	05/03/1987	
12	DE LONGIS RAFFAELE	19201	09/11/1948	4	D3	15/12/1973	
13	DI MATTEI DOMENICO	49999	02/05/1949	4	B2	05/03/1987	
14	FILISSETTI MARCO	157203	07/02/1956	79	DD	01/04/1998	
15	FORMOSA ELISABETTA	168408	06/04/1967	4	A2	01/07/1999	
16	GABALLO ALESSANDRA	156085	04/02/1962	95	D2	15/07/1997	
17	GIOVANESSI FRANCESCO	40345	18/06/1952	4	D2	25/07/1978	
18	KIERUJ HALINA	102981	28/02/1952	6	D1	01/07/1990	
19	LAZZARINI MARIO	47995	23/11/1954	6	D2	05/03/1987	
20	LENZI ETTORE	47971	28/11/1945	6	D2	05/03/1987	
21	MAFFEIS CLOTILDE	39126	12/09/1951	6	D4	05/03/1987	
22	MAGNABOSCO WANDA MARIA	156112	23/05/1955	95	D2	15/07/1997	
23	MARIANI LORETTA	102587	19/08/1957	97	D2	01/07/1990	
24	MATTAVELLI ANNAROSA	60599	04/06/1963	4	C1	05/07/1988	
25	MAURIELLO MARINA	87836	24/03/1963	4	B5	29/09/1987	
26	MAURIZIO GIANFRANCO	42363	23/02/1951	6	D2	25/07/1978	
27	MILESI SARA	41638	05/05/1951	6	D4	05/03/1987	
28	OCCHI VITTORIO	40282	01/10/1953	6	D3	25/07/1978	
29	PEDERZOLI ROBERTO	20141	15/07/1950	6	D3	15/12/1973	
30	PEDICONI LORIS MARIA	42440	06/05/1950	6	D3	25/07/1978	
31	PELLICCIOLI LUCIANA	102943	12/03/1947	6	C3	01/07/1990	
32	PICENNI FIORENZO	156960	22/02/1952	6	C3	15/07/1997	
33	RONCALLI PIETRO	39188	13/08/1949	4	D4	25/07/1978	
34	ROTA ROSAMARIA	42515	24/03/1952	6	D4	25/07/1978	
35	RUSSO LORENZO	32209	25/02/1939	4	D3	15/12/1973	
36	SCALVINI GIUSEPPE	62214	11/01/1949	4	B3	29/07/1982	
VIA SAN COLOMBANO, 10 – BERGAMO							
1	BELOTTI MASSIMO	156302	31/08/1957	6	C3	15/07/1997	
2	IOSELLI TIZIANA	156883	20/02/1960	6	C3	15/07/1997	
3	NESSI EMANUELE	156984	15/03/1948	96	C3	15/07/1997	
4	PAPPALARDO ANDREA TERESA	156833	19/03/1967	6	C3	15/07/1997	
5	SABBADINI ANNA ANTONIA	156869	04/06/1964	6	C3	15/07/1997	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
6	SIMONCELLI AMOS	41171	24/08/1955	6	D2	25/07/1978	
7	VESCOVI SARA	156693	05/06/1962	97	D2	15/07/1997	
VIA P. GIOVANNI XXIII, 17 – CARAVAGGIO							
1	MARTINENGI ANTONIO	132922	15/02/1957	96	C3	01/02/1995	
2	MILANESI ADALGISA	132908	20/04/1961	6	C3	01/02/1995	
3	MONTALBANO VINCENZO	96126	03/07/1952	4	A4	01/02/1995	
4	NOSSA ROSANNA	156566	04/01/1959	6	C3	15/07/1997	
E11317 C.F.P. di Trescore Balneario							
VIA DAMIANO CHIESA, 12 – TRESORE BALNEARIO							
1	AGNELLI ETTORE	102599	03/06/1963	6	D1	01/07/1990	
2	AGUSTA ROSA ENZA	35421	09/04/1956	24	D2	05/03/1987	
3	ALBRIGONI UGO	32398	13/06/1944	4	D4	07/02/1978	
4	BELLINI CONSILIA	14198	10/03/1949	4	D3	15/12/1973	
5	BIANCHI CLAUDIA	39025	11/12/1952	4	D4	25/07/1978	
6	BONZANI GIUSEPPE	132910	01/03/1956	6	C3	01/02/1995	
7	BORROMEO ORESTE	18881	20/04/1947	6	D3	15/12/1973	
8	BREMBILLA LUIGI ANGELO	157063	24/12/1949	95	C3	15/07/1997	
9	CAPITANIO GIANCARLO	156819	14/05/1961	6	C3	15/07/1997	
10	CARRARA ROBERTA MARGHERITA	29745	01/12/1952	4	D1	25/02/1974	
11	CARSANA ELIANA	156718	12/11/1966	6	D2	15/07/1997	
12	CASSINA GIACOMO	40321	02/04/1951	6	D2	25/07/1978	
13	COLOMBI MARIA GRAZIA	31447	06/12/1951	4	D3	15/12/1973	
14	DESTITO GIUSEPPE	14491	16/01/1950	6	D3	15/12/1973	
15	GIORDANO SUSANNA	14629	30/06/1944	4	D3	15/12/1973	
16	INFASCELLI GERARDO	52706	13/11/1953	85	D4	05/03/1987	
17	LAZZARONI GIOVANNI	45888	24/04/1950	6	D4	05/03/1987	
18	MANZOLILLO MICHELINA	148379	16/09/1955	4	A2	01/07/1999	
19	MARANO LEONARDO	14821	20/08/1944	79	DD	15/12/1973	
20	MAZZOLENI FERRUCCIO	19782	01/07/1943	6	D3	15/12/1973	
21	NEMBRINI MARCO	102602	19/01/1962	6	D1	01/07/1990	
22	RAVELLI MARCO	152746	05/09/1971	4	A4	01/10/1996	
23	SALVI MARCO	20418	03/05/1951	6	D3	15/12/1973	
24	TESTA MARIO	15176	07/09/1947	6	D4	15/12/1973	
25	TIRONI OSVALDO	151655	18/02/1956	4	A4	15/05/1996	
26	ZAMPIETRI VALENTINO	20761	18/01/1945	6	D2	15/12/1973	
E11318 C.F.P. di Albino, Curno e San Giovanni Bianco							
VIA FINASSI, 10 – CURNO							
1	BERGNACCHINI CARMEN	165781	06/06/1956	4	C2	01/07/1999	
2	BOFFELLI PAOLO	102513	09/03/1957	6	D1	01/07/1990	
3	BOVINO MARIA ROSARIA	42173	11/10/1949	4	D4	25/07/1978	
4	CORTELLINI ORIETTA	102549	27/09/1956	97	D1	01/07/1990	
5	FEDRIGA RICARDO	31485	26/03/1940	4	D1	15/12/1973	
6	LO VERSO SALVATORE	37362	19/02/1944	4	C1	04/04/1978	
7	MANCA PIERINA	64535	27/02/1961	24	D2	29/03/1983	
8	MURRU MARIO	157075	02/02/1953	6	C3	15/07/1997	
9	RAVANELLI ALBERTO	52629	13/11/1946	6	D4	05/03/1987	
10	TEBALDI GIUSEPPE	42589	12/07/1948	85	D4	25/07/1978	
11	TESTORI CARLO	156249	06/04/1960	95	C3	15/07/1997	
12	THIELLA FRANCESCO	67618	31/10/1953	4	D3	01/01/1993	
13	TRAINI RITA	168395	22/04/1964	4	A2	01/07/1999	
VIA GAVAZZENI, 4 – SAN GIOVANNI BIANCO							
1	AMBROSINI DANIELA MARIA	52681	14/07/1957	97	D2	05/03/1987	
2	BONETTI MAURO	102525	05/12/1950	6	D1	01/07/1990	
3	CORTINOVIS CORNELIO	71871	29/09/1954	4	C3	01/01/1993	
4	GERVASONI GIUSEPPE	47894	14/05/1951	6	D2	05/03/1987	
5	LEONI PIER ANGELA	52617	09/08/1952	6	D4	05/03/1987	
6	MUSATI CINZIA	72479	14/11/1959	24	C1	01/01/1993	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
7	MUSATI ADA	69028	27/10/1962	24	B3	14/08/1991	
8	OBERTI ERALDO	44189	08/04/1951	85	D4	05/03/1987	
9	RIZZARDA PIER MARIA	62125	09/10/1951	4	D3	01/10/1983	
10	SICHERI NADIA	52631	11/05/1952	6	D4	05/03/1987	
11	VITALI MARILENA	168371	13/01/1965	4	A2	01/07/1999	

VIA DEHON - ALBINO

1	ABBATECOLA VINCENZO	52667	13/06/1944	6	D2	05/03/1987	
2	ANIMELLI GIANFRANCO	18590	05/07/1949	6	D3	15/12/1973	
3	CANALI ATTILIO	39049	02/08/1952	6	D2	25/07/1978	
4	COLOMBO MARITA	85503	02/03/1953	4	A4	13/07/1992	
5	DADDA GIOVANNI	39099	30/08/1950	6	D3	25/07/1978	
6	GATTI OMBRETTA	147632	03/10/1969	4	A4	02/10/1995	
7	GHIDONI GIAMBATTISTA	31548	04/02/1939	79	DD	15/12/1973	
8	GIBELLINI ROBERTO	42325	06/06/1956	6	D2	05/03/1987	
9	GIUDICI ALBERTO	42337	21/08/1948	6	D4	05/03/1987	
10	LIBERTINI MARIA	43795	22/08/1951	6	D4	05/03/1987	
11	LUSSANA FRANCESCA	46373	18/12/1956	24	C1	05/03/1987	
12	MORETTI FRANCA	19934	24/08/1948	6	D3	15/12/1973	
13	RICCARDI RICCARDO	39190	14/01/1955	6	D2	05/03/1987	
14	RIVA ANNALISA	102575	01/02/1962	24	D4	01/07/1990	
15	ROSSI PIERLUIGI	39215	31/07/1955	6	D2	25/07/1978	
16	ROTTIGNI GIANFRANCO	39227	03/01/1949	6	D2	05/03/1987	
17	STEFANI MARISIA	42577	19/10/1957	4	C1	05/03/1987	
18	TRESOLDI ALESSANDRO	52756	11/06/1946	6	D2	05/03/1987	
19	ZAPPA LETIZIA	67517	05/01/1961	24	D2	19/04/1984	
20	ZILIO BEATRICE	39241	23/07/1948	6	D3	25/07/1978	

VIA MANZONI, 98 - GAZZANICA

1	BONICELLI MARIA DOMENICA	156681	14/03/1953	97	D2	15/07/1997	
2	FORESTI GIOVANNI	19376	17/06/1947	4	D3	15/12/1973	
3	MATTI AGOSTINO	39138	09/07/1949	6	D2	05/03/1987	
4	ROSSI ROBERTO ANTONIO	52768	18/06/1956	4	D4	05/03/1987	
5	SEGHEZZI ALINA	39239	13/03/1953	6	D2	05/03/1987	

LOC. SANTA MARIA - VILMINORE DI SCALVE

1	MAGRI GIOVANNI MARIA	41070	21/07/1950	6	D2	05/03/1987	
2	MAJ VALENTO	41145	08/01/1949	6	D2	05/03/1987	

PROVINCIA DI BRESCIA**E11304 C.F.P. di Villanuova e Chiari****VIA SS. TRINITÀ, 32 - CHIARI**

1	BELOTTI AMEDEO	40458	08/10/1949	6	D2	05/03/1987	
2	BELUSSI SILVANO	102753	10/09/1964	6	D1	01/07/1990	
3	BELUSSI MASSIMILIANO	156554	13/05/1972	6	C3	15/07/1997	
4	BELUSSI DONATELLA	68646	11/03/1959	4	C1	03/05/1988	
5	BROCCHETTI DEFENDENTE	40117	05/02/1954	6	D3	05/03/1987	
6	BROCCHETTI ANGELO	156768	27/06/1964	6	C3	15/07/1997	
7	CADEI SILVANA	96619	05/04/1956	6	D1	01/10/1991	
8	COGI MARIA LUISA	42200	05/10/1948	4	D4	25/07/1978	
9	COTELLI GIUSEPPE	43733	14/11/1951	4	D3	05/03/1987	
10	FACCHETTI BARTOLOMEO	19263	14/07/1950	6	D4	15/12/1973	
11	FACCHI GIOVAN BATTISTA	42248	10/08/1951	6	D3	25/07/1978	
12	FRANZELLI CRISTOFORO	51110	23/09/1945	4	C1	05/03/1987	
13	GHITTI RENATO	102777	29/09/1956	6	D1	01/07/1990	
14	LANCINI ANGELA	127680	16/03/1957	4	B4	01/12/1996	
15	LUPATINI ALESSANDRO	40155	26/09/1950	6	D4	25/07/1978	
16	METELLI GIANPIETRO	157025	14/04/1950	95	D2	15/07/1997	
17	METELLI GIANFRANCO	19857	20/09/1951	4	D4	15/12/1973	
18	MICHELI ANNA MARIA	42387	28/11/1952	6	D2	25/07/1978	
19	OLINI GIANFRANCO	40181	13/03/1955	6	D2	25/07/1978	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
20	OMODEI MARIA GRAZIA	96621	03/05/1959	95	D1	01/10/1991	
21	PAGANI SERGIO	102741	01/04/1948	6	D1	01/07/1990	
22	PARMA CESARE	40193	07/08/1955	6	D2	25/07/1978	
23	PENSA DOMENICA	93827	21/04/1956	4	B4	01/01/1995	
24	RAINERI ALBERTO	156201	07/08/1958	6	C3	15/07/1997	
25	REGALZI ALBINA	48632	15/08/1950	6	D2	05/03/1987	
26	RIZZO LUCIANO	91506	18/01/1952	6	D1	01/10/1991	
27	ROMANO GIUSEPPA	141464	07/12/1954	4	A1	01/09/1999	
28	ROSSETTI GIOVANNI	151667	18/07/1942	4	A4	15/05/1996	
29	ROTA ANTONIO	47387	29/04/1950	6	D3	01/02/1981	
30	SAVIORI LAURA	156352	17/07/1964	6	C3	15/07/1997	
31	TOMASONI VITALINA	41587	01/07/1948	6	D3	05/03/1987	
32	TREVISANI VASCO	40206	08/04/1948	4	D4	05/03/1987	
33	TREVISI RENATO	15102	13/01/1948	85	D4	15/12/1973	
34	ZINI TIZIANA	68660	13/07/1959	24	C1	03/05/1988	

VIA GALILEI, 29 – VILLANUOVA SUL CLISI

1	BERSANINI VALERIA	71489	22/07/1954	24	D2	01/01/1993	
2	BONETTINI OLIVIERO	18843	15/01/1949	6	D3	15/12/1973	
3	BOSIO PIERLUIGI	14162	30/05/1942	4	D4	15/12/1973	
4	BRESCIANI AURELIO	39405	20/05/1948	6	D2	25/07/1978	
5	CAPPA FLAVIA	102690	26/11/1953	6	D2	01/07/1990	
6	CHIODA GUIDO	19100	29/10/1951	6	D3	15/12/1973	
7	COBELLI GIAN CARLO	14415	21/04/1949	6	D4	15/12/1973	
8	COVIELLI LUCCHINI TIZIANA	36980	26/05/1947	4	B3	31/01/1978	
9	FERRARI ALESSANDRA	168383	05/12/1956	4	A2	01/07/1999	
10	FILISSETTI VINCENZO	19326	30/09/1949	79	DD	15/12/1973	
11	GALVAGNI GIUSEPPINA	102715	26/10/1955	6	D1	01/07/1990	
12	GARDIN RUGGERO	39417	07/10/1946	2	D4	25/07/1978	
13	GUERRA ENRICO	102727	28/11/1956	6	D1	01/07/1990	
14	ROVETTA ELIDE	156617	12/12/1954	6	D2	15/07/1997	
15	SIMONI MARCO	20533	02/12/1952	4	C3	15/12/1973	
16	TARABORELLI ANTENORE	39429	13/08/1950	6	D2	25/07/1978	
17	TRAININI EMANUELA	102703	25/04/1961	6	D2	01/07/1990	
18	USMELLI AURELIO	15215	26/05/1952	6	D2	15/12/1973	

E11310 C.F.P. di Edolo e Clusane d'Iseo**VIA MARCONI, 73 – EDOLO**

1	BERA GUIDO	18730	24/10/1950	85	D4	15/12/1973	
2	BETTOLI GIOVANNI	18766	26/09/1948	4	D3	15/12/1973	
3	COTTI COMETTINI FRANCESCO	108109	03/07/1953	2	B2	07/01/1991	
4	DE FALCO ALFONZO	168953	25/02/1964	4	A1	01/09/1999	
5	DOMENIGHINI MARIA ALICE	102854	02/07/1962	95	D1	01/07/1990	
6	FIOLETTI MARIANGELA	118035	17/10/1966	4	C1	01/03/1992	
7	GAZZOLI LOREDANA	123973	26/12/1959	4	D3	01/01/1995	
8	MARTINAZZOLI MARIANNA	119594	10/10/1952	4	A2	01/01/2000	
9	MAZZOLI FRANCA	102842	06/10/1962	6	D2	01/07/1990	
10	TEVINI AGOSTINO	45547	19/03/1949	6	D2	05/03/1987	
11	VALVASSORI CHIARA	67529	26/07/1958	4	D2	03/05/1988	
12	ZANI CATERINA MARIA GRAZIA	20432	20/05/1947	4	C1	15/12/1973	
13	ZANI SONIA	94172	14/09/1966	24	B5	27/07/1994	

RISORGIMENTO - CLUSANE I. – ISEO

1	ALDEGHI LUCREZIA MARIA	38744	28/01/1956	6	D2	25/07/1978	
2	AVALLI MADDALENA	156340	25/10/1954	6	C3	15/07/1997	
3	BALDUZZI GIAN DOMENICO	46905	15/01/1952	4	D3	01/02/1981	
4	BARDELLONI GIORGIO	42046	30/08/1950	6	D2	05/03/1987	
5	BELLONI LAURETTA	41688	03/03/1960	24	C1	29/05/1979	
6	BERTAGNA ANGELO	151744	13/08/1966	4	A4	15/05/1996	
7	CAMPLANI SERGIO	40686	12/06/1952	95	D2	05/03/1987	
8	CONTESSA EDOARDO	14427	19/02/1949	6	D3	15/12/1973	
9	ELEFANTE DONATO	43226	09/02/1955	6	D2	05/03/1987	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
10	FACCOLI GIUSEPPINA	38770	11/05/1954	6	D3	05/03/1987	
11	FERRETTI ELIDE	142973	29/11/1955	4	A1	01/09/1999	
12	GEI GIOVANNI	42301	23/10/1944	4	D3	25/07/1978	
13	GOTTARDI ROBERTA	168422	05/01/1965	4	A1	15/07/1999	
14	LAINI RUGGERO	65246	05/01/1961	4	A4	15/11/1983	
15	MARZI MARIO	65258	23/06/1963	4	A4	15/11/1983	
16	MUTTI PIERLUIGI	16053	26/08/1948	4	D4	15/12/1973	
17	PASQUALI FIORENZO	38794	23/07/1940	6	D2	25/07/1978	
18	PLUDA PIERLUIGI	40294	29/06/1952	95	D2	05/03/1987	
19	PROTO MADDALENA	41183	30/09/1957	6	D2	05/03/1987	
20	RICCI FABRIZIO	15051	20/11/1950	4	D4	15/12/1973	
21	SONZOGNI EMILIA	30180	22/07/1952	4	D4	01/01/1976	
22	ZILIANI GRAZIA	49711	12/09/1953	85	D4	05/03/1987	

VIA S. STEFANO, 2/B - CIVIDATE CAMUNO

1	BERTOLI BORTOLO	102804	02/08/1953	6	D2	01/07/1990	
2	FENAROLI ALESSANDRO	40256	14/03/1949	4	D4	25/07/1978	
3	GASPAROTTI ANGELINA RITA	102830	02/01/1958	6	C3	01/07/1990	
4	SIMONCINI CARLO ELIO	49862	23/08/1951	6	D2	05/03/1987	

E11314 C.F.P. di Rivoltella del Garda e Castiglione delle Stiviere**VIA B. CROCE, 17 - RIVOLTELLA DEL GARDA**

1	BARONI GIANFRANCO	18653	12/05/1946	6	D3	15/12/1973	
2	BARUFFA LORIS	36916	13/10/1948	4	B3	31/01/1978	
3	BESCHI ETTORE	18754	06/07/1950	6	D3	15/12/1973	
4	BONETTI GIUSEPPE	18831	26/03/1952	6	D3	15/12/1973	
5	CASTELLINI ADRIANO	13691	16/03/1944	6	D4	15/12/1973	
6	CUSSOLOTTO CLAUDIA	144319	15/01/1959	24	B4	01/12/1996	
7	FORGANNI ROSARIO	44521	31/08/1948	85	D4	05/03/1987	
8	GOGLIONE ALBERTA	112780	27/04/1969	31	B5	01/02/1993	
9	MORI LORETA	156605	08/07/1962	6	D2	15/07/1997	
10	PAVONI VALTER	20139	01/08/1950	6	D3	15/12/1973	
11	PEGORARO LUCIANO	20165	28/01/1951	6	D3	15/12/1973	
12	RODELLA PIERANGELO	77796	06/04/1960	4	A4	07/01/1991	
13	ROSSI GIROLAMO	13956	08/04/1948	4	D4	15/12/1973	
14	TRECCANI ANTONELLA	72102	08/05/1964	2	B5	01/01/1989	

E11315 C.F.P. di Brescia**VIA GAMBA, 12 - BRESCIA**

1	AGLIO GIOVANNI	18552	26/11/1950	6	D3	15/12/1973	
2	ARIASI MARIA	18627	29/06/1949	6	D4	15/12/1973	
3	ARRIGHINI BRUNA	54875	16/07/1954	24	C1	23/09/1980	
4	BALLARINI SILVIA	51196	14/11/1953	24	C1	05/03/1987	
5	BARBA MARIA ANTONIETTA	40446	11/01/1950	6	D3	25/07/1978	
6	BARONCHELLI SILVANA	42123	21/09/1949	6	D3	25/07/1978	
7	BARRECA ROBERTA	168965	15/12/1968	4	A1	01/09/1999	
8	BERTONI FIORELLA	45484	25/06/1952	6	D2	05/03/1987	
9	BERTUETTI TIZIANA	41094	03/04/1954	6	D2	05/03/1987	
10	BIASOTTI VALTER	156770	30/11/1958	6	C3	15/07/1997	
11	BONETTI RENATO	40674	15/03/1949	6	D2	25/07/1978	
12	BONFIGLIO FRANCO	50548	27/12/1951	6	D2	05/03/1987	
13	BORLINI FRANCO	18879	12/10/1949	6	D3	15/12/1973	
14	BORSADOLI OSCAR	22070	16/11/1944	4	D3	15/12/1973	
15	BOSCHETTI CESARE	15405	17/08/1939	6	D4	15/12/1973	
16	BRIGONI FLAVIO	50550	11/11/1951	6	D4	05/03/1987	
17	BRUSINELLI TIBERIO	44569	12/06/1958	6	D2	05/03/1987	
18	BUSI GIULIANA	41563	20/03/1951	6	D4	05/03/1987	
19	CALEPPIO LUCIA	40484	23/05/1950	6	D2	05/03/1987	
20	CAMPAGNONI GIUSEPPE	62202	06/05/1946	4	A4	29/07/1982	
21	CAPRA FABIO	14376	15/06/1951	4	D4	15/12/1973	
22	CAVALIERI D'ORO GIORGIO	50562	04/11/1937	6	D2	05/03/1987	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
23	CERQUI GIUSEPPE	41575	10/09/1952	6	D4	05/03/1987	
24	CHITTÒ ROSATERESA	40496	02/10/1938	6	D4	05/03/1987	
25	DISTEFANO DANIELA	48276	23/11/1958	6	D2	05/03/1987	
26	FANETTI ZAMBONI PIERLUIGI	57922	04/03/1951	4	D4	01/01/1982	
27	FAPPANI DOSOLINA	40814	07/03/1948	6	D4	05/03/1987	
28	FRASCHINI PIETRO	155122	23/01/1951	4	A3	01/05/1997	
29	FRUGONI ELIDE	50574	20/09/1946	6	D2	05/03/1987	
30	FURLANI MARCO	14578	11/04/1949	85	D4	15/12/1973	
31	GERELLI CLAUDIA	91493	26/04/1952	4	D4	01/10/1991	
32	GHISALBERTI ANTONIO	43860	24/06/1949	6	D2	05/03/1987	
33	GIRFOGLIO ANTONIA	163066	23/04/1959	4	A1	01/09/1999	
34	GOFFI GABRIELLA	51691	08/07/1949	6	D2	05/03/1987	
35	GYORGY ROSETTA	40131	02/02/1941	6	D4	25/07/1978	
36	HEYL UTE	50980	20/07/1953	6	D2	05/03/1987	
37	IAGULLI ISABELLA	100949	28/07/1967	4	B5	11/01/1993	
38	INNOCENTI ANNIE	38631	25/10/1947	6	D2	05/03/1987	
39	LANZI PIETRO	36601	28/02/1938	4	D4	05/03/1987	
40	LENA EUGENIO	39621	15/08/1948	6	D4	05/03/1987	
41	LONGHI FULVIA	41525	28/05/1957	6	D2	05/03/1987	
42	LUCCINI EMANUELA	45511	27/03/1959	4	C1	05/03/1987	
43	MAGGETTO FRANCA	50930	19/05/1950	4	D4	02/11/1982	
44	MANENTI ARMANDO	32071	09/08/1952	6	D3	15/12/1973	
45	MANTOVANI ROSINA	47173	28/07/1939	4	A4	01/02/1981	
46	MATTI MARIO BATTISTA	65284	20/05/1947	4	B3	15/11/1983	
47	MAZZA FRANCESCO	19770	26/11/1948	4	D4	15/12/1973	
48	MAZZA GIOVANNI	14807	27/08/1951	6	D4	15/12/1973	
49	MAZZOLENI GIOVANNI	19794	24/06/1946	95	D3	15/12/1973	
50	MEREGHETTI ELEONORA	47212	07/03/1948	4	D3	01/02/1981	
51	MICHELI FRANCO	48024	05/07/1942	4	D4	05/03/1987	
52	MINELLI GIOVANNI BATTISTA	50586	15/05/1949	6	D2	05/03/1987	
53	MIRIGLIANI FRANCESCO	49367	27/09/1942	4	D1	01/02/1981	
54	MONDOLO WALTER	40167	28/07/1946	6	D3	25/07/1978	
55	MONTANI LUCREZIA	43973	10/08/1949	6	D4	05/03/1987	
56	MORETTI FELICITA	47248	01/12/1943	4	C1	01/02/1981	
57	MUSSIO RINO	47274	18/10/1940	4	C1	01/02/1981	
58	NORBIS MARIA GIOVANNA	40179	27/04/1952	6	D3	25/07/1978	
59	PASTORE GABRIELE	31625	26/12/1952	4	D3	15/12/1973	
60	PERONI GIUSEPPINA	32146	24/11/1944	6	D3	15/12/1973	
61	PINI VINCENZA	47351	26/10/1953	4	C1	01/02/1981	
62	RUSSO MASSIMO	24430	17/03/1942	79	DD	15/12/1973	
63	SALMOIRAGHI ANNA MARIA	38922	08/03/1945	6	D4	05/03/1987	
64	SANTORO FARA	100610	07/06/1970	4	B5	27/07/1994	
65	SAVOLDI GIUSEPPE	40701	04/05/1952	6	D2	25/07/1978	
66	SCHILEO ROBERTO	41993	14/06/1949	95	D2	05/03/1987	
67	SCOLARI PAOLO	16697	26/09/1936	6	D1	15/12/1973	
68	SORSOLI LORINO	47402	26/10/1951	6	D3	01/02/1981	
69	SOSTEGNI GIORGIO	20569	30/06/1950	6	D3	15/12/1973	
70	STANGHELLINI TIZIANO	136831	04/07/1965	4	A4	02/10/1995	
71	TAFFURI MADDALENA	128163	20/01/1964	4	B4	01/07/1998	
72	TIBERTI CLOTILDE	37449	03/06/1959	4	C1	04/04/1978	
73	TONOLINI FRANCA	123961	07/06/1953	4	A4	01/04/1999	
74	TRAVANINI AGOSTINO	20684	18/10/1949	6	D3	15/12/1973	
75	TURATI MARINA	156465	22/08/1962	6	C3	15/07/1997	
76	VASTA MARCO	47452	21/11/1949	6	D4	01/02/1981	
77	VEZZOLA GIOVANNA	50598	22/10/1953	4	D4	05/03/1987	
78	VINCI SALVATORE	47476	03/05/1947	4	D1	01/02/1981	
79	VIOLA ISABELLA	68886	15/06/1951	4	D3	10/02/1987	
80	ZANETTI LIVIO	151693	15/11/1951	4	A4	15/05/1996	
E11320 C.F.P. di Crema e Verolanuova							
VIA PUCCINI, 12 – VEROLANUOVA							
1	AGOSTI ALBERTO	40105	20/06/1948	4	D3	25/07/1978	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
2	ALLARIA ALESSANDRO	156794	30/06/1960	6	C3	15/07/1997	
3	BAIGUERA GIOVANNI ELIA	37398	04/04/1952	4	C3	04/04/1978	
4	BOTTA ANTONIO	40799	04/03/1951	85	D4	25/07/1978	
5	BOTTI ANGELO	46638	24/06/1953	4	B4	01/02/1981	
6	CERVATI FRANCESCO	102652	31/10/1954	6	D1	01/07/1990	
7	CREMASCHINI ENRICO	41652	20/04/1951	95	D2	05/03/1987	
8	FONTANA MARIA TERESA	40838	15/10/1950	6	D4	05/03/1987	
9	GATTUSO PIERPAOLO	156237	24/11/1956	6	C3	15/07/1997	
10	GHIDELLI GIULIO	156287	25/12/1967	6	C3	15/07/1997	
11	GIRELLI MARIA ROSA	156186	13/06/1967	6	D2	15/07/1997	
12	GOGLIO GABRIELLA	102638	20/08/1942	6	D1	01/07/1990	
13	GUASTALLI FRANCESCO	41676	30/01/1947	6	D2	05/03/1987	
14	GUINDANI PAOLA	152443	17/12/1961	4	D1	16/09/1998	
15	MARELLI ORNELLA	50031	27/07/1957	6	D2	05/03/1987	
16	QUARANTA FRANCO	31651	19/06/1949	4	D4	15/12/1973	
17	SAVOLDI ANNALISA	89361	06/01/1966	6	C3	15/07/1997	
18	ZACCHI GIOVANNI	40890	19/01/1954	95	D2	05/03/1987	
19	ZANI GIAMBATTISTA	102640	20/07/1964	6	D2	01/07/1990	
20	ZANOLINI ANGELO	156263	13/02/1966	6	C3	15/07/1997	

PROVINCIA DI COMO**E11307 C.F.P. di Como***VIA BELLINZONA, 88 - COMO*

1	ACIERNO CARLO	156895	21/02/1965	6	C3	15/07/1997	
2	BARRI SILVANA	39455	03/07/1956	6	D2	25/07/1978	
3	BENZONI ELISA	91417	13/04/1951	6	D3	01/10/1991	
4	BIANCHET VANNA	102537	30/05/1947	6	D2	01/07/1990	
5	BIANCHI MARIA GRAZIA	103236	04/11/1949	95	C3	01/07/1990	
6	BONAVITA MARIA	44800	10/12/1953	6	D2	05/03/1987	
7	BOTTA MARIO	31954	17/08/1946	6	D3	15/12/1973	
8	CARNINI SONIA	103274	17/11/1962	6	C3	01/07/1990	
9	CORTI EMILIO	48555	22/02/1950	6	D2	05/03/1987	
10	CUNTI DOMENICO	156427	22/11/1960	6	C3	15/07/1997	
11	FONTANA SILVIA	50687	10/03/1955	6	D4	05/03/1987	
12	FREDIANI MARCO	103286	04/08/1947	4	D1	01/07/1990	
13	GRIANTE LILIANA	91380	15/06/1956	97	D3	01/10/1991	
14	LANZONI LETIZIA	48567	28/02/1951	6	D4	05/03/1987	
15	LAURITA ALBERTO	156530	19/09/1971	6	C3	15/07/1997	
16	LOSITO PATRIZIA	132100	26/09/1950	6	D3	01/12/1996	
17	MALONI ELENA	39556	13/11/1943	6	D3	25/07/1978	
18	MAURI MARIA FULVIA	48505	11/02/1954	95	D4	05/03/1987	
19	MAZZA LUISA MARIA	39570	21/06/1944	6	D4	05/03/1987	
20	MINORETTI LOREDANA	39582	11/03/1956	6	D4	25/07/1978	
21	MOLTENI GIUSEPPE	156908	01/07/1941	6	C3	15/07/1997	
22	MONTORFANO CORRADO	108096	29/07/1957	2	A4	07/01/1991	
23	PANIZZA JEANNETTE	102614	05/06/1958	95	D1	01/07/1990	
24	PEDRETTI LAURA	31637	24/12/1956	2	D1	15/12/1973	
25	PEDRETTI SILVANA	50978	29/01/1952	6	D4	05/03/1987	
26	PORCIANI ELENA	156706	05/05/1961	6	D2	15/07/1997	
27	RATTAZZO FRANCA	62226	18/06/1939	24	B2	29/07/1982	
28	RONCORONI IMELDE ADELE	31687	10/11/1954	24	D1	15/12/1973	
29	SCIFO ERMINIA	156124	28/05/1957	6	D2	15/07/1997	
30	SERVI MARIA ANGELA	76883	22/11/1949	24	C1	29/09/1987	
31	TOMASELLI MARIA MADDALENA	36853	29/10/1950	79	DD	05/03/1987	
32	VADALÀ DOMENICO	156023	08/12/1959	6	D2	15/07/1997	
33	VIGNATI DANILO	62288	16/12/1953	4	B3	29/07/1982	

PROVINCIA DI CREMONA**E11316 C.F.P. di Cremona***VIA G. CESARI, 7 - CREMONA*

1	ACHILLI AMILCARE	38667	19/01/1947	79	DD	25/07/1978	
---	------------------	-------	------------	----	----	------------	--

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
2	ALBERTELLI SILVANA	104264	22/04/1961	4	D4	01/09/1990	
3	ARDIGO GIOVANNA	30623	02/07/1953	4	D1	01/01/1976	
4	ARIBERTI EMMA	108375	31/07/1966	4	B5	08/02/1993	
5	ASCHIERI MARIA PAOLA	130485	05/05/1963	4	B5	03/10/1994	
6	BAIAMONTE SALVATORE CLAUDIO	151768	29/07/1960	4	A4	15/05/1996	
7	BERGAMASCHI UGO	52643	19/06/1948	6	D4	05/03/1987	
8	BODINI ALESSANDRA	156439	19/08/1959	6	C3	15/07/1997	
9	CARMIGNANO FRANCESCO	164602	19/02/1967	4	A2	15/12/1998	
10	CHIAVUZZO MONICA	140688	28/07/1964	4	B5	17/10/1994	
11	DE CARLO DOMENICA PALMA	86985	22/03/1964	4	B3	01/09/1992	
12	FERRARI GIANCARLO	72013	22/02/1952	85	D4	01/01/1993	
13	MARIANI PAOLO	156299	27/03/1961	6	C3	15/07/1997	
14	MASSERONI ERVANA	50752	20/02/1953	4	C1	05/03/1987	
15	MEANTI NATALE	151732	24/12/1951	4	A4	15/05/1996	
16	PALUMBO FLORINDA RAFFAELLA	163282	15/03/1971	4	D2	15/09/1998	
17	PRESTI LUCIANO	51223	14/12/1950	4	D2	05/03/1987	
18	ROSSI SONIA	37350	21/11/1957	4	C1	04/04/1978	
19	TAMAGNINI LAURA	170439	02/07/1978	4	A1	01/12/1999	
20	TORRESANI CRISTINA	156592	10/12/1957	6	D2	15/07/1997	
21	ZANONI PAOLA	70300	23/03/1967	4	B5	08/03/1993	

E11320 C.F.P. di Crema e Verolanuova*VIA CAPERGNANICA, 8/G - CREMA*

1	ACERBI ANNA	156655	31/05/1957	4	D2	15/07/1997	
2	ACHILLI BICE	102880	03/06/1948	6	D1	01/07/1990	
3	BASELLI RITA AGNESE	65777	04/06/1961	4	D2	15/06/1983	
4	CONTI CESARINA	56893	24/08/1950	4	C2	23/09/1980	
5	CORVI MARGHERITA	94108	24/09/1952	4	B5	07/02/1989	
6	GUERINI MARINA	102929	26/08/1958	6	D1	01/07/1990	
7	GUERINI ROCCO CARLA	38605	08/07/1952	6	D2	25/07/1978	
8	IACONA ELISABETTA	63088	20/01/1959	4	C3	01/12/1982	
9	MANDOTTI PIERANGELA	65866	06/03/1955	4	C1	10/02/1987	
10	MANTOVANI MARIO	67757	21/03/1948	85	D4	01/08/1984	
11	MIZZOTTI CATERINA	156059	18/06/1968	6	D2	15/07/1997	
12	PATRINI PIERPAOLO	156744	05/06/1963	6	C3	15/07/1997	
13	PETRÒ SILVIA	103034	20/01/1962	6	D1	01/07/1990	
14	POLI SILVANO	102979	08/05/1948	6	C3	01/07/1990	
15	RAZZINI ROSANGELA	30659	18/07/1948	4	D4	01/01/1976	
16	SANGIOVANNI GUIDO	157051	18/01/1948	6	C3	15/07/1997	
17	SOVARDI MARIA TERESA	42010	08/10/1955	6	D2	05/03/1987	
18	VAILATI AMALIA	33061	29/07/1957	24	C1	04/04/1978	
19	VISENTIN ANGELO	103008	19/02/1956	97	D1	01/07/1990	

PROVINCIA DI MANTOVA**E11306 C.F.P. di Mantova***VIA GANDOLFO, 13 - MANTOVA*

1	BELLATO SONIA	105280	27/09/1965	4	B5	01/01/1992	
2	BOARI LUCA	76744	25/04/1963	6	C3	15/07/1997	
3	BORELLA VINCENZO	102183	23/03/1958	4	A4	01/01/1995	
4	BRAZZABENI LAURA	156631	10/12/1964	6	D2	15/07/1997	
5	CHIRICO ALBERTINA	156162	11/07/1961	6	D2	15/07/1997	
6	CIMARELLI GABRIELLA	152506	12/09/1972	24	A4	16/09/1996	
7	COLOGNESE ANNA	36182	06/11/1953	24	D4	05/03/1987	
8	CORSINI MARIA VIRGINIA	161769	14/02/1971	4	B4	15/06/1998	
9	CRISTINI LIVIANA	58203	06/06/1953	4	C1	01/01/1993	
10	FAEDO ELISA	156857	31/08/1969	6	C3	15/07/1997	
11	FAVARI ALBERTO	17170	11/10/1947	97	D3	15/12/1973	
12	FRIGNANI FRANCA	103084	31/01/1950	4	D4	01/07/1990	
13	GAGLIARDI GIANLUCA	108147	07/03/1960	4	A4	07/01/1991	
14	LUSENTI DONATELLA	156845	16/10/1955	6	C3	15/07/1997	
15	MARIANI KATIA	129052	06/04/1970	4	B5	01/03/1993	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
16	MATERA SCELZA	168876	02/03/1965	4	A1	01/09/1999	
17	MATTIOLI ELISABETTA	97988	25/11/1961	4	C3	01/01/1996	
18	MOLINARI DANIELE	88092	06/12/1955	4	B2	07/01/1991	
19	MONTALI ALBERTO	108159	30/08/1963	4	A4	07/01/1991	
20	NADALINI GIORGIO	156441	11/12/1960	6	C3	15/07/1997	
21	NEGRI DANIELA	156720	30/10/1961	6	D2	15/07/1997	
22	ONGARI ADRIANA	17156	09/06/1952	4	D3	15/12/1973	
23	PADRIN MARIA GRAZIA	79194	19/11/1966	4	A4	02/10/1995	
24	PAPAZZONI CECILIA	48315	19/10/1953	96	D4	05/03/1987	
25	PIETRINI MARIA GRAZIA	156871	08/12/1959	6	C3	15/07/1997	
26	REMONDINI LUCA	156807	19/07/1962	6	C3	15/07/1997	
27	ROMAGNOLI ANGELA	68331	19/11/1958	4	D2	01/01/1993	
28	SIGNORINI CLAUDIO	161872	28/01/1960	4	D2	01/07/1998	
29	STIPCEVICH ELVIRA	100519	19/08/1949	4	B3	02/04/1990	
30	TENCA VALERIA	156061	05/05/1963	6	D2	15/07/1997	
31	VIVORIO MARIA DONATA	51906	26/08/1951	4	C1	24/07/1980	
32	ZACCAGNI REMO	123896	06/01/1946	4	B4	01/01/1995	
33	ZILOCCHI ROBERTA	76821	24/08/1963	6	C3	15/07/1997	

E11314 C.F.P. di Rivoltella del Garda e Castiglione delle Stiviere*VIA MANTEGNA, 48 - CASTIGL. DELLE STIV.*

1	ARDENGI ALFREDO	18615	21/06/1953	6	D3	15/12/1973	
2	ARTIOLI MARIO	39811	25/03/1950	6	D1	25/07/1978	
3	BAROSIO ANTONIO	43959	05/09/1949	6	D4	05/03/1987	
4	BELLANDI RUGGERO	49557	05/05/1956	6	D2	05/03/1987	
5	BOSIO FRANCO	39823	20/03/1951	6	D2	25/07/1978	
6	GAIO ADRIANA	58556	14/06/1957	4	C2	09/12/1980	
7	GIBERTONI SILVANO	19491	14/04/1946	4	D4	15/12/1973	
8	GOBBI MARA	149573	26/12/1948	4	B4	01/06/1997	
9	LEALI MARIALUISA	49002	05/09/1955	95	D2	05/03/1987	
10	LEONESIO ENRICO	156782	21/08/1968	6	C3	15/07/1997	
11	PIACENTINI CESARINA	37437	10/02/1957	31	C1	04/04/1978	
12	POSSI ALVARO	20242	02/05/1952	6	D3	15/12/1973	
13	ZANOTTI LUIGI	14097	21/10/1944	6	D4	15/12/1973	

PROVINCIA DI MILANO**E11302 C.F.P. di Seregno e Meda***VIA MARCO POLO, 49 - MEDA*

1	ASNAGHI LUCIANO	102551	09/04/1957	6	C3	01/07/1990	
2	BARZAGHI RENATA	38819	21/06/1953	6	D2	25/07/1978	
3	BURASCHI LUIGI	18982	19/08/1939	6	D2	15/12/1973	
4	BUSNELLI ALBERTO	38821	07/04/1955	6	C3	15/12/1973	
5	CETTI ANTONIO	91392	10/06/1953	6	D2	01/10/1991	
6	CORSIVORI CATIA	32449	05/02/1956	4	D3	07/02/1978	
7	DALLA POZZA ANGELINA	29810	20/04/1952	24	C1	02/12/1974	
8	DANIELI DONATELLA	156629	05/03/1958	6	D2	15/07/1997	
9	ELLI GABRIELE	102688	17/06/1960	6	D1	01/07/1990	
10	FORLIN ANNAROSA	178548	07/01/1959	2	C3	15/10/2001	Trasf. dal Consiglio reg. 15/10/01
11	FRIGERIO SERGIO	13805	12/05/1940	6	D2	15/12/1973	
12	FURLANETTO LUIGI	37033	04/10/1938	4	B2	31/01/1978	
13	GRASSI LUIGI	46549	08/03/1941	6	D3	05/03/1987	
14	LONGONI RENZO	13855	05/10/1944	6	D4	15/12/1973	
15	MERONI SIMONETTA IRENE MARI	46676	31/01/1958	4	D2	05/03/1987	
16	NOBILI COSTANZO	38857	17/04/1940	85	D4	25/07/1978	
17	PEROSIN LUCILLA	88585	20/01/1954	4	D2	30/01/1989	
18	PROSERPIO GIANCARLO	102765	23/03/1947	6	D1	01/07/1990	
19	SANTORO ANGELO	102878	13/12/1959	6	C3	01/07/1990	
20	SCATTARETICA MARIA	156958	30/03/1952	6	C3	15/07/1997	
21	SPINELLI CARLO	14059	06/05/1946	79	DD	15/12/1973	
22	TOSETTI ADRIANA ANGELA	50485	07/02/1961	4	C1	05/03/1987	
23	WAHLSTROM ADRIANA	50271	17/09/1959	4	C3	05/03/1987	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
24	ZAGO SIMONETTA	124646	01/08/1966	4	B2	01/09/1992	
VIA MONTEROSA – SEREGNO							
1	ALAGIA VINCENZO	147644	12/03/1951	4	A4	02/10/1995	
2	ALTIERI MICHELE	156174	29/03/1962	6	D2	15/07/1997	
3	ARIENTI RENZO	103200	05/07/1957	6	D1	01/07/1990	
4	BADALIN ROBERTO	156732	13/01/1957	6	C3	15/07/1997	
5	BELLONI ANNA RITA	48668	04/02/1959	24	C1	05/03/1987	
6	BENEGGI ROBERTO	41739	30/04/1956	6	D2	05/03/1987	
7	BOLETTIERI MARIA	45446	29/11/1956	4	C1	05/03/1987	
8	BONANOMI GIORGIO	44937	23/01/1949	6	D4	05/03/1987	
9	CALDERISI ANTONIA	40939	16/10/1951	6	D3	25/07/1978	
10	CATTANEO GIANFRANCA	44949	06/07/1948	6	D2	05/03/1987	
11	CRISCI GINO	103224	19/04/1953	6	D2	01/07/1990	
12	DE BIANCHI SILVANO	40941	14/02/1947	6	D2	25/07/1978	
13	DE LORENZO FRANCESCO	103248	22/11/1947	6	D2	01/07/1990	
14	DELL'ORTO GIULIANO	13728	03/09/1948	4	D4	15/12/1973	
15	DI FABIO GIANFRANCO	103010	19/12/1964	6	D1	01/07/1990	
16	FERRO ENNIO	102993	08/03/1963	6	D1	01/07/1990	
17	FORMENTI MARIAROSA	35166	09/09/1957	4	C1	05/03/1987	
18	FRIGERIO LUCIANO	91405	14/08/1954	6	D2	01/10/1991	
19	FUMAGALLI MARIA AUSILIA	29872	19/07/1956	4	D2	01/10/1974	
20	GUERRA ANTONIA	156364	05/04/1953	6	C3	15/07/1997	
21	LANIGRA DONATO	37069	03/06/1955	4	C1	31/01/1978	
22	LONGO ANGELO VINCENZO	44975	23/04/1956	6	D2	05/03/1987	
23	LONGO GIUSEPPE	156136	14/04/1962	6	D2	15/07/1997	
24	MAFFUCCI GIUSEPPINA	72304	12/12/1954	4	D2	01/01/1993	
25	MASATO DANTE SETTIMO	37095	25/11/1939	4	C1	31/01/1978	
26	MESSINA ANASTASIA	96607	02/08/1946	4	A4	01/01/1992	
27	MIGLIAVACCA GIAN LUIGI	103060	30/05/1957	6	D1	01/07/1990	
28	MONTI IVANA	156376	09/11/1959	95	C3	15/07/1997	
29	NEGRI EMMA	49812	27/03/1944	6	D2	30/09/1980	
30	ORSI PAOLO	38869	05/03/1951	85	D4	25/07/1978	
31	PALLADINI LEONELLA	57124	29/11/1961	60	D2	29/11/1988	
32	PIACENZA GIUSEPPE	156542	08/01/1965	6	C3	15/07/1997	
33	PIETRANGELO BARTOLOMEO	43555	13/11/1947	6	D2	05/03/1987	
34	RATTI ELIO	20292	26/08/1948	6	D3	15/12/1973	
35	ROMANO MAURO	20367	08/04/1948	4	D3	15/12/1973	
36	RONZONI GIORDANO	40802	17/08/1951	6	D3	25/07/1978	
37	ROSSI VALERIA	26650	01/12/1946	6	D1	01/01/1975	
38	SALA NADIA ORNELLA	35293	07/02/1955	2	B3	05/03/1987	
39	SIRONI LUIGI	103185	20/01/1948	6	D2	01/07/1990	
40	SMIRAGLIA FELICIA	69016	10/03/1940	4	A4	23/07/1985	
41	TAGLIABUE PAOLO	156225	23/03/1957	6	C3	15/07/1997	
42	TAGLIABUE ROSELLA	45927	18/01/1959	60	D1	05/03/1987	
43	TOGNOCCI GIORGIO	50702	23/04/1952	6	D2	05/03/1987	
44	TRABATTONI MARCO	41777	23/12/1956	6	D2	05/03/1987	
45	VACCARI ANTONIO	52530	20/11/1956	6	D2	05/03/1987	
46	VODOLA MARIO	41018	30/01/1948	6	D3	25/07/1978	
E11305 C.F.P. Paulo e Bauer							
VIA PAULLO, 3 – MILANO							
1	ANSALONI ALBERTO	46032	11/12/1953	6	D4	05/03/1987	
2	ARIGONI ARMANDA	156326	25/05/1959	6	C3	15/07/1997	
3	AZZOLINI MONICA	130497	23/08/1969	4	A4	07/02/1994	
4	BERSANO GIORGIO	25052	27/11/1941	79	DD	15/12/1973	
5	BEYKO ANNA	103135	19/12/1947	6	D2	01/07/1990	
6	CANTÙ PAOLA	156477	12/09/1966	6	C3	15/07/1997	
7	CARONNA ROSALIA MARIA	157037	04/07/1949	6	C3	15/07/1997	
8	CONTI MARIA ROSA	39784	11/05/1946	6	D2	05/03/1987	
9	DE FRANCESCO ELENA ROSA	19174	20/06/1946	4	D3	15/12/1973	
10	DE TOMASI FABIO	161795	05/08/1975	4	B4	01/10/1999	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
11	DELL'ACQUA MARIA ANTONIETTA	98574	09/12/1968	4	B3	01/10/1992	
12	FISSORE CATERINA	39809	05/08/1937	6	D2	05/03/1987	
13	FRACASSI NICOLETTA	156516	07/08/1963	6	C3	15/07/1997	
14	GELO MASSIMO	105228	12/12/1963	4	A4	15/05/1995	
15	GRECO ALESSIO	52352	21/06/1947	6	D4	05/03/1987	
16	GROSSO LORENZA	103147	01/02/1953	6	D1	01/07/1990	
17	LIGUORI MARIA GABRIELLA	113162	09/07/1962	6	D2	15/07/1997	
18	LODI DANIELA	19629	13/02/1946	6	D4	15/12/1973	
19	LOMBARDI TERESA MARIA	41842	03/12/1952	6	D4	05/03/1987	
20	MARCHESAN BRUNA	156996	01/06/1950	6	C3	15/07/1997	
21	MARINONI FIORELLA	164905	23/04/1954	4	A2	01/02/1999	
22	MONTAGNER FRANCA	168903	16/04/1959	4	A1	01/09/1999	
23	ONORIO ROSANNA	20014	18/01/1955	24	D1	15/12/1973	
24	POMPAS RENATA	42490	16/01/1950	6	D2	25/07/1978	
25	PULINO MARIASTELLA	103197	09/12/1948	6	C3	01/07/1990	
26	RANIERI MICHELE	20278	10/10/1946	85	D4	15/12/1973	
27	RAUSA MARIA DOMENICA	164359	20/01/1958	4	A2	16/11/1998	
28	ROSETTA FEDERICA	103159	02/03/1966	6	C3	01/07/1990	
29	SCARPINI LUISA	156314	12/05/1961	6	C3	15/07/1997	
30	SCISCI NIVES	155728	27/01/1977	4	B4	01/07/1998	
31	VACCARI ROSANNA	156073	20/02/1958	6	D2	15/07/1997	

VIA PACE, 10 - MILANO

1	ALLONI GIUSEPPINA	66882	29/10/1953	6	D2	19/04/1984	
2	BISSO ALDO TINO	50055	27/07/1951	6	D3	05/03/1987	
3	BONGIORNI ORNELLA	106016	24/02/1957	6	D1	01/06/1993	
4	CAMPANA MARA	59863	25/05/1954	6	D4	19/07/1981	
5	CAPOGROSSO GIOVANNI	164296	02/01/1949	4	A2	15/11/1998	
6	CATALETA RITA	59887	16/04/1948	4	D3	19/07/1981	
7	COLNAGHI ANNAMARIA	40713	19/05/1946	85	D3	05/03/1987	
8	COLONNA AMALIA	32021	27/04/1953	6	D3	15/12/1973	
9	CURCI MARIA CRISTINA	42224	22/04/1947	6	D4	25/07/1978	
10	D'ANTUONO FERDINANDO	47084	14/01/1943	4	C1	01/02/1981	
11	FARANNA MARIA	59940	24/03/1956	24	D1	19/07/1981	
12	FERRUCCI DOMENICO	59964	03/11/1955	4	A4	19/07/1981	
13	FURNARI SALVATRICE	164309	28/01/1966	4	A2	15/11/1998	
14	GALLI CESARE	19427	12/04/1939	95	D2	15/12/1973	
15	GHIDOLI MAURIZIO	48428	21/03/1953	6	D2	05/03/1987	
16	GHIZZARDI MARINA	130790	14/03/1967	6	C3	01/07/1993	
17	MALAGESI VITTORIA	60056	26/03/1949	4	C1	19/07/1981	
18	MURA FRANCO	89878	30/10/1945	4	B3	13/07/1992	
19	ORSI GIAN LUIGI	39708	05/04/1942	6	D4	25/07/1978	
20	POMÈ FAUSTO	32160	29/10/1941	6	D2	15/12/1973	
21	SANTANGELO GIULIA	168890	24/03/1958	4	A1	01/09/1999	
22	SERVIDA ADRIANA	39722	28/04/1949	6	D2	25/07/1978	
23	TOFFOLATTI MARIO	20660	14/10/1947	6	D3	15/12/1973	
24	TREVES FABIO PAOLO	52112	27/11/1949	6	D2	05/03/1987	
25	VIEL PIERANGELO	60335	13/01/1955	6	D2	19/07/1981	

E11313 C.F.P. Vigorelli e Grandi**VIA SODERINI, 24 - MILANO**

1	BONI BRUNO	31930	12/12/1941	6	D3	15/12/1973	
2	CASTROGIOVANNI FILIPPO	50358	07/10/1961	4	C3	05/03/1987	
3	CASULA LUCIA	151629	13/12/1948	4	A4	15/05/1996	
4	COLITTI GIOVANNA	39861	04/11/1942	6	D3	25/07/1978	
5	CORSINI MARIAPIA	19150	24/05/1954	4	D4	15/12/1973	
6	DE ANGELIS ARMANDO	52287	20/11/1941	4	A4	05/03/1987	
7	DE GENNARO GUIDO	163840	24/02/1947	4	A2	01/11/1998	
8	FAVOTI ALBERTO	53152	04/10/1959	4	D2	24/07/1980	
9	FERRARI DANIELA	52326	03/12/1953	6	D4	05/03/1987	
10	FIOCCHI MARIAROSA	50411	11/04/1958	4	A4	05/03/1987	
11	FRANCHI MAGDA	40915	08/11/1949	6	D3	25/07/1978	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
12	GRASSO GIUSEPPINA	52807	21/07/1959	4	B2	24/07/1980	
13	LIBRI PASQUALE	52376	10/11/1951	6	D2	05/03/1987	
14	MAJOCCHI ROBERTO	52390	06/12/1950	2	D4	05/03/1987	
15	MARASCA GIOVANNA	50435	10/03/1947	4	C1	05/03/1987	
16	MONTANARI SILVANO	50396	02/10/1947	4	D3	05/03/1987	
17	NOVELLO GUGLIELMO	19984	30/03/1948	95	D3	15/12/1973	
18	POZZI FERNANDO	153065	02/09/1949	4	A4	15/10/1996	
19	PRATO GIUSEPPE	52489	18/06/1954	85	D4	05/03/1987	
20	RAVIZZA BIANCAMARIA	44723	16/07/1957	24	D2		
21	VACCARI GLORIA	162519	20/12/1963	4	B5	01/08/1998	
22	VARI IRENE	52542	23/12/1946	4	C1	05/03/1987	

VIA ADRIANO, 60 – MILANO

1	BALLARINO LINA	164614	17/04/1966	4	A2	15/12/1998	
2	BARIOLI RAFFAELLA	49773	15/11/1958	4	D2	10/12/1979	
3	BERTINAZZI IVANA	42147	03/01/1945	6	D4	17/10/1975	
4	BIANCHI ANGELO BIAGIO	45408	25/11/1952	6	D4	01/02/1979	
5	BITONTI MARIA	168927	12/09/1963	4	A1	01/09/1999	
6	BOZZA ANTONIO	43391	13/06/1944	6	D2	01/10/1978	
7	COSENZA RITA	148901	05/06/1961	6	C3	01/06/1997	
8	CRIVELLI ENRICO	43430	03/07/1948	6	D2	01/10/1978	
9	DI GENNARO VINCENZO	125232	23/11/1953	6	D2	01/01/1994	
10	FABBRI GIANCARLO	46323	04/07/1939	6	D2	01/10/1978	
11	FALCONIO MARIO	43454	05/11/1940	6	D2	01/10/1978	
12	FAVARO TULLIO GIOVANNI	43466	26/09/1951	6	D2	01/10/1978	
13	FUMAGALLI LUCIANO ANGELO	39645	06/07/1952	6	D4	24/10/1977	
14	GALBIATI FRANCESCO MARTINO	46563	24/08/1950	4	C1	02/07/1979	
15	GIORDANO MARCO	59990	31/07/1947	85	D4	19/07/1981	
16	GIRARDELLI RINO	49800	12/07/1958	4	D2	10/12/1979	
17	GROSSI ENRICO	155968	27/09/1958	6	C3	15/07/1997	
18	GUZZO MARCELLO	39683	16/10/1948	6	D3	01/02/1974	
19	MAIANO RITA	19679	01/08/1947	6	D3	15/12/1973	
20	MALORGIO ROSA ANNA	48997	20/04/1955	24	D2	15/11/1979	
21	MAURIZI MILVIA	45016	06/01/1959	24	D2	29/01/1979	
22	MUCCIARINI ROBERTO	43517	19/06/1950	6	D2	01/01/1978	
23	PORCIELLO RENATO SERGIO	156453	19/09/1969	6	C3	15/07/1997	
24	SANSEMI MARIA	94893	17/05/1962	4	C1	06/03/1989	
25	SANTOMAURO ANTONIO	43341	04/04/1939	4	C1	01/10/1978	
26	SELVA MARIA GRAZIA	40636	02/02/1953	6	D2	19/01/1975	
27	SPICA LUCIA	163965	13/12/0965	4	A2	01/11/1998	
28	SPINA LUCA	169753	23/03/1979	4	A1	15/10/1999	

PROVINCIA DI PAVIA**E11308 C.F.P. di Pavia e Lodi****VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 23 – PAVIA**

1	BRAMERI SUSANNA	93877	12/08/1965	24	B5	30/01/1989	
2	BUSI PATRIZIA	48098	04/05/1958	6	D2	05/03/1987	
3	GANGAI ANNAMARIA			4	D4		Trasferita dal 14/12/01
4	GASPARINI ALESSANDRA	103022	13/01/1954	6	D2	01/07/1990	
5	GIULIVI RITA NATALIA	171140	25/12/1964	4	B3	01/01/2000	
6	LOMBARDINI MARISA	68280	29/03/1956	24	D1	02/01/1992	
7	MASCIA MARIA LAURA	72380	30/07/1954	4	D2	28/02/1989	
8	MORONI GILIANA	26888	02/06/1956	4	C1	31/01/1978	
9	PEROTTI DONATA	171885	29/09/1969	4	C1	01/04/2001	
10	ZANELLATO MIRELLA	103072	19/04/1959	6	D2	01/07/1990	

PROVINCIA DI SONDRIO**E11309 C.F.P. di Sondrio****VIA C. BESTA, 3 – SONDRIO**

1	BERTOLINI MARIA	24226	07/12/1942	4	D3	15/12/1973	
2	CONFEGGI MARIO	127767	26/09/1959	4	B5	11/01/1993	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
3	DAL POZZO NADIA	44002	08/03/1956	6	D2	05/03/1987	
4	FALDARINI LILIANA	39986	01/03/1950	6	D2	25/07/1978	
5	FOMIATTI ERMANNO	155956	01/09/1963	6	C3	15/07/1997	
6	FREZZOTTI WALTER	43997	21/03/1948	6	D2	05/03/1987	
7	GABRIELE VALERIO NICOLA GIOVA	29884	28/01/1954	4	D3	05/11/1974	
8	GALANGA GIAN CARLO	40004	23/02/1948	6	D4	25/07/1978	
9	GANDOSI MARIA LUISA	91431	03/11/1937	6	D1	01/10/1991	
10	GANZA MARIA	40028	30/09/1951	6	D2	05/03/1987	
11	GIUGNI MARILY	48606	06/10/1955	85	D4	05/03/1987	
12	GIUGNI ANGELA	40030	19/07/1952	4	D3	25/07/1978	
13	LORATI PATRIZIA	47820	21/11/1953	6	D4	05/03/1987	
14	MELI UBAH GRAZIA	151718	15/11/1966	4	A4	15/05/1996	
15	PIATTA GIULIO	40066	15/04/1947	6	D2	25/07/1978	
16	ROVARIS MAURO	42527	05/09/1949	79	DD	25/07/1978	
17	SALINETTI GIUSEPPINA	91443	13/07/1955	6	D1	01/10/1991	
18	SAMPILLI FRANCESCA	102436	02/10/1960	4	B2	18/06/1990	
19	SCIEGHI MARIELLA	40080	07/04/1947	4	D3	25/07/1978	
20	VENTURINI MAURO	57720	02/12/1959	4	B3	24/07/1980	
21	VIVENZI LUISA	40092	21/06/1953	6	D2	25/07/1978	

PROVINCIA DI VARESE**E11311 C.F.P. di Varese****P.ZZA GIOVANE ITALIA, 6/A - VARESE**

1	ACARNA GIAN GIUSEPPE	156148	25/06/1956	6	D2	15/07/1997	
2	ANGELERI MARIA GRAZIA	44444	24/09/1952	85	D4	05/03/1987	
3	ARIOLI CARMEN	71415	26/01/1955	6	D2	01/01/1993	
4	BASTA MICHELE	96164	29/11/1960	4	A4	14/12/1992	
5	BERNASCONI MARIA LUISA	42135	15/05/1954	6	D3	25/07/1978	
6	BERTOLOTTI BENITO	47921	18/02/1936	6	D2	05/03/1987	
7	BONOMO SEBASTIANO	48125	05/01/1957	6	D2	05/03/1987	
8	CASOLI PAOLA	156528	05/03/1963	6	C3	15/07/1997	
9	COLOMBO GIOVANNI	156910	08/04/1949	6	C3	15/07/1997	
10	COLOMBO LORELLA	156100	04/04/1961	6	D2	15/07/1997	
11	CONCONI GABRIELLA	156821	28/03/1966	6	C3	15/07/1997	
12	COSTA ANGELA MARIA	103705	28/03/1961	24	B3	13/07/1990	
13	D'AMICO CONCETTINA	27917	11/02/1946	79	DD	01/01/1981	
14	DANIELI SUSANNA	65450	06/12/1951	4	B2	21/12/1983	
15	DE RISO FIORELLA	132605	23/02/1942	4	D4	01/10/1994	
16	DOGALI FRANCA	39316	03/10/1950	4	D4	25/07/1978	
17	ELISIR GIROLAMO	156934	06/06/1952	6	C3	15/07/1997	
18	GANDINI ROSALIA	39328	14/08/1943	6	D3	25/07/1978	
19	GHISOLFI FULVIA	67199	16/04/1952	6	D3	19/04/1984	
20	IAMMARRONE ROSARIA	103301	16/02/1956	6	D2	01/07/1990	
21	LARGHI LEILO	37071	27/02/1940	4	B2	31/01/1978	
22	MAFFEI ANTONIO	131247	13/07/1960	4	D1	01/01/1995	
23	MARCOLLI RAFFAELE	16130	24/09/1945	6	D4	15/12/1973	
24	MENGHINI ANTONELLA	156489	22/01/1962	6	C3	15/07/1997	
25	MINAZZI ADRIANA	103298	16/09/1962	6	D1	01/07/1990	
26	MOLINA MARIAGRAZIA	156679	08/05/1964	6	D2	15/07/1997	
27	NASIA MARIA GRAZIA	39378	07/10/1954	6	D2	25/07/1978	
28	OSSOLA ALBERTO	132833	20/09/1971	4	B2	04/02/1994	
29	PANZERA MARIA	129393	18/04/1955	4	D1	01/01/1995	
30	PIATTI PAOLA	53897	29/06/1961	24	C1	11/09/1980	
31	REZOAGLI LAURA	44292	10/06/1952	6	D4	05/03/1987	
32	RUGGINENTI DORALICE	16572	24/04/1938	6	D4	15/12/1973	
33	RUSSETTI MARCO	154168	03/07/1972	4	A4	15/01/1997	
34	SOLA MASSIMO	156415	22/06/1966	6	C3	15/07/1997	
35	TENCONI MARA	103262	17/09/1955	6	D2	01/07/1990	
36	VANONI SUSANNA	67466	29/05/1955	4	D4	19/04/1984	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
E11319 C.F.P. di Gallarate, Tradate e Luino							
<i>VIA E. FERRARIO, 3 – GALLARATE</i>							
1	BERGAMIN GEMMA	48620	13/09/1950	4	A4	05/03/1987	
2	BIDORINI MARIA ADELE	156580	29/12/1962	95	D2	15/07/1997	
3	CASTELLI ANTONELLA	35130	03/09/1959	2	C3	05/03/1987	
4	CERNERA ROSALIA	22359	07/11/1952	4	C1	15/12/1973	
5	CHIEREGATO MARIA MANUELA	35255	25/02/1956	4	D4	05/03/1987	
6	CIARDIELLO FIORINTO	38679	29/01/1953	6	D3	25/07/1978	
7	COLOMBO LUIGI	48618	12/04/1950	6	D2	05/03/1987	Distacco sindacale fino 31/12/01
8	CORRADINI GIANNI MARIO	156275	02/06/1956	6	C3	15/07/1997	
9	CRESPI MARIO	38681	07/02/1950	6	D3	25/07/1978	
10	DI LIBERTI DIEGO	44494	24/09/1945	4	A4	05/03/1987	
11	FALVO TOMMASO	50207	02/06/1947	6	D2	05/03/1987	
12	FERRARIO SERGIO	19299	01/12/1950	6	D3	15/12/1973	
13	INDONI GIANLUIGI	156251	17/05/1962	6	C3	15/07/1997	
14	MAGRI ATTILIO	38693	16/09/1949	85	D4	25/07/1978	
15	ORSINO FRANCA	20040	01/11/1953	4	D1	15/12/1973	
16	PURICELLI ENRICO	38706	30/12/1950	6	D3	25/07/1978	
17	ROMANO BIANCA	15013	15/11/1946	4	D4	15/12/1973	
18	VAGO AMBROGIO LUIGI	20709	31/01/1951	4	D1	15/12/1973	
19	VERGERIO ANGELO	38732	14/05/1947	4	D4	25/07/1978	
20	VIGNATI SIMONA	73887	15/03/1966	24	B5	17/10/1994	
<i>V.LE RIMEMBRANZE, 7 – LUINO</i>							
1	AGUDIO ANNAMARIA	44343	17/12/1942	6	D2	05/03/1987	
2	ANGELASTRO LILIANA	94021	27/06/1964	2	B5	01/02/1989	
3	BORRÈ ORNELLA	39897	03/10/1953	4	D3	05/03/1987	
4	CAPPATO AMEDEO	103349	21/07/1957	6	D1	01/07/1990	
5	DAL LAGO MICHELE	45357	20/03/1954	95	D2	05/03/1987	
6	DE VINCENTI NICOLETTA	103351	10/04/1962	6	D1	01/07/1990	
7	DELLEA PIAZZESI GIANCARLO	44519	04/07/1952	4	B2	05/03/1987	
8	FORNARA MARIA CRISTINA	156643	04/10/1956	6	D2	15/07/1997	
9	GIACOMIN GILBERTO	62620	24/10/1959	4	C1	19/10/1982	
10	LENTI ALFONSA	48858	19/09/1956	4	D3	05/03/1987	
11	MALCOTTI CARLO	48860	18/03/1946	85	D4	05/03/1987	
12	MARATEA ANGELO	19732	01/12/1948	6	D3	15/12/1973	
13	MARCHETTI GIUSEPPE	156972	15/10/1936	6	C3	15/07/1997	
14	MONGHINI WANDA ANNA	19643	29/04/1950	4	D1	15/12/1973	
15	PRATO MARIO	103337	01/07/1959	6	D2	01/07/1990	
16	SAREDI FERRUCCIO	48884	03/06/1955	6	D2	05/03/1987	
17	TOSI MORENO	155970	07/05/1965	6	C3	15/07/1997	
18	VALLIMBERTI LAURA	33073	24/01/1957	4	D1	07/02/1978	
19	VANNI MAURO	39924	24/03/1955	6	D2	05/03/1987	
20	VIGANÒ ACHILLE MAURO	48896	18/12/1956	6	D2	05/03/1987	
<i>VIA ALDO MORO, 1 – TRADATE</i>							
1	ANGELO CALOGERO	52162	19/10/1947	6	D2	05/03/1987	
2	BASCIALLA GIUSEPPINA	103313	09/11/1954	6	D1	01/07/1990	
3	BENDOTTI GIOVANNA	41068	04/12/1952	4	B2	05/03/1987	
4	BESOZZI MARIA LUISA	34481	27/01/1947	4	C1	16/05/1978	
5	CASOLO GINELLI MASSIMO	138378	26/05/1944	79	DD	01/07/1994	
6	CERIANI ANTONELLA	156338	23/06/1965	6	C3	15/07/1997	
7	CORÀ MARIO	38984	06/03/1945	6	D2	05/03/1987	
8	CRISAPULLI ANTONIETTA	94475	09/01/1953	4	B5	16/02/1989	
9	CRISTIANI ANNA MARIA	42212	30/03/1951	6	D4	25/07/1978	
10	CUPPONE TEODORA DOLORES	53568	28/09/1954	4	D2	11/09/1980	
11	FABBRI GIANCARLA	55776	16/10/1954	4	D2	01/07/1981	
12	FERRARIO LUISELLA	45460	17/01/1950	85	D4	05/03/1987	
13	GALETTI LUIGI	50029	04/08/1957	95	D2	05/03/1987	
14	GESSAGA CHIARA MARIA	44595	31/08/1956	6	D2	05/03/1987	
15	GRASSI ALBERTO	157013	20/09/1950	6	D2	15/07/1997	

N.	Nominativo	Matricola	Data nascita	Classe	Par. retributivo	Data ruolo	Note
16	MAIUOLO CONCETTA	41703	18/08/1945	4	A4	05/03/1987	
17	MANCUSO LUCIANO	151922	24/08/1963	4	A4	17/06/1996	
18	MARTEGANI MARIA LUISA	19744	21/06/1952	4	D3	15/12/1973	
19	MOLTRASIO UMBERTA	38960	08/05/1952	6	D3	25/07/1978	
20	PARENTE BIAGIO	14972	02/04/1942	4	D4	15/12/1973	

ALLEGATO B

Elenco del personale regionale di ruolo, trasferito presso i Centri di Formazione Professionale delegati, a seguito avviso mobilità interna

PROVINCIA DI BERGAMO

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
QUERCI	ROSELLA	044230	18/05/55	02	C1	Bergamo
BULLA	CLAUDIO	044456	27/04/59	04	C3	Bergamo
MONTARULI	GIANNINA	045989	08/09/59	02	D1	Bergamo
RINALDI	DELIA	062985	26/11/62	04	D2	Bergamo
PREVITALI	ZITA	072657	10/04/55	60	D3	Bergamo

PROVINCIA DI BRESCIA

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
GIROTTI	ELENA	100925	08/12/69	04	B5	Brescia
LOFFREDO	MARIA LUISA	113011	05/10/53	04	C1	Via Gamba
PITTOZZI	ENRICA	063545	12/07/63	24	D1	Via Gamba
NITTO	RAFFAELLA	155285	01/12/67	04	D2	Brescia

PROVINCIA DI CREMONA

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
SUPERTI	ALBERTO	037247	08/10/52	04	D4	Cremona

PROVINCIA DI MANTOVA

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
MARTINELLI	ANTONELLA	090566	08/02/59	04	C1	Castigl. Stiviere

PROVINCIA DI MILANO

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
GUERRIERI	PATRIZIA	163408	26/12/63	06	D2	Paullo e Bauer

PROVINCIA DI SONDRIO

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
BRUZZESE	ANNA MARIA	168547	20/08/66	31	A1	Sondrio
TESTINI	NADIA	162329	27/08/69	04	B4	Sondrio
DE POI	ORNELLA	030419	09/08/48	04	D4	Sondrio

PROVINCIA DI VARESE

Cognome	Nome	Matricola	Data di nascita	Classe	Par. retr.	C.F.P.
VALLIERI	VALERIO	127541	07/04/56	04	B5	Varese